SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 166° - Numero 144

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 24 giugno 2025** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Banca d'Italia

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Banca d'Italia

Cassa depositi e prestiti S.p.a.

Corte suprema di cassazione

Istituto nazionale di statistica

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Ministero delle imprese e del made in Italy

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 13 giugno 2025, n. **89**.

Disposizioni in materia di economia dello spazio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Accesso allo spazio extra-atmosferico

1. La presente legge regolamenta l'accesso allo spazio extra-atmosferico da parte degli operatori, quale crocevia strategico di interessi geopolitici, economici, scientifici e militari. Promuove altresì gli investimenti nella nuova economia dello spazio al fine di accrescere la competitività nazionale e di favorire la ricerca scientifica, lo sviluppo di competenze nel settore spaziale e la valorizzazione delle nuove tecnologie correlabili all'osservazione della Terra nell'ambito delle attività di previsione e prevenzione dei rischi connessi con i fenomeni naturali e di origine antropica.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:

a) «attività spaziale»: il lancio, il rilascio, la gestione in orbita e il rientro di oggetti spaziali, compresi lo smaltimento dalle orbite terrestri e la rimozione di oggetti, i servizi in orbita, l'assemblaggio e l'utilizzo di stazioni spaziali orbitanti nonché la produzione di oggetti nello spazio extra-atmosferico e sui corpi celesti; l'esplorazione, l'estrazione e l'uso delle risorse naturali dello spazio extra-atmosferico e dei corpi celesti, in conformità agli strumenti giuridici adottati a livello internazionale; il lancio, il volo e la permanenza, di breve o di lungo periodo, di esseri viventi nello spazio extra-atmosferico e sui corpi celesti; le attività condotte attraverso le piattaforme stratosferiche e i razzi sonda; ogni altra attività realizzata nello spazio extra-atmosferico e sui corpi celesti da operatori cui si applica la presente legge;

b) «Autorità responsabile»: il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata alle politiche spaziali e aerospaziali ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128;

c) «autorizzazione»: il provvedimento amministrativo rilasciato dall'Autorità responsabile al fine di autorizzare l'operatore spaziale all'esercizio delle attività spaziali;

d) «Agenzia»: l'Agenzia spaziale italiana, di cui al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128;

e) «COMINT»: il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128;

f) «costellazione satellitare»: gruppo di satelliti adibito a una missione comune e gestito in modo coordinato;

g) «dati di origine spaziale»: dati generati da sistemi spaziali di osservazione della Terra, dati di osservazione di altri oggetti spaziali o dello spazio e dati di emissioni elettromagnetiche provenienti da terra;

h) «lancio»: attività finalizzata a collocare oggetti o a consentire la permanenza di esseri viventi nello spazio extra-atmosferico, ivi compreso il tentativo di lancio;

i) «gestione in orbita»: attività di controllo effettivo sull'oggetto spaziale, destinato ad essere collocato in orbita, la quale inizia con la separazione dal lanciatore e ha termine con la conclusione dell'operatività dell'oggetto spaziale, con l'esecuzione delle manovre di deorbitazione e delle attività di passivazione dell'oggetto, con la perdita del controllo sull'oggetto o con il suo rientro nell'atmosfera;

l) «oggetto spaziale»: l'oggetto spaziale, ciascuno dei suoi elementi, il veicolo di lancio e ciascuno degli elementi di quest'ultimo;

m) «operatore spaziale» od «operatore»: persona fisica o giuridica che conduce, o intende condurre, sotto la propria responsabilità, attività spaziali;

n) «rientro»: attività finalizzata al rientro, compreso il tentativo di rientro, di un oggetto dallo spazio extra-atmosferico sulla Terra;

o) «Stato di lancio»: lo Stato definito dall'articolo I, lettera *c)*, della Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 5 maggio 1976, n. 426;

p) «terzo»: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa da quelle che partecipano all'attività spaziale. Non sono terzi i contraenti e sub-contraenti dell'operatore;

q) «territorio italiano»: le aree terrestri e marittime sottoposte alla sovranità dello Stato, comprese le acque interne e territoriali, lo spazio aereo nazionale, le navi e gli aeromobili di nazionalità italiana, le stazioni spaziali italiane nonché le installazioni sottoposte alla giurisdizione o al controllo dello Stato, anche in forza di trattati internazionali;

r) «previsione dei rischi connessi con i fenomeni naturali o di origine antropica»: l'insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti provvisti di competenza scientifica, tecnica e amministrativa, dirette all'identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di allertamen-

to del Servizio nazionale della protezione civile e, ove possibile, di pianificazione di protezione civile;

s) «prevenzione dei rischi connessi con i fenomeni naturali o di origine antropica»: l'insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione di cui alla lettera *r)*.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ SPAZIALI DA PARTE DI OPERATORI SPAZIALI

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle attività spaziali condotte da operatori di qualsiasi nazionalità nel territorio italiano nonché alle attività spaziali condotte da operatori nazionali al di fuori del territorio italiano.

Art. 4.

Obbligo di autorizzazione per l'esercizio di attività spaziali

1. Le attività spaziali di cui all'articolo 3 sono soggette ad autorizzazione.

2. L'autorizzazione può avere ad oggetto una singola attività spaziale o più attività spaziali dello stesso tipo o più attività spaziali di tipo diverso tra loro interconnesse. Nel caso di lancio di più satelliti facenti parte di una medesima costellazione è rilasciata un'autorizzazione unica.

3. L'autorizzazione è subordinata al rimborso dei costi di istruttoria e al versamento di un contributo, determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *b)*, avuto riguardo alla tipologia dei soggetti richiedenti, alle finalità della missione, al dimensionamento della stessa e al livello di rischio.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano se l'attività spaziale è svolta sulla base di autorizzazione rilasciata da uno Stato estero, riconosciuta dallo Stato italiano in base a un trattato internazionale.

5. Fuori dei casi di cui al comma 4, l'autorizzazione di cui al comma 1 può essere sostituita dal riconoscimento dell'autorizzazione rilasciata da uno Stato estero secondo criteri equivalenti a quelli previsti dalla presente legge. Il riconoscimento è disposto, a domanda dell'operatore, dall'Autorità responsabile ed è subordinato al versamento di un contributo di importo non superiore al 50 per cento di quello determinato ai sensi del comma 3. Il procedimento è concluso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

6. Le somme derivanti dai contributi di cui ai commi 3 e 5 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al Fondo di cui all'articolo 23.

Art. 5.

Requisiti oggettivi per l'esercizio di attività spaziali

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 4 è subordinata al possesso dei requisiti oggettivi di idoneità tecnica definiti ai sensi dell'articolo 13, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri:

a) sicurezza delle attività spaziali in tutte le loro fasi e i loro aspetti, dalla progettazione dell'oggetto spaziale e delle sue componenti alla gestione delle attività spaziali, con previsione di una specifica analisi degli impatti sulla sicurezza nonché una valutazione relativa all'inquinamento luminoso e radioelettrico prodotto dagli oggetti spaziali e alla mitigazione degli effetti dei detriti spaziali, comprese le modalità per assicurarne l'eventuale rientro nell'atmosfera in modo sicuro e, ove possibile, controllato;

b) resilienza dell'infrastruttura satellitare rispetto ai rischi informatici, fisici e di interferenza, con conseguente capacità di identificare e gestire gli oggetti spaziali, rilevare gli incidenti, garantire il controllo dei diritti di accesso e assicurare la protezione degli assetti, in particolare attraverso misure di crittografia, operazioni di *back up* e *patch*, prove tecniche e gestione degli incidenti;

c) sostenibilità ambientale delle attività spaziali attraverso la verifica dell'impronta ambientale di tutte le attività svolte durante l'intero ciclo di vita dell'oggetto spaziale, dalle fasi di progettazione, sviluppo e produzione alle fasi operative e di fine vita.

Art. 6.

Requisiti soggettivi generali

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 4 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

a) requisiti generali di condotta previsti dall'articolo 94 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

b) capacità professionali e tecniche idonee a condurre le attività per le quali si richiede l'autorizzazione;

c) adeguata solidità finanziaria, commisurata ai rischi associati all'attività spaziale da condurre e alla dimensione aziendale. Per le *start-up*, le microimprese e le piccole e medie imprese la solidità finanziaria è valutata considerando anche la presenza di investitori istituzionali, il supporto di programmi di finanziamento pubblico o privato e la partecipazione a incubatori o acceleratori di impresa riconosciuti;

d) stipulazione di un contratto assicurativo a copertura dei rischi di sinistro, secondo le disposizioni dell'articolo 21 e nei tempi di cui all'articolo 7, comma 9;

e) disponibilità di un servizio di prevenzione delle collisioni, in proprio o provvisto da un fornitore abilitato sulla base dei requisiti definiti con i decreti di cui all'articolo 13.

Art. 7.

Procedimento di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività spaziali

1. La richiesta di autorizzazione all'esercizio di attività spaziali è presentata all'Autorità responsabile per il tramite dell'Agenzia. Ricevuta la richiesta, l'Agenzia provvede entro sessanta giorni agli accertamenti necessari ai sensi degli articoli 5 e 6, comunicando l'esito degli stessi, unitamente ai relativi atti, all'Autorità responsabile per il prosieguo dell'istruttoria. L'Agenzia può effettuare accessi o ispezioni per verificare il possesso dei requisiti tecnici dichiarati nonché la sussistenza e l'idoneità degli apparati e dei sistemi di gestione, limitatamente a quanto strettamente strumentale all'attività spaziale da autorizzare. In tali casi, il termine per la conclusione del procedimento è sospeso sino a un periodo massimo complessivo non superiore a trenta giorni.

2. L'Agenzia o l'Autorità responsabile possono chiedere l'integrazione della documentazione tecnica e amministrativa depositata. Dalla data della richiesta di integrazione fino alla data della trasmissione della documentazione integrativa rimane sospeso il termine di cui al comma 7.

3. In caso di esito negativo dell'accertamento di cui al comma 1, l'Agenzia non procede a ulteriori attività istruttorie e formula una proposta all'Autorità responsabile, la quale adotta il provvedimento finale e lo comunica tempestivamente al richiedente.

4. In caso di esito positivo degli accertamenti tecnici, l'Agenzia trasmette gli atti all'Autorità responsabile, al Ministero della difesa e alla segreteria del COMINT. Il COMINT, integrato per l'esame delle richieste di autorizzazione di cui al presente articolo dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o da un suo delegato, svolge l'istruttoria anche in relazione agli aspetti di cui al comma 8 e può sentire altre amministrazioni interessate all'attività spaziale oggetto della richiesta di autorizzazione, non rappresentate nell'ambito del COMINT medesimo, nonché gli organismi di informazione per la sicurezza, di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

5. Salvo quanto previsto dal comma 6, nel caso in cui il COMINT ritenga non sussistenti le ipotesi di cui al comma 8, formula la proposta di autorizzazione, indicando i diritti e gli obblighi dell'operatore ed eventuali prescrizioni tecniche in relazione ai requisiti di cui agli articoli 5 e 6, all'Autorità responsabile, che provvede nel termine di cui al comma 7 del presente articolo.

6. Nel caso in cui il COMINT ritenga sussistenti le ipotesi di cui al comma 8 ovvero nel caso in cui una o più delle amministrazioni componenti il medesimo Comitato richiedano che la proposta sia sottoposta alla deliberazione del Consiglio dei ministri, il COMINT formula la proposta di autorizzazione o di diniego dell'autorizzazione e predispone lo schema di provvedimento per la deliberazione del Consiglio dei ministri.

7. La decisione sulla domanda di autorizzazione è adottata dall'Autorità responsabile entro il termine massimo complessivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda.

8. L'autorizzazione è negata nei seguenti casi:

a) se l'esercizio dell'attività spaziale è suscettibile di costituire o agevolare un pregiudizio attuale o potenziale per gli interessi essenziali della difesa, della sicurezza nazionale e della continuità delle relazioni internazionali o per la protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali o per la protezione cibernetica o la sicurezza informatica nazionali;

b) se sussistono legami tra l'operatore spaziale da autorizzare e altri Stati o territori terzi che, tenuto conto anche delle posizioni ufficiali dell'Unione europea, non si conformano ai princìpi di democrazia o dello Stato di diritto o minacciano la pace e la sicurezza internazionali o sostengono organizzazioni criminali o terroristiche o soggetti ad esse comunque collegati;

c) se lo scopo dell'attività spaziale è in contrasto con un interesse fondamentale della Repubblica.

9. Il provvedimento di autorizzazione indica i diritti e gli obblighi dell'operatore e stabilisce, se necessario, le prescrizioni da ottemperare per la mitigazione del rischio, anche in relazione all'acquisizione dei nulla osta di sicurezza di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, qualora necessari per l'esercizio dell'attività spaziale. Esso stabilisce altresì la data entro cui l'operatore deve dare inizio all'attività, la data entro cui l'operatore deve procedere alla stipulazione di un contratto assicurativo a copertura dei rischi di sinistro, secondo le disposizioni dell'articolo 21, comunque prima dell'inizio dell'attività spaziale autorizzata, e la durata dell'autorizzazione, che può essere prorogata su istanza dell'operatore, previo accertamento della permanenza dei requisiti e delle condizioni che ne hanno consentito il rilascio.

10. All'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, dopo le parole: «ove nominati,» sono inserite le seguenti: «dall'Autorità delegata di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124,».

Art. 8.

Modifica dell'autorizzazione per ragioni sopravvenute

1. L'operatore spaziale, se viene a conoscenza del fatto che si è verificato o che può verificarsi un mutamento sostanziale delle circostanze rispetto a quelle esistenti al momento del rilascio dell'autorizzazione, chiede all'Autorità responsabile la modifica dei termini e delle condizioni dell'autorizzazione stessa. In questo caso si applica la procedura di cui all'articolo 7, ma i termini sono dimezzati. È parimenti dimezzato l'importo del contributo di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 7, 9, 10, 11 e 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Autorità responsabile, di propria iniziativa o su segnalazione di altra amministrazione competente, può modificare i termini e le condizioni dell'autorizzazione ovvero procedere alla sua revoca o al suo annullamento al fine di tutelare la difesa e la sicurezza nazionale o di

evitare un pericolo imminente. In tal caso non è richiesta la comunicazione di avvio del procedimento. Si applica quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, in ordine all'imposizione di prescrizioni per la prosecuzione o l'interruzione dell'attività spaziale in condizioni di sicurezza.

Art. 9.

Sospensione o decadenza dall'autorizzazione per mancata osservanza delle prescrizioni autorizzative

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, l'Autorità responsabile può sospendere l'autorizzazione all'esercizio delle attività spaziali o dichiarare la decadenza dell'avente diritto in caso di:

a) violazione da parte dell'operatore delle disposizioni della presente legge, degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea, delle condizioni o degli obblighi indicati nell'autorizzazione;

b) mancato rispetto del termine per l'avvio delle attività spaziali stabilito dall'autorizzazione;

c) mancata stipulazione di un contratto assicurativo a copertura dei rischi di sinistro entro il termine indicato nel provvedimento di autorizzazione;

d) modifica sostanziale della finalità delle attività spaziali oggetto di autorizzazione;

e) riduzione o cessazione, per qualsiasi causa, della garanzia assicurativa prestata, se non immediatamente ricostituita;

f) presentazione di documentazione o informazioni errate;

g) violazione delle prescrizioni e delle misure di cautela disposte per minimizzare i rischi per la sicurezza delle persone e dei beni, anche nella fase di rientro dell'oggetto spaziale nell'atmosfera, nonché per proteggere l'ambiente, tutelare la salute pubblica, gli interessi della sicurezza nazionale e la continuità delle relazioni internazionali;

h) perdita dei prescritti requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 21;

i) diniego del rilascio, revoca o sospensione di abilitazioni di sicurezza, ove necessarie per l'esercizio dell'attività spaziale.

2. Fatta eccezione per l'ipotesi di cui al comma 1, lettera *i)*, l'Autorità responsabile, prima di adottare una decisione di sospensione o decadenza, informa l'operatore, che, entro un termine appropriato indicato dall'Autorità stessa, può fornire spiegazioni e produrre documentazione.

3. Nella decisione di sospensione o decadenza, l'Autorità responsabile può imporre condizioni necessarie per la prosecuzione o l'interruzione delle attività spaziali in condizioni di sicurezza, anche ordinando all'operatore di adottare a sue spese misure appropriate per garantire l'osservanza di quanto stabilito dal comma 1, lettera *g)*. In casi eccezionali di necessità e urgenza, anche derivanti dall'adempimento di obblighi internazionali, l'Autorità responsabile può altresì trasferire il controllo delle attività spaziali a un altro operatore o a un soggetto pubblico per garantirne la continuazione o la cessazione.

4. Ogni onere derivante dalla sospensione, dalla revoca o dalla decadenza dell'autorizzazione è a carico dell'operatore.

Art. 10.

Trasferimento dell'attività spaziale o della proprietà dell'oggetto spaziale

1. Il trasferimento di una o più attività spaziali autorizzate ovvero il trasferimento della proprietà o della gestione o del controllo di un oggetto spaziale impiegato in attività spaziali sottoposte ad autorizzazione ai sensi della presente legge sono sottoposti ad autorizzazione dell'Autorità responsabile.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'autorizzazione è rilasciata secondo la procedura prevista dall'articolo 7. I termini del procedimento autorizzativo sono dimezzati. È parimenti dimezzato l'importo del contributo di cui all'articolo 4, comma 3.

3. Il presente articolo si applica anche alle attività spaziali svolte ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, salvo che l'autorizzazione al trasferimento concessa dallo Stato estero sia riconosciuta in Italia in base alle predette disposizioni.

Art. 11.

Autorità di vigilanza

1. L'Agenzia, sentiti il Ministero della difesa e gli organismi di informazione per la sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, per gli aspetti di rispettiva competenza, vigila sulle attività condotte dall'operatore per assicurarne la conformità alle disposizioni della presente legge, agli atti adottati in attuazione della legge medesima e alle condizioni e prescrizioni indicate nell'autorizzazione.

2. L'Agenzia ha accesso ai documenti e alle informazioni in possesso dell'operatore e del proprietario dell'oggetto spaziale, se diverso dall'operatore, relativi all'attività spaziale autorizzata e all'oggetto spaziale eventualmente lanciato nell'ambito di tale attività; può chiedere ulteriori informazioni all'operatore e al proprietario dell'oggetto spaziale, se diverso dall'operatore, nonché condurre ispezioni nei locali e nei siti utilizzati o da utilizzare per l'attività spaziale, nel rispetto della normativa vigente. I dati, le informazioni e i documenti raccolti sono trattati e conservati nel rispetto delle esigenze di confidenzialità e segretezza e nel rispetto delle disposizioni per la tutela delle informazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, e sono esclusi dal diritto di accesso ai sensi del capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. L'Agenzia è altresì referente del Servizio nazionale della protezione civile per le informazioni necessarie per il Comitato operativo nazionale di cui all'articolo 14 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nel caso in cui sia previsto il rientro di detriti spaziali, ai fini del relativo monitoraggio.

4. L'operatore e il proprietario dell'oggetto spaziale cooperano con l'Agenzia. A tale fine forniscono le infor-

mazioni e i documenti richiesti e adottano le misure necessarie per consentire lo svolgimento delle ispezioni di cui al comma 2.

5. L'operatore spaziale comunica all'Agenzia con almeno trenta giorni di preavviso la data di inizio di ciascuna operazione spaziale e trasmette ogni sei mesi all'Agenzia stessa una relazione sul suo svolgimento.

Art. 12.

Sanzioni amministrative e penali

1. L'operatore spaziale e il proprietario dell'oggetto spaziale che non forniscono le informazioni o i documenti richiesti o non adottano le misure necessarie per consentire le ispezioni, ostacolando l'attività di vigilanza, sono assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 150.000 a euro 500.000. Nella determinazione dell'ammontare della sanzione si applicano i criteri previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. All'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 provvede l'Agenzia. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati al Fondo di cui all'articolo 23.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'operatore che esercita un'attività spaziale senza avere conseguito l'autorizzazione o successivamente alla sua scadenza è punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 20.000 a euro 50.000.

Art. 13.

Disposizioni attuative

1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, acquisito il parere del Consiglio di Stato, sentiti il COMINT, l'Agenzia spaziale italiana, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e, ove nominata, l'Autorità delegata di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, in coerenza con gli esiti delle attività condotte nel medesimo settore nell'ambito di iniziative internazionali, sono definiti:

a) le condizioni e i requisiti per assicurare un livello elevato di sicurezza, resilienza e sostenibilità dell'attività spaziale secondo quanto previsto dall'articolo 5;

b) l'importo del contributo dovuto per il rilascio dell'autorizzazione e i criteri per la determinazione del rimborso dei costi istruttori posti a carico dei richiedenti nell'ambito dei procedimenti di cui agli articoli 4, 8 e 10, nonché le modalità di corresponsione del contributo, nel rispetto dei princìpi di ragionevolezza e proporzionalità, con la previsione di esenzioni o riduzioni in ragione delle finalità scientifiche dell'attività spaziale o della dimensione economica dell'operatore;

c) la documentazione da presentare a corredo della domanda di autorizzazione secondo la procedura di cui all'articolo 7;

d) i procedimenti per l'applicazione e i criteri di graduazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge;

e) le eventuali ulteriori modalità relative all'esercizio delle funzioni di vigilanza previste dalla presente legge;

f) i requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *b)*, *c)* ed *e)*, con la possibilità di criteri differenziati per le *start-up* e per le piccole e medie imprese, al fine di favorire l'innovazione e il loro ingresso nel mercato spaziale;

g) l'individuazione delle soglie di rischio ai fini della graduazione dei massimali assicurativi;

h) le modalità in base alle quali possono essere esercitate nel territorio nazionale le attività di ricezione, gestione, utilizzazione e diffusione di dati di origine spaziale;

i) le caratteristiche tecniche dei dati di origine spaziale di osservazione della Terra la cui ricezione, gestione, utilizzazione e diffusione, anche per fini commerciali, può essere sottoposta a divieti e limitazioni al fine di non pregiudicare gli interessi della sicurezza nazionale e della difesa, la politica estera e l'osservanza degli obblighi internazionali dello Stato italiano, nonché le finalità di previsione e prevenzione dei rischi connessi con i fenomeni naturali o di origine antropica.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata alle politiche spaziali e aerospaziali, ove nominata, e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le caratteristiche e i requisiti tecnici dello «spazioporto», inteso come sito della superficie terrestre le cui infrastrutture, strutture e apparecchiature sono appositamente dedicate al lancio o decollo, al rientro o atterraggio o a operazioni a terra o in volo di un sistema veicolo suborbitale od orbitale, nonché le modalità di svolgimento delle predette operazioni.

Art. 14.

Regolamentazione tecnica, vigilanza e controllo sulle attività spaziali

1. L'Agenzia, nel rispetto dei poteri di indirizzo, coordinamento, programmazione e vigilanza dell'Autorità responsabile, agisce come unica autorità di settore per la regolazione tecnica. L'Agenzia provvede alla regolamentazione delle specifiche tecniche. Il procedimento di approvazione delle predette specifiche tecniche è disciplinato dai decreti di cui all'articolo 13, nel rispetto dei princìpi di partecipazione e trasparenza.

TITOLO III
IMMATRICOLAZIONE DEGLI OGGETTI SPAZIALI

Art. 15.

Registro nazionale di immatricolazione degli oggetti spaziali lanciati nello spazio extra-atmosferico

1. Gli oggetti spaziali rispetto ai quali l'Italia risulta Stato di lancio, in base alla Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, fatta a New York il 14 gennaio 1975, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 12 luglio 2005, n. 153, o in base ad altre norme internazionali, sono immatricolati nel Registro nazionale di immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, istituito ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge n. 153 del 2005, di seguito denominato «Registro nazionale».

2. Ciascun oggetto spaziale è registrato mediante un codice alfanumerico composto da una lettera e tre cifre progressive precedute dall'identificativo nazionale «ITA».

3. Un oggetto spaziale lanciato nello spazio extra-atmosferico non può essere iscritto nel Registro nazionale se è iscritto nel registro di un altro Stato.

4. L'Agenzia cura la custodia e l'aggiornamento del Registro nazionale. Il Registro nazionale è pubblico e consultabile per via telematica.

5. L'Agenzia comunica le annotazioni effettuate nel Registro nazionale alla segreteria del COMINT e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che provvede agli adempimenti di carattere internazionale previsti dalla Convenzione di cui al comma 1.

Art. 16.

Informazioni per l'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico

1. L'operatore comunica all'Agenzia le seguenti informazioni di cui all'articolo IV della Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, fatta a New York il 14 gennaio 1975, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 12 luglio 2005, n. 153:

a) il nome dello Stato o degli Stati di lancio;

b) un'appropriata denominazione dell'oggetto spaziale;

c) il numero del designatore internazionale dell'oggetto spaziale;

d) la data, il territorio o il luogo del lancio;

e) i parametri orbitali basici dell'oggetto spaziale, compresi il periodo nodale, l'inclinazione, l'apogeo e il perigeo;

f) la funzione generale dell'oggetto spaziale.

2. L'operatore, inoltre, comunica all'Agenzia le seguenti informazioni addizionali:

a) il lanciatore e l'orario del lancio, espresso in tempo coordinato universale (UTC);

b) la longitudine sull'orbita geostazionaria, se appropriata;

c) il proprietario, il costruttore dell'oggetto spaziale lanciato e l'indirizzo *web* per ottenere informazioni ufficiali;

d) se l'oggetto è parte di una costellazione di satelliti;

e) ogni altra informazione utile relativa al funzionamento dell'oggetto spaziale o alla fine della missione, compresi l'abbandono dell'orbita terrestre o il rientro dell'oggetto spaziale medesimo;

f) l'eventuale data del trasferimento della gestione o della proprietà di un oggetto spaziale immatricolato nel Registro nazionale ad altro operatore o proprietario;

g) ogni altra informazione che l'Agenzia ritenga necessario richiedere, anche in considerazione dell'evoluzione della normativa e delle pratiche internazionali relative all'immatricolazione dell'oggetto spaziale.

3. L'operatore indica gli estremi del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività spaziale.

Art. 17.

Registro complementare

1. L'Agenzia cura la tenuta di un Registro complementare per l'iscrizione degli oggetti spaziali non immatricolati in Italia di cui un operatore di nazionalità italiana acquisisca la gestione o la proprietà, in orbita o su un corpo celeste, ai sensi dell'articolo 10, comma 1.

2. L'operatore di cui al comma 1 comunica all'Agenzia, entro trenta giorni dall'inizio della gestione in orbita o dall'acquisto della proprietà dell'oggetto spaziale, secondo la procedura di cui all'articolo 10, le seguenti informazioni:

a) il titolo e la data del trasferimento della gestione o della proprietà dell'oggetto spaziale;

b) l'identificazione del nuovo operatore o del proprietario;

c) l'eventuale modifica nella posizione orbitale dell'oggetto spaziale;

d) l'eventuale modifica nella funzione dell'oggetto spaziale;

e) gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività spaziale, se applicabile, e dell'immatricolazione nel registro dello Stato appropriato.

TITOLO IV
RESPONSABILITÀ DEGLI OPERATORI SPAZIALI E DELLO STATO

Art. 18.

Responsabilità civile

1. L'operatore è responsabile dei danni cagionati in conseguenza delle attività spaziali condotte.

2. L'operatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni cagionati a terzi sulla superficie terrestre nonché agli aeromobili in volo e alle persone e cose che si trovano a bordo di questi ultimi. La responsabilità è esclusa

solo se l'operatore prova che i danni sono stati causati, in via esclusiva e con dolo, da un terzo estraneo all'operazione spaziale e che il fatto del terzo non poteva essere impedito, ovvero se prova che i danni sono stati causati esclusivamente dal danneggiato. Se il fatto colposo del danneggiato ha concorso a cagionare il danno, si applica l'articolo 1227 del codice civile.

3. Nei casi previsti dal comma 2, l'operatore autorizzato risponde del danno fino al limite di cui all'articolo 21, commi 1 e 2.

4. L'operatore decade dal beneficio del limite previsto dal comma 3 se non è munito di autorizzazione o ha violato gli obblighi indicati nel provvedimento di autorizzazione, se ha cagionato il danno con dolo o colpa grave o se ha violato gli obblighi previsti dall'articolo 21.

5. La responsabilità dell'operatore per i danni causati a soggetti che hanno partecipato a qualsiasi titolo all'attività spaziale è disciplinata dal codice civile.

Art. 19.

Danni di cui lo Stato è chiamato a rispondere in forza di convenzioni internazionali

1. Lo Stato italiano, chiamato a rispondere da uno Stato estero, sulla base della responsabilità internazionale prevista dalla Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 5 maggio 1976, n. 426, o di altre norme internazionali, esercita l'azione di rivalsa nei confronti dell'operatore spaziale che ha cagionato danni a persone o a cose, entro ventiquattro mesi dall'avvenuto adempimento delle obbligazioni risarcitorie.

2. In caso di danni cagionati a terzi sulla superficie terrestre nonché agli aeromobili in volo e alle persone e cose che si trovano a bordo di questi ultimi, l'azione di rivalsa di cui al comma 1 è esercitata fino al limite di cui all'articolo 21, commi 1 e 2, salvo che ricorrano le condizioni previste dall'articolo 18, comma 4.

Art. 20.

Danni causati nel territorio italiano da Stati di lancio stranieri

1. Le persone danneggiate nel territorio italiano da attività spaziali per le quali è responsabile uno Stato straniero, in forza della Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 5 maggio 1976, n. 426, o di altre norme internazionali, possono presentare denunzia di sinistro e istanza di risarcimento allo Stato italiano, entro sei mesi dal verificarsi del danno o da quando gli effetti sono emersi, allegando ogni documento utile a comprovare la sussistenza del danno, il suo ammontare e la riconducibilità dello stesso a fatti derivanti da attività spaziali.

2. Se lo Stato italiano, sulla base della documentazione ricevuta, ha chiesto e ottenuto dallo Stato straniero il risarcimento dei danni di cui al comma 1, corrisponde le relative somme alle persone danneggiate che hanno presentato denunzia.

3. Se lo Stato italiano, cui è stato tempestivamente denunziato il danno, non ha avanzato domanda di risarcimento dei danni di cui al comma 1, nei termini previsti dalle norme applicabili del diritto internazionale, o se tale richiesta è rimasta totalmente o parzialmente insoddisfatta, le persone fisiche e giuridiche italiane possono proporre domanda di risarcimento del danno subito nel territorio italiano, direttamente nei confronti dello Stato italiano, entro cinque anni decorrenti dalla scadenza del termine concesso allo Stato italiano per presentare la domanda di risarcimento o dalla comunicazione avente a oggetto l'esito della denunzia.

4. Possono ottenere dallo Stato italiano il risarcimento dei danni subiti da operazioni spaziali per le quali è responsabile uno Stato estero, in forza della Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali o di altre norme internazionali, nella misura in cui lo Stato italiano ha chiesto e ottenuto il risarcimento dei danni predetti da parte dello Stato di lancio:

a) le persone fisiche e giuridiche italiane, per danni subiti fuori del territorio italiano;

b) le persone fisiche e giuridiche straniere, per danni subiti nel territorio italiano.

5. I commi 3 e 4 non si applicano se i danneggiati hanno direttamente adìto i tribunali o gli organi amministrativi dello Stato estero per chiedere il risarcimento dei danni.

6. Quando la domanda di risarcimento del danno subìto nel territorio italiano è presentata direttamente allo Stato italiano ai sensi del comma 3, il risarcimento non è dovuto se risulta provato che i danni sono stati cagionati esclusivamente da colpa del danneggiato. Se il fatto colposo del danneggiato ha concorso a cagionare il danno, si applica l'articolo 1227 del codice civile.

Art. 21.

Obbligo di garanzia assicurativa o altra garanzia finanziaria

1. Gli operatori autorizzati stipulano contratti assicurativi o altra idonea garanzia finanziaria a copertura dei danni derivanti dall'attività spaziale con massimale pari a 100 milioni di euro per ciascun sinistro.

2. Con i decreti di cui all'articolo 13 possono essere individuate fino a tre fasce di rischio cui si applicano massimali gradatamente inferiori, in considerazione del dimensionamento dell'attività spaziale, delle documentate pregresse esperienze nelle attività spaziali, del livello orbitale in cui gli oggetti spaziali si muovono nonché della durata e della tipologia dell'attività spaziale. Il massimale non è comunque inferiore a 50 milioni di euro o, nel caso di operatore autorizzato che persegue esclusiva finalità di ricerca o che è qualificato come *start-up* innovativa, a 20 milioni di euro per ciascun sinistro.

3. Le imprese di assicurazione e i prestatori della garanzia finanziaria di cui al comma 1 possono offrire la copertura del danno sia assumendo direttamente l'intero rischio, sia in coassicurazione, sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese. In quest'ultimo caso,

il consorzio deve essere registrato e approvato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che ne valuta la stabilità.

4. Il terzo danneggiato ha azione diretta contro l'assicuratore per il risarcimento del danno subìto.

5. L'assicuratore non può opporre al terzo danneggiato alcuna causa di risoluzione né di nullità del contratto avente effetto retroattivo ed è tenuto a risarcire il danno anche se derivato da dolo dell'operatore o dei suoi dipendenti e preposti, purché questi abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, l'assicuratore può opporre al terzo danneggiato tutte le eccezioni opponibili all'operatore nonché quelle che l'operatore medesimo potrebbe opporre al danneggiato.

7. Nei casi previsti dal comma 5, l'assicuratore ha azione di rivalsa contro l'operatore per la somma pagata al terzo danneggiato.

TITOLO V
MISURE PER L'ECONOMIA DELLO SPAZIO

Capo I
PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

Art. 22.

Piano nazionale per l'economia dello spazio

1. Al fine di promuovere l'economia dello spazio al livello nazionale, in coerenza con il Documento strategico di politica spaziale nazionale, con il Documento di visione strategica dello spazio dell'Agenzia spaziale italiana e con il piano triennale di attività della medesima Agenzia nonché tenuto conto di tutte le iniziative strategiche di livello nazionale e internazionale e in coordinamento con gli strumenti di finanziamento esistenti in sede nazionale ed europea, la Struttura di coordinamento del COMINT elabora, in collaborazione con l'Agenzia e sentiti il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'università e della ricerca, e successivamente aggiorna con cadenza biennale il Piano nazionale per l'economia dello spazio.

2. Il Piano e i suoi aggiornamenti periodici sono approvati dal COMINT.

3. Il Piano ha durata non inferiore a cinque anni e, comunque, contiene disposizioni programmatiche riferite a un periodo temporale tale da garantire un'efficace integrazione e sincronia con i cicli di programmazione previsti in sede europea e con i tempi di realizzazione delle missioni satellitari di interesse nazionale.

4. Il Piano contiene:

a) l'analisi, la valutazione e la quantificazione dei fabbisogni di innovazione e di incremento delle capacità produttive funzionali allo sviluppo dell'economia nazionale dello spazio;

b) l'analisi del quadro delle esigenze istituzionali relative ai servizi basati sull'uso di tecnologie spaziali suscettibili di valorizzazione commerciale, anche per il tramite della sistematizzazione dei rapporti con i soggetti istituzionali portatori di interessi in relazione al negoziato per la definizione dei partenariati pubblici da costituire e delle caratteristiche degli interventi di rispettivo interesse e competenza;

c) i criteri per la programmazione, la valutazione preliminare, il controllo e il monitoraggio, ai sensi dell'articolo 175 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, delle iniziative di partenariato pubblico-privato comprese nel Piano;

d) la definizione delle sinergie attivabili tra i diversi strumenti di finanziamento e di intervento utili allo sviluppo dell'economia dello spazio, anche attraverso un'analisi preventiva di impatto che motivi analiticamente e quantitativamente l'efficacia di ognuno di essi;

e) la definizione di politiche e misure specifiche di sviluppo delle competenze e delle capacità per le piccole e medie imprese e le *start-up*;

f) l'allocazione delle risorse disponibili, anche a valere su più fonti di finanziamento, tra le diverse iniziative previste dal Piano, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico-finanziario e la traslazione del rischio operativo agli operatori economici coinvolti nelle iniziative di partenariato pubblico-privato;

g) l'identificazione delle possibili ulteriori risorse pubbliche, di provenienza nazionale ed europea, e private, da destinare alle iniziative previste dal Piano;

h) i criteri per il monitoraggio e la verifica delle iniziative finanziate e dei relativi impatti, con cadenza quinquennale;

i) la definizione di progetti formativi e di orientamento alle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM), al fine di stimolare l'interesse delle nuove generazioni verso i progetti spaziali e le figure professionali coinvolte.

Art. 23.

Fondo per l'economia dello spazio

1. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un fondo, denominato «Fondo per l'economia dello spazio», con la dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2025. Al Fondo sono altresì destinati i proventi di cui agli articoli 4, comma 6, 8, comma 1, 10 e 12, comma 2.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate a promuovere, in coerenza con i contenuti del Piano di cui all'articolo 22, l'innovazione tecnologica, lo sviluppo produttivo e la valorizzazione commerciale delle attività nazionali nel settore dell'economia dello spazio, in sinergia con le azioni e con le infrastrutture spaziali nazionali, comprese quelle alla cui realizzazione lo Stato italiano partecipa nell'ambito di iniziative di collaborazione internazionale.

3. Le iniziative ammissibili al finanziamento da parte del Fondo di cui al comma 1 consistono in contributi a fondo perduto nel limite massimo del 70 per cento della dotazione del Fondo o in operazioni finanziarie, o in una combinazione tra le due tipologie di misure, in coerenza

con i contenuti del Piano di cui all'articolo 22. I criteri per l'intervento e il funzionamento del Fondo sono definiti con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per la parte di competenza, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'università e della ricerca, anche valorizzando gli strumenti di incentivazione esistenti o prevedendo forme di partenariato pubblico-privato, anche di natura istituzionale. Al fine di garantire l'invarianza degli effetti derivanti dal presente comma sui saldi di finanza pubblica, resta ferma l'applicazione delle regole dell'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat).

4. Per le attività funzionali alla redazione e al monitoraggio dell'attuazione del Piano nazionale per l'economia dello spazio nonché alla gestione, al monitoraggio, al controllo e alla successiva analisi delle iniziative da finanziare a valere sulla dotazione del Fondo di cui al comma 1, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* può attivare iniziative di assistenza tecnica e di supporto tecnico-operativo specialistico, nel limite massimo di spesa del 3 per cento della dotazione annua del Fondo.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante riduzione, in misura pari a 110 milioni di euro per l'anno 2025, del Fondo di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al fine di garantire la compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE SPAZIALI E DI APPALTI NEL SETTORE SPAZIALE NONCHÉ NORME FINALI

Art. 24.

Princìpi in materia di economia dello spazio e di infrastrutture spaziali

1. Lo Stato promuove lo sviluppo dell'attività spaziale quale fattore promettente di crescita economica, favorendo, in particolare, la ricerca, la produzione e il commercio in orbita terrestre bassa.

2. L'accesso ai dati, ai servizi e alle risorse delle infrastrutture spaziali nazionali è garantito in modo equo e non discriminatorio, anche al fine di contribuire a uno sviluppo sostenibile e di sfruttare il potenziale dello spazio extra-atmosferico nella gestione delle risorse ambientali e degli effetti locali del cambiamento climatico, nella facilitazione delle telecomunicazioni e della gestione logistica e nelle attività di previsione e prevenzione dei rischi connessi con i fenomeni naturali o di origine antropica.

3. Nella gestione dei servizi commerciali forniti dalle infrastrutture spaziali di osservazione della Terra sono favorite, ove possibile, soluzioni di partenariato pubblico-privato che consentano una remunerazione almeno sufficiente ad assicurare la manutenzione dell'infrastruttura. Al fine di garantire l'invarianza degli effetti derivanti dal presente comma sui saldi di finanza pubblica, resta ferma l'applicazione delle regole dell'Eurostat.

Art. 25.

Riserva di capacità trasmissiva nazionale

1. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* provvede alla costituzione di una riserva di capacità trasmissiva nazionale attraverso comunicazioni satellitari, utilizzando, al fine di garantire la massima diversificazione nonché la sicurezza nazionale, sia satelliti sia costellazioni in orbita geostazionaria, media e bassa, gestiti esclusivamente da soggetti appartenenti all'Unione europea o all'Alleanza atlantica, anche in modo da assicurare un adeguato ritorno industriale per il sistema Paese.

2. La riserva di capacità trasmissiva nazionale attraverso comunicazioni satellitari è finalizzata a garantire, in situazioni critiche o di indisponibilità delle principali dorsali di interconnessione delle reti terrestri, un instradamento alternativo e con velocità di trasmissione adeguata alle comunicazioni tra nodi di rete strategici per applicazioni di natura governativa o di interesse nazionale, ivi comprese le funzionalità e le comunicazioni del *cloud* nazionale.

3. In coerenza con i contenuti del Piano di cui all'articolo 22, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sentito il COMINT, promuove:

a) studi di fattibilità per una capacità di archiviazione di dati su satellite, finalizzata alla protezione di informazioni di particolare valore strategico nazionale, quali chiavi crittografiche per situazioni critiche (*geo disaster recovery*);

b) attività volte alla definizione dei requisiti tecnici, funzionali e di sicurezza per la fornitura dei servizi della riserva di capacità trasmissiva nazionale attraverso comunicazioni satellitari, alla definizione dei criteri per la selezione dei soggetti che realizzeranno le relative infrastrutture terrestri e spaziali e alla definizione del valore complessivo di un'eventuale gara per l'aggiudicazione dei servizi.

4. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* svolge le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 26.

Iniziative per l'uso efficiente dello spettro radioelettrico per comunicazioni via satellite

1. In coerenza con i contenuti del Piano di cui all'articolo 22, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* promuove:

a) iniziative per l'uso avanzato dello spettro radioelettrico finalizzate, in attesa della pubblicazione di normative tecniche emesse dagli organismi internazionali a ciò preposti, all'adozione di modelli tecnici di coesistenza per la riduzione degli effetti di interferenza tra sistemi spaziali e sistemi terrestri;

b) lo studio e la definizione di criteri per la riduzione delle interferenze tra reti satellitari diverse operanti nel territorio nazionale, per consentirne uno sviluppo armo-

nizzato al crescere del traffico satellitare e dei nuovi servizi avanzati offerti;

c) studi e ricerche volti all'armonizzazione dei criteri di localizzazione dei *gate-ways* terrestri, volti a individuare aree con caratteristiche orografiche e di uso del suolo adatte a ospitare siti multipli in grado di garantire la simultanea operatività di stazioni terrestri, afferenti anche a costellazioni diverse, minimizzando l'interferenza aggregata verso stazioni terrestri e le aree di esclusione complessiva per i sistemi terrestri.

2. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, con uno o più decreti, definisce i criteri tecnici per lo svolgimento delle attività indicate alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1, ferme restando le competenze del Ministero della difesa in materia.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2025 e di 300.000 euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Art. 27.

Norme speciali in materia di appalti e sostegno per le imprese nel settore delle attività spaziali e delle tecnologie aerospaziali

1. Per agevolare l'accesso delle piccole e medie imprese agli affidamenti di contratti pubblici nel settore delle attività spaziali e delle tecnologie aerospaziali:

a) in caso di appalti non suddivisi in lotti, il bando di gara riserva, mediante subappalto obbligatorio, almeno il 10 per cento del valore del contratto alle *start-up* innovative e alle piccole e medie imprese. La stazione appaltante può derogare alla clausola di riserva di cui alla presente lettera solo quando non esistano nel settore di riferimento operatori economici, aventi la qualifica di *start-up* innovative o di piccole e medie imprese, idonei a soddisfare la predetta quota percentuale;

b) tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa può essere considerata dalla stazione appaltante la quota percentuale di esecuzione che l'aggiudicatario intende affidare a *start-up* innovative o a piccole e medie imprese in caso di ricorso al subappalto. La stazione appaltante garantisce che il criterio di cui alla presente lettera sia applicato nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e proporzionalità;

c) quando il subappalto è svolto da *start-up* innovative e da piccole e medie imprese, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite;

d) sul valore dei contratti di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 40 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai programmi spaziali di cui al regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale.

Art. 28.

Esclusioni dall'ambito di applicazione e relazioni con altri strumenti

1. La presente legge non si applica alle attività spaziali e a quelle correlate, condotte:

a) dal Ministero della difesa, comprese quelle inerenti alle fasi di predisposizione e di approntamento delle capacità, al fine di assicurare adeguati livelli di riservatezza nell'adempimento dei compiti istituzionali assegnati allo strumento militare;

b) dagli organismi di informazione per la sicurezza, di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

2. Resta ferma l'applicazione della disciplina in materia di esercizio dei poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale nonché per l'attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonché della legge 9 luglio 1990, n. 185, e del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221.

3. Al procedimento autorizzatorio previsto dagli articoli 7, 8 e 10 della presente legge non si applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 29.

Abrogazioni

1. La legge 25 gennaio 1983, n. 23, è abrogata.

2. I commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 della legge 12 luglio 2005, n. 153, sono abrogati.

Art. 30.

Legge penale applicabile

1. Agli effetti della legge penale, gli oggetti spaziali immatricolati in Italia sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera.

Art. 31.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della

Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservala e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 giugno 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2026):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia MELONI, e dal Ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo URSO (Governo MELONI I), il 10 settembre 2024.

Assegnato alla X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo), in sede referente, il 15 ottobre 2024, con il parere delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), II (Giustizia, *ex* articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III (Affari esteri e comunitari), IV (Difesa), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VI (Finanze), VII (Cultura, scienza e istruzione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), XIV (Politiche dell'Unione europea) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla Commissione X (Attività produttive, commercio e turismo), in sede referente, il 30 ottobre 2024; l'11 dicembre 2024; il 15 e il 22 gennaio 2025; il 18, 20, 25 e 27 febbraio 2025.

Esaminato in Aula il 3 e il 5 marzo 2025 ed approvato il 6 marzo 2025.

Senato della Repubblica (atto n. 1415):

Assegnato alla 9ª Commissione (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), in sede referente, il 12 marzo 2025, con il parere delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri e difesa), 4ª (Politiche dell'Unione europea), 5ª (Programmazione economica, bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla Commissione 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), in sede referente, il 19 e il 25 marzo 2025; l'1, il 2, l'8, il 15, il 16 e il 23 aprile 2025; il 6, il 7, il 13, il 14, il 20 e il 28 maggio 2025.

Esaminato in Aula e approvato definitivamente l'11 giugno 2025.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 (Riordino dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.)), come modificato dalla presente legge:

«Art. 21 *(Indirizzo e coordinamento in materia spaziale e aerospaziale).* — 1. Al fine di assicurare l'indirizzo e il coordinamento in materia spaziale e aerospaziale anche con riferimento ai servizi operativi correlati è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, di seguito denominato "Comitato".

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, individua il Ministro, anche senza portafoglio, ovvero il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle politiche spaziali e aerospaziali e l'ufficio della Presidenza del Consiglio responsabile delle attività di supporto, coordinamento e segreteria del Comitato.

3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro, anche senza portafoglio, o dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle politiche spaziali e aerospaziali, ed è composto dai Ministri della difesa, dell'interno, per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dai Ministri per il Sud e per gli affari europei, ove nominati, *dall'Autorità delegata di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124,* nonché dal Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. I citati Ministri possono delegare la loro partecipazione al Comitato ad un vice Ministro o ad un Sottosegretario di Stato competente per i rispettivi Dicasteri.

4. In merito agli specifici argomenti discussi dal Comitato, il Presidente, sentiti i componenti di cui al comma 3, può invitare a partecipare alla seduta Ministri o Sottosegretari di Stato di altri Dicasteri e rappresentanti di enti pubblici e privati la cui presenza sia utile all'espletamento delle funzioni del Comitato. Laddove convocato, il presidente dell'A.S.I. partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato con funzione di alta consulenza tecnico-scientifica. Ai soggetti invitati non spettano gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri per rimborsi di spese di missione si provvede nell'ambito delle risorse di ciascuna Amministrazione disponibili a legislazione vigente.

5. Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai componenti del Comitato non sono riconosciuti compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. Il Comitato, nell'ambito e a supporto dei compiti di alta direzione, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri, con le modalità definite da un proprio regolamento interno adottato nella sua prima seduta e tenendo conto degli indirizzi della politica estera nazionale e della politica dell'Unione europea nel settore spaziale e aerospaziale:

a) definisce gli indirizzi del Governo in materia spaziale e aerospaziale con riferimento anche alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alle ricadute sul settore produttivo, nonché in ordine alla predisposizione del Documento strategico di politica spaziale nazionale;

b) indirizza e supporta l'A.S.I. nella definizione di accordi internazionali e nelle relazioni con organismi spaziali internazionali;

c) approva il Documento strategico di politica spaziale nazionale che definisce la strategia politica e le linee di intervento finanziario per lo sviluppo di tecnologie industriali innovative e di servizi applicativi spaziali a favore della crescita economica del Paese;

d) assicura il coordinamento dei programmi e dell'attività dell'A.S.I. con i programmi e con le attività delle amministrazioni centrali e periferiche;

e) individua le linee prioritarie per la partecipazione ai programmi europei dell'Agenzia spaziale europea (E.S.A.) e per lo sviluppo degli accordi bilaterali e multilaterali;

f) definisce gli indirizzi per lo sviluppo di forme di sinergia e di cooperazione nel settore spaziale tra gli enti di ricerca, le amministrazioni pubbliche, le strutture universitarie e il mondo dell'impresa, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese di settore;

g) definisce gli indirizzi per le iniziative delle amministrazioni e dei soggetti pubblici interessati, individuati ai sensi della normativa vigente, e competenti nelle applicazioni e nei servizi spaziali, anche di pubblica responsabilità, nel rispetto dei rispettivi compiti e funzioni, favorendo sinergie e collaborazioni anche con soggetti privati, per la realizzazione di programmi applicativi di prevalente interesse istituzionale;

h) definisce le priorità di ricerca e applicative nazionali e gli investimenti pubblici del settore, incentivando le cooperazioni finanziarie e le sinergie tra soggetti pubblici e privati, al fine di promuovere, sviluppare e diffondere la ricerca scientifica e tecnologica applicata al settore spaziale e aerospaziale e lo sviluppo di servizi innovativi, nonché di favorire lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo italiano, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese;

i) definisce il quadro delle risorse finanziarie disponibili per l'attuazione delle politiche spaziali ed aerospaziali, secondo criteri di promozione e sviluppo di servizi satellitari innovativi di interesse pubblico, perseguendo obiettivi di sinergia delle risorse pubbliche e private, destinate alla realizzazione di infrastrutture spaziali e aerospaziali e nel rispetto di quanto previsto dalla lettera *h)*;

l) elabora le linee strategiche governative del settore spaziale e aerospaziale, promuovendo i necessari processi di internazionalizzazione delle capacità nazionali, individuando le esigenze capacitive nel settore spaziale e aerospaziale indicate dalle amministrazioni interessate, favorendo lo sviluppo e il potenziamento tecnologico delle piccole e medie imprese, l'utilizzo delle tecnologie spaziali e aerospaziali negli altri comparti dell'industria e dei servizi nazionali, nonché i trasferimenti di conoscenze dal settore della ricerca alle applicazioni commerciali e ai servizi di pubblica utilità con particolare riferimento ai settori dell'ambiente, del trasporto e delle telecomunicazioni;

m) promuove, sulla base delle condivise esigenze capacitive nel settore spaziale individuate dalle amministrazioni interessate, di cui alla lettera *l)*, specifici accordi di programma congiunti tra le amministrazioni interessate, che prevedano il finanziamento interministeriale di servizi applicativi, sistemi, infrastrutture spaziali;

n) effettua la valutazione globale dei ritorni e dei risultati dei programmi pluriennali per gli aspetti sociali, strategici ed economici;

o) promuove opportune iniziative normative per la realizzazione di nuovi servizi satellitari di interesse pubblico, in conformità alle norme dell'Unione europea;

p) promuove lo sviluppo dei programmi spaziali e aerospaziali che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale e di tipo duale, con particolare riferimento alle applicazioni per la sicurezza civile e militare, anche in raccordo con i programmi internazionali ed europei a valenza strategica;

q) predispone, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione alle Camere contenente l'illustrazione delle attività e dei risultati degli investimenti nel settore spaziale e aerospaziale;

r) promuove il trasferimento di conoscenze dal settore della ricerca ai servizi di pubblica utilità, con riferimento ai settori dell'ambiente, della gestione del territorio e della previsione e prevenzione delle calamità naturali e dei rischi derivanti dall'attività dell'uomo, nonché ai settori del trasporto e delle telecomunicazioni;

s) promuove misure volte a sostenere le domande e l'offerta di formazione in discipline spaziali e aerospaziali, tenendo conto annualmente del quadro delle iniziative promosse dalle università italiane.

7. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 6, il Comitato si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'A.S.I. e di eventuali altri esperti del settore, ivi compreso il settore industriale, nel limite massimo di cinque unità, selezionati secondo procedure obiettive e trasparenti, nel rispetto della normativa vigente, di gruppi di lavoro e di comitati di studio coordinati dall'A.S.I. Agli esperti e ai componenti dei gruppi di lavoro e dei comitati di studio non spettano gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri per rimborsi di spese di missione si provvede nell'ambito delle risorse di ciascuna Amministrazione disponibili a legislazione vigente, con esclusione dei soggetti privati, per i quali non sono previsti rimborsi a carico della finanza pubblica.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

— La legge 5 maggio 1976, n. 426, recante «Ratifica ed esecuzione dellaconvenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggettispaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 19 giugno 1976.

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'articolo 94 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici):

«Art. 94 *(Cause di esclusione automatica)*. — 1. È causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-*bis* del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdieces del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis*, 346-*bis*, 353, 353-*bis*, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;

e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

f) delitti di cui agli articoli 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter*.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;

g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. È altresì causa di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-*bis*, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-*bis* del medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:

a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;

e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;

f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;

g) del direttore tecnico o del socio unico;

h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

4. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

5. Sono altresì esclusi:

a) l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) l'operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;

c) in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

d) l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-*bis*, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-*bis*, comma 4, del regio decreto n. 267 del 1942 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;

e) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

f) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.

6. È inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

7. L'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto):

«Art. 1 *(Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri)* . — (*Omissis*).

2. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri determina i criteri per l'apposizione e l'opposizione del segreto ed emana le disposizioni necessarie per la sua tutela amministrativa, nonché quelle relative al rilascio e alla revoca dei nulla osta di sicurezza.

(*Omissis*).».

— Per il testo dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, come modificato dalla presente legge, si veda nelle note all'articolo 2.

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo degli articoli 7, 9, 10, 11 e 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

«Art. 7 *(Comunicazione di avvio del procedimento)*. — 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.».

«Art. 9 *(Intervento nel procedimento)*. — 1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.».

«Art. 10 *(Diritti dei partecipanti al procedimento)*. — 1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24;

b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.».

«Art. 11 *(Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento)*. — 1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.

1-*bis*. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.

2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. Gli accordi di cui al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3.

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

4-*bis*. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento.

5.».

«Art. 21-*quinquies (Revoca del provvedimento)*. — 1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

1-*bis*. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico.

1-*ter*.».

Note all'art. 11:

— Per il testo dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124 si veda nelle note all'articolo 7.

— Il capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) reca: «Norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.».

— Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile):

«Art. 14 *(Comitato operativo nazionale della protezione civile (Articolo 10 legge 225/1992; Articolo 5, commi 3 e 3-*ter *decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001)*. — 1. Al verificarsi delle emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo ovvero nella loro imminenza, al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale, il Capo del Dipartimento della protezione civile convoca il Comitato operativo nazionale della protezione civile, che opera nell'àmbito della Presidenza del Consiglio dei ministri e si riunisce presso il medesimo Dipartimento. Il Comitato può essere convocato, altresì, anche in occasione di esercitazioni di rilievo nazionale e per la condivisione delle strategie operative nell'ambito delle pianificazioni nazionali di protezione civile o in caso di interventi di emergenza e di primo soccorso all'estero ai sensi dell'articolo 29.

2.

3. Le modalità di funzionamento del Comitato operativo nazionale della protezione civile sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Il Comitato operativo nazionale della protezione civile è presieduto dal Capo del Dipartimento della protezione civile ed è composto da tre rappresentanti del Dipartimento stesso, nonché da rappresentanti delle componenti di cui all'articolo 4, designati, per le regioni e gli enti locali, dalla Conferenza unificata e delle strutture operative con valenza nazionale di cui all'articolo 13, che vengono individuate con il decreto di cui al comma 3. Nel caso in cui una struttura operativa sia anche componente, al Comitato operativo partecipa un rappresentante della componente di cui all'articolo 4. Tra i componenti del Comitato rientra inoltre il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

5. I rappresentanti di Amministrazioni dello Stato o delle strutture operative nazionali da esse dipendenti sono designati dai rispettivi Ministri e, su delega di questi ultimi, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza e nei confronti di enti, aziende autonome e amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile, rappresentando, in seno al Comitato, l'amministrazione o la struttura di appartenenza nel suo complesso. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate autorità regionali e locali di protezione civile interessate a specifiche situazioni di emergenza, nonché soggetti concorrenti di cui al comma 2 dell'articolo 13 e rappresentanti di altri enti o amministrazioni.

6. Per svolgere le funzioni all'interno del Comitato operativo nazionale della protezione civile sono nominati un rappresentante effettivo e un sostituto per ciascun componente individuato.».

Note all'art. 12:

— Si riporta il testo dell'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n, 689 (Modifiche al sistema penale):

«Art. 11 *(Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)*. — Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.».

Note all'art. 13:

— Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto):

«Art. 3 *(Autorità delegata)*. — 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ove lo ritenga opportuno, può delegare le funzioni che non sono ad esso attribuite in via esclusiva soltanto ad un Ministro senza portafoglio o ad un Sottosegretario di Stato, di seguito denominati "Autorità delegata".

(*Omissis*).».

Note all'art. 15:

— Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 12 luglio 2005, n. 153 (Adesione della Repubblicaitaliana alla Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nellospazio extra-atmosferico, fatta a New York il 14 gennaio 1975 e sua esecuzione), come modificato dalla presente legge:

«Art. 3 *(Registro nazionale di immatricolazione)*. — 1. È istituito il Registro nazionale di immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico.

2. (abrogato).

3. (abrogato).

4. (abrogato).

5. (abrogato).

6. (abrogato).».

Note all'art. 16:

— La legge 12 luglio 2005, n. 153, recante «Adesione della Repubblicaitaliana alla Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nellospazio extra-atmosferico, fatta a New York il 14 gennaio 1975 e sua esecuzione», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 1 agosto 2005.

Note all'art. 18:

— Si riporta il testo dell'articolo 1227 del codice civile:

«Art. 1227 *(Concorso del fatto colposo del creditore)*. — 1. Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

2. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.».

Note all'art. 19:

— Per i riferimenti alla legge 5 maggio 1976, n. 426 , si veda nelle note all'articolo 2.

Note all'art. 20:

— Per i riferimenti alla legge 5 maggio 1976, n. 426 si veda nelle note all'articolo 2.

— Per il testo dell'articolo 1227 del codice civile si veda nelle note all'articolo 18.

Note all'art. 22:

— Si riporta il testo dell'articolo 175 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici):

«Art. 175 *(Programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio)*. — 1. Le pubbliche amministrazioni adottano il programma triennale delle esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato.

2. Il ricorso al partenariato pubblico-privato è preceduto da una valutazione preliminare di convenienza e fattibilità. La valutazione si incentra sull'idoneità del progetto a essere finanziato con risorse private, sulle condizioni necessarie a ottimizzare il rapporto tra costi e benefici, sulla efficiente allocazione del rischio operativo, sulla capacità di generare soluzioni innovative, nonché sulla capacità di indebitamento dell'ente e sulla disponibilità di risorse sul bilancio pluriennale. A tal fine, la valutazione confronta la stima dei costi e dei benefici del progetto di partenariato, nell'arco dell'intera durata del rapporto, con quella del ricorso alternativo al contratto di appalto per un arco temporale equivalente.

3. Nei casi di progetti di interesse statale oppure di progetti finanziati con contributo a carico dello Stato, per i quali non sia già previsto che si esprima il CIPESS, gli enti concedenti interessati a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico-privato, il cui ammontare dei lavori o dei servizi sia di importo pari o superiore a 50 milioni di euro, richiedono parere non vincolante ai fini della valutazione preliminare di cui al comma 2, al Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), inviando contestualmente la documentazione anche al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Il Nars, previa acquisizione delle valutazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che devono essere espresse entro 25 giorni dalla richiesta, si pronuncia entro i successivi 20 giorni. Qualora l'ente concedente intenda discostarsi dal parere reso, è tenuto a darne adeguata motivazione, dando conto delle ragioni della decisione e indicando, in particolare, la modalità di contabilizzazione adottata. Il suddetto parere deve essere chiesto prima della pubblicazione del bando di gara in caso di progetto a iniziativa pubblica ovvero prima della dichiarazione di fattibilità in caso di progetto a iniziativa privata. Il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo la valutazione preliminare, può sottoporre lo schema di contratto ai pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, anche per la valutazione di profili diversi da quello della convenienza.

4.

5. L'ente concedente, sentito l'operatore economico, affida al RUP nominato ai sensi dell'articolo 15 le funzioni di responsabile unico del progetto di partenariato. Il responsabile coordina e controlla, sotto il profilo tecnico e contabile, l'esecuzione del contratto, verificando costantemente il rispetto dei livelli di qualità e quantità delle prestazioni.

6. L'ente concedente esercita il controllo sull'attività dell'operatore economico, verificando in particolare la permanenza in capo all'operatore economico del rischio operativo trasferito. L'operatore economico fornisce tutte le informazioni necessarie allo scopo, con le modalità stabilite nel contratto.

7. Il monitoraggio dei partenariati pubblici privati è affidato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che lo esercitano tramite l'accesso al portale sul monitoraggio dei contratti di partenariato pubblico privato istituito presso la Ragioneria generale dello Stato mediante il quale gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere le informazioni sui contratti stipulati che prevedono la realizzazione di opere o lavori, quale condizione di efficacia. Gli enti concedenti sono tenuti altresì a dare evidenza dei contratti di partenariato pubblico privato stipulati mediante apposito allegato al bilancio d'esercizio con l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) e del codice identificativo di gara (CIG), del valore complessivo del contratto, della durata, dell'importo del contributo pubblico e dell'importo dell'investimento a carico del privato.

8. Sul portale di cui al comma 7 sono pubblicati e aggiornati periodicamente le migliori prassi in materia di forme e caratteristiche tecniche di finanziamento di partenariato pubblico-privato più ricorrenti sul mercato.

9. Ai soli fini di contabilità pubblica, si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat a cui sono tenute le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

9-*bis*. Il DIPE, di concerto con l'ANAC e con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, approva contratti-tipo in materia di partenariato pubblico-privato, con riferimento ai contratti di cui alle Parti II, III, IV e V del presente Libro.».

Note all'art. 23:

— Si riporta il testo dell'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134:

«Art. 23 *(Fondo per la crescita sostenibile)*. — 1. Le presenti disposizioni sono dirette a favorire la crescita sostenibile e la creazione di nuova occupazione nel rispetto delle contestuali esigenze di rigore nella finanza pubblica e di equità sociale, in un quadro di sviluppo di nuova imprenditorialità, con particolare riguardo al sostegno alla piccola e media impresa e di progressivo riequilibrio socio-economico, di genere e fra le diverse aree territoriali del Paese.

2. Il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» (di seguito Fondo).

Il Fondo è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalità:

a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese, ad eccezione dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione riguardanti i settori del petrolio, del carbone e del gas naturale;

b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma;

c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

c-*bis*) interventi in favore di imprese in crisi di grande dimensione;

c-*bis*) la definizione e l'attuazione dei piani di valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata;

c-*ter*) interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, con decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo, avuto riguardo a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 ad eccezione del credito d'imposta. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano i termini, le modalità e le procedure, anche in forma automatizzata, per la concessione ed erogazione delle agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Agli oneri derivanti dalle convenzioni e contratti di cui al presente comma si applica quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo

31 marzo 1998, n. 123 e dall'articolo 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102.

3-*bis*. Gli obiettivi e le priorità del Fondo possono essere periodicamente aggiornati con la medesima procedura di cui al comma 3 sulla base del monitoraggio dell'andamento degli incentivi relativi agli anni precedenti.

3-*ter*. Per le finalità di cui al comma 2, lettera c-*bis*), possono essere concessi finanziamenti in favore di imprese di cui all'articolo 1, lettera *a)* del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, che presentano rilevanti difficoltà finanziarie ai fini della continuazione delle attività produttive e del mantenimento dei livelli occupazionali. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti. L'erogazione può avvenire anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere entro l'esercizio finanziario a valere sulla dotazione del Fondo.

3-*quater*. Per le finalità di cui al comma 2, lettera c-*ter*), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sulla base di apposita convenzione, delle società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, l'erogazione e il rimborso dei predetti finanziamenti.

4. Il Fondo può operare anche attraverso le due distinte contabilità speciali già intestate al Fondo medesimo esclusivamente per l'erogazione di finanziamenti agevolati che prevedono rientri e per gli interventi, anche di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione Europea o dalle regioni, ferma restando la gestione ordinaria in bilancio per gli altri interventi. Per ciascuna delle finalità indicate al comma 2 è istituita un'apposita sezione nell'ambito del Fondo.

5.

6. I finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo possono essere assistiti da garanzie reali e personali. È fatta salva la prestazione di idonea garanzia per le anticipazioni dei contributi.

7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono abrogate le disposizioni di legge indicate dall'allegato 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo.

8. Gli stanziamenti iscritti in bilancio non utilizzati nonché le somme restituite o non erogate alle imprese, a seguito dei provvedimenti di revoca e di rideterminazione delle agevolazioni concesse ai sensi delle disposizioni abrogate ai sensi del precedente comma, così come accertate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo alla contabilità speciale del Fondo, operativa per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le predette disponibilità sono accertate al netto delle risorse necessarie per far fronte agli impegni già assunti e per garantire la definizione dei procedimenti di cui al comma 11.

9. Limitatamente agli strumenti agevolativi abrogati ai sensi del comma 7, le disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nella titolarità del Ministero dello sviluppo economico e presso l'apposita contabilità istituita presso Cassa Depositi e Prestiti per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 203, lettera *f)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato di previsione dello stesso Ministero per la successiva assegnazione alla contabilità speciale del Fondo operativa per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le predette disponibilità sono accertate al netto delle risorse necessarie per far fronte agli impegni già assunti e per garantire la definizione dei procedimenti di cui al successivo comma 11. Le predette contabilità speciali continuano ad operare fino al completamento dei relativi interventi ovvero, ove sussistano, degli adempimenti derivanti dalle programmazioni comunitarie già approvate dalla UE alla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. Al fine di garantire la prosecuzione delle azioni volte a promuovere la coesione e il riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese, le disponibilità accertate e versate al Fondo ai sensi dei commi 8 e 9 del presente articolo, rivenienti da contabilità speciali o capitoli di bilancio relativi a misure di aiuto destinate alle aree sottoutilizzate sono utilizzate secondo il vincolo di destinazione di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

11. I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Note all'art. 27:

— Il regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE, è pubblicato nella G.U.U.E. del 12 maggio 2021, n. L 170.

Note all'art. 28:

— Si riporta il testo degli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto):

«Art. 4 *(Dipartimento delle informazioni per la sicurezza)*. — 1. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e l'Autorità delegata, ove istituita, si avvalgono del DIS per l'esercizio delle loro competenze, al fine di assicurare piena unitarietà nella programmazione della ricerca informativa del Sistema di informazione per la sicurezza, nonché nelle analisi e nelle attività operative dei servizi di informazione per la sicurezza.

3. Il DIS svolge i seguenti compiti:

a) coordina l'intera attività di informazione per la sicurezza, verificando altresì i risultati delle attività svolte dall'AISE e dall'AISI, ferma restando la competenza dei predetti servizi relativamente alle attività di ricerca informativa e di collaborazione con i servizi di sicurezza degli Stati esteri;

b) è costantemente informato delle operazioni di competenza dei servizi di informazione per la sicurezza e trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri le informative e le analisi prodotte dal Sistema di informazione per la sicurezza;

c) raccoglie le informazioni, le analisi e i rapporti provenienti dai servizi di informazione per la sicurezza, dalle Forze armate e di polizia, dalle amministrazioni dello Stato e da enti di ricerca anche privati; ferma l'esclusiva competenza dell'AISE e dell'AISI per l'elaborazione dei rispettivi piani di ricerca operativa, elabora analisi strategiche o relative a particolari situazioni; formula valutazioni e previsioni, sulla scorta dei contributi analitici settoriali dell'AISE e dell'AISI;

d) elabora, anche sulla base delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera *c)*, analisi globali da sottoporre al CISR, nonché progetti di ricerca informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR;

d-*bis*) sulla base delle direttive di cui all'articolo 1, comma 3-*bis*, nonché delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera *c)* del presente comma, coordina le attività di ricerca informativa finalizzate a rafforzare la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali;

e) promuove e garantisce, anche attraverso riunioni periodiche, lo scambio informativo tra l'AISE, l'AISI e le Forze di polizia; comunica al Presidente del Consiglio dei ministri le acquisizioni provenienti dallo scambio informativo e i risultati delle riunioni periodiche;

f) trasmette, su disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR, informazioni e analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad ordinamento autonomo, interessati all'acquisizione di informazioni per la sicurezza;

g) elabora, d'intesa con l'AISE e l'AISI, il piano di acquisizione delle risorse umane e materiali e di ogni altra risorsa comunque

strumentale all'attività dei servizi di informazione per la sicurezza, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri;

h) sentite l'AISE e l'AISI, elabora e sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri lo schema del regolamento di cui all'articolo 21, comma 1;

i) esercita il controllo sull'AISE e sull'AISI, verificando la conformità delle attività di informazione per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonché alle direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Per tale finalità, presso il DIS è istituito un ufficio ispettivo le cui modalità di organizzazione e di funzionamento sono definite con il regolamento di cui al comma 7. Con le modalità previste da tale regolamento è approvato annualmente, previo parere del Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, il piano annuale delle attività dell'ufficio ispettivo. L'ufficio ispettivo, nell'ambito delle competenze definite con il predetto regolamento, può svolgere, anche a richiesta del direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inchieste interne su specifici episodi e comportamenti verificatisi nell'ambito dei servizi di informazione per la sicurezza;

l) assicura l'attuazione delle disposizioni impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ai fini della tutela amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di segretezza, vigilando altresì sulla loro corretta applicazione;

m) cura le attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza e la comunicazione istituzionale;

n) impartisce gli indirizzi per la gestione unitaria del personale di cui all'articolo 21, secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 1 del medesimo articolo;

n-*bis*) gestisce unitariamente, ferme restando le competenze operative dell'AISE e dell'AISI, gli approvvigionamenti e i servizi logistici comuni.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 118-*bis* del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 14 della presente legge, qualora le informazioni richieste alle Forze di polizia, ai sensi delle lettere *c)* ed *e)* del comma 3 del presente articolo, siano relative a indagini di polizia giudiziaria, le stesse, se coperte dal segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, possono essere acquisite solo previo nulla osta della autorità giudiziaria competente. L'autorità giudiziaria può trasmettere gli atti e le informazioni anche di propria iniziativa.

5. La direzione generale del DIS è affidata ad un dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione dello Stato, la cui nomina e revoca spettano in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR. L'incarico ha la durata massima di otto anni ed è conferibile, senza soluzione di continuità, anche con provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non superiore al quadriennio. Per quanto previsto dalla presente legge, il direttore del DIS è il diretto referente del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorità delegata, ove istituita, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, e dall'articolo 7, comma 5, ed è gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento.

6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il direttore generale del DIS, nomina uno o più vice direttori generali; il direttore generale affida gli altri incarichi nell'ambito del Dipartimento, ad eccezione degli incarichi il cui conferimento spetta al Presidente del Consiglio dei ministri.

7. L'ordinamento e l'organizzazione del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento sono disciplinati con apposito regolamento.

8. Il regolamento previsto dal comma 7 definisce le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'ufficio ispettivo di cui al comma 3, lettera *i)*, secondo i seguenti criteri:

a) agli ispettori è garantita piena autonomia e indipendenza di giudizio nell'esercizio delle funzioni di controllo;

b) salva specifica autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata, ove istituita, i controlli non devono interferire con le operazioni in corso;

c) sono previste per gli ispettori specifiche prove selettive e un'adeguata formazione;

d) non è consentito il passaggio di personale dall'ufficio ispettivo ai servizi di informazione per la sicurezza;

e) gli ispettori, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata, ove istituita, possono accedere a tutti gli atti conservati presso i servizi di informazione per la sicurezza e presso il DIS; possono altresì acquisire, tramite il direttore generale del DIS, altre informazioni da enti pubblici e privati.».

«Art. 6 *(Agenzia informazioni e sicurezza esterna)*. — 1. E' istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), alla quale è affidato il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili alla difesa dell'indipendenza, dell'integrità e della sicurezza della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, dalle minacce provenienti dall'estero.

2. Spettano all'AISE inoltre le attività in materia di controproliferazione concernenti i materiali strategici, nonché le attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia.

3. È, altresì, compito dell'AISE individuare e contrastare al di fuori del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l'Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali.

4. L'AISE può svolgere operazioni sul territorio nazionale soltanto in collaborazione con l'AISI, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attività che la stessa AISE svolge all'estero. A tal fine il direttore generale del DIS provvede ad assicurare le necessarie forme di coordinamento e di raccordo informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni funzionali o territoriali.

5. L'AISE risponde al Presidente del Consiglio dei ministri.

6. L'AISE informa tempestivamente e con continuità il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'interno per i profili di rispettiva competenza.

7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, nomina e revoca il direttore dell'AISE, scelto tra dirigenti di prima fascia o equiparati dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR. L'incarico ha la durata massima di otto anni ed è conferibile, senza soluzione di continuità, anche con provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non superiore al quadriennio.

8. Il direttore dell'AISE riferisce costantemente sull'attività svolta al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità delegata, ove istituita, per il tramite del direttore generale del DIS. Riferisce direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri in caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo richiedano, informandone senza ritardo il direttore generale del DIS; presenta al CISR, per il tramite del direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia.

9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, sentito il direttore dell'AISE, uno o più vice direttori. Il direttore dell'AISE affida gli altri incarichi nell'ambito dell'Agenzia.

10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISE sono disciplinati con apposito regolamento.».

«Art. 7 *(Agenzia informazioni e sicurezza interna)*. — 1. È istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), alla quale è affidato il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili a difendere, anche in attuazione di accordi internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento da ogni minaccia, da ogni attività eversiva e da ogni forma di aggressione criminale o terroristica.

2. Spettano all'AISI le attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono all'interno del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia.

3. È, altresì, compito dell'AISI individuare e contrastare all'interno del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l'Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali.

4. L'AISI può svolgere operazioni all'estero soltanto in collaborazione con l'AISE, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attività che la stessa AISI svolge all'interno del territorio nazionale. A tal fine il direttore generale del DIS provvede ad assicurare le necessarie forme di coordinamento e di raccordo informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni funzionali o territoriali.

5. L'AISI risponde al Presidente del Consiglio dei ministri.

6. L'AISI informa tempestivamente e con continuità il Ministro dell'interno, il Ministro degli affari esteri e il Ministro della difesa per i profili di rispettiva competenza.

7. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, con proprio decreto, il direttore dell'AISI, scelto tra i dirigenti di prima fascia o equiparati dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR. L'in-

carico ha la durata massima di otto anni ed è conferibile, senza soluzione di continuità, anche con provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non superiore al quadriennio.

8. Il direttore dell'AISI riferisce costantemente sull'attività svolta al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità delegata, ove istituita, per il tramite del direttore generale del DIS. Riferisce direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri in caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo richiedano, informandone senza ritardo il direttore generale del DIS; presenta al CISR, per il tramite del direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia.

9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, sentito il direttore dell'AISI, uno o più vice direttori. Il direttore dell'AISI affida gli altri incarichi nell'ambito dell'Agenzia.

10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISI sono disciplinati con apposito regolamento.».

— Il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante: «Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 15 marzo 2012.

— La legge 9 luglio 1990, n. 185, recante: «Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 luglio 1990.

— Il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, recante: «Attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2018.

— Si riporta il testo dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

«Art. 20 *(Silenzio assenso)*. — 1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato.

2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

2-*bis*. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento ai sensi del comma 1, fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso, l'amministrazione è tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare, in via telematica, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell'intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* 21-*nonies*.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.

5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-*bis*.

5-*bis*.».

Note all'art. 29:

— La legge 25 gennaio 1983, n. 23, recante: «Norme di attuazione della convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 5 febbraio 1983.

— Per il testo dell'articolo 3 della legge 12 luglio 2005, n. 153, come modificato dalla presente legge, si veda nelle note all'articolo 15.

25G00095

DECRETO-LEGGE 24 giugno 2025, n. **90**.

Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 33 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera *d)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4, recante «Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, recante «Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 16 gennaio 2006, n. 18, recante «Riordino del Consiglio universitario nazionale»;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria»;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante «Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124»;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» e, in particolare, l'articolo 61;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione», e, in particolare, l'articolo 31, comma 1;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, recante «Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza» e, in particolare, l'articolo 5, comma 1;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» e, in particolare, l'articolo 1, comma 830;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, recante «Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*»;

Vista la Raccomandazione su un quadro europeo per attrarre e trattenere i talenti della ricerca, dell'innovazione e dell'imprenditorialità in Europa del Consiglio europeo, del 18 dicembre 2023, C/2023/1640;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di stabilire misure che assicurino l'effettività delle politiche di ricerca pubblica;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di garantire la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa in materia di università e ricerca e di assicurare il completamento tempestivo dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC);

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni per assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'organizzazione e dell'azione amministrativa del Ministero dell'università e della ricerca, degli enti pubblici di ricerca vigilati, degli organismi consultivi e delle aziende ospedaliero-universitarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 20 giugno 2025;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'università e della ricerca, del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministro della salute;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI PUBBLICI DI RICERCA

Sezione I

DISPOSIZIONI URGENTI PER IL POTENZIAMENTO DELL'ATTRATTIVITÀ DI ENTI PUBBLICI DI RICERCA

Art. 1.

Disposizioni urgenti per il potenziamento dell'attività scientifica e tecnologica degli enti pubblici di ricerca

1. L'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è sostituito dal seguente: «5. Il Ministero dell'università e della ricerca promuove e sostiene in via sperimentale l'incremento qualitativo dell'attività scientifica e tecnologica degli Enti vigilati, il finanziamento premiale dei Piani triennali di attività e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, nonché delle infrastrutture di ricerca e le aggregazioni e collaborazioni nazionali e internazionali. L'assegnazione agli enti delle risorse è definita con decreto del Ministro dell'università e ricerca, che ne fissa, altresì, criteri, modalità e termini.».

2. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1 in via sperimentale è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2025 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2 si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

b) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 322, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

c) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

d) quanto a 45 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE, ALTA FORMAZIONE E RICERCA

Sezione I

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Art. 2.

Disposizioni urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026

1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività amministrative propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico 2025/2026 e il contestuale avanzamento delle misure PNRR di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, gli incarichi di direttore di Ufficio scolastico regionale o di dirigente titolare di Ufficio scolastico regionale, conferiti anche *ad interim* e in scadenza al 15 settembre 2025, possono essere prorogati con scadenza del provvedimento di proroga fino alla data di perfezionamento delle procedure di conferimento dei diciotto incarichi generali di direttore di Ufficio scolastico regionale avviate dal Ministero dell'istruzione e del merito in data 24 febbraio 2025 e comunque non oltre il 31 ottobre 2025. Per gli incarichi dirigenziali di livello non generale di titolarità di uffici scolastici regionali, la proroga di cui al primo periodo è disposta con provvedimento del direttore generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'istruzione e del merito.

Sezione II

DISPOSIZIONI URGENTI PER IL POTENZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Art. 3.

Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'organizzazione e dell'azione amministrativa del Ministero dell'università e della ricerca

1. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi e assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, entro l'anno 2025, il Ministero dell'università e della ricerca, in coerenza con il Piano triennale di fabbisogni del personale di riferimento, può bandire una o più procedure concorsuali atte all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite del contingente già autorizzato dall'articolo 1, comma 937, legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché dall'articolo 64, comma 6-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 938:

1) al secondo periodo, le parole: «nonché uno dei seguenti titoli: dottorato di ricerca; master universitario di secondo livello; diploma di scuola di specializzazione post universitaria» sono soppresse;

2) al terzo periodo:

2.1) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: «*a)* prova scritta;»;

2.2) le lettere *c)* e *d)* sono abrogate;

b) al comma 939, il primo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.

3. All'articolo 51-*quater*, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «nove».

4. Fino al 31 dicembre 2026, è autorizzato il conferimento di un incarico dirigenziale generale presso il Ministero dell'università e della ricerca, oltre il limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di cui al presente comma si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

5. Al fine di assicurare il corretto adempimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, la dotazione finanziaria destinata al personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca disciplinati dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, anche estraneo alla pubblica amministrazione, è incrementata di 150.000 euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente comma, pari a 150.000 euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

Sezione III

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SISTEMA DELLA FORMAZIONE SUPERIORE E DELLA RICERCA

Art. 4.

Disposizioni urgenti riguardanti il Consiglio universitario nazionale

1. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, le parole: «31 luglio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

Art. 5.

Disposizioni urgenti per il potenziamento del Piano d'azione «RicercaSud - Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027»

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 190 è abrogato;

b) il comma 189 è sostituito dal seguente:

«189. Al fine di favorire, nell'ambito dell'economia della conoscenza, il perseguimento di obiettivi di sviluppo, coesione e competitività dei territori nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, per il perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito del Piano d'azione "RicercaSud - Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027", istituito in attuazione dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, l'importo di 150 milioni di euro assegnato al Ministero dell'università e della ricerca con delibera CIPESS n. 48 del 27 luglio 2021 è allo scopo programmato, nell'ambito dell'Accordo per la coesione di competenza. Al finanziamento degli interventi di cui al presente comma possono contribuire, altresì, le risorse relative ai fondi strutturali europei per il ciclo di programmazione 2021-2027, nonché ulteriori risorse assegnate all'Italia nel contesto delle decisioni assunte dal Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020.».

Art. 6.

Disposizioni urgenti in materia di aziende ospedaliero-universitarie

1. Le aziende di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, ferma restando l'invarianza del concorso delle Università di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, applicano al personale non dirigente da assumere per le attività esclusivamente assistenziali e di supporto alle stesse sulla base dei piani dei fabbisogni determinati nel rispetto della normativa vigente in materia di spesa di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, la contrattazione collettiva nazionale del Comparto sanità.

2. Il personale non dirigente, già assunto dalle università e che presta servizio, a seguito di convenzione, presso le aziende ospedaliere universitarie di cui al comma 1, conserva l'inquadramento giuridico ed economico nell'ambito della contrattazione collettiva del Comparto istruzione e ricerca.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Sezione I

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

BERNINI, *Ministro dell'università e della ricerca*

VALDITARA, *Ministro dell'istruzione e del merito*

SCHILLACI, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

25G00102

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 maggio 2025.

Lotteria ad estrazione differita denominata Lotteria Italia - Anno 2025.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, come modificata dalla legge 26 marzo 1990, n. 62, e dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, che disciplina l'indizione annuale delle lotterie a estrazione differita;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2 della legge 4 agosto 1955, n. 722, che prevede che le manifestazioni cui collegare le lotterie sono individuate con decreto del Ministro delle finanze, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Visto l'art. 21, comma 6 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che ha riservato la gestione e l'esercizio delle lotterie nazionali a estrazione differita al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'art. 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto, tra l'altro, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane, che ha acquisito la denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, che prevede all'art. 9, comma 1, il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincita in denaro, con espressa esclusione delle lotterie nazionali a estrazione differita;

Considerato che, ai sensi della citata normativa di settore, occorre individuare le manifestazioni cui collegare le lotterie nazionali a estrazione differita per l'anno 2025;

Considerato che non risulta pervenuta alcuna richiesta, da parte di enti organizzatori, finalizzata all'abbinamento di manifestazioni o eventi a lotterie a estrazione differita;

Ritenuto opportuno confermare per l'anno 2025, come già avvenuto per il precedente anno, l'indizione di un'unica lotteria nazionale a estrazione differita;

Considerato che occorre garantire un adeguato periodo di permanenza sul mercato dei biglietti, anche al fine di consentire la possibilità di giochi collegati, da svolgersi eventualmente anche attraverso spettacoli radio-televisivi;

Visti i pareri resi dalle competenti commissioni parlamentari;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 2025, la lotteria nazionale a estrazione differita denominata «Lotteria Italia», da indire con determinazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è abbinata a trasmissioni radio-televisive su reti nazionali.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2025

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1080

25A03566

DECRETO 16 giugno 2025.

Approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta locale sul consumo a Campione d'Italia, da utilizzare per gli anni 2024 e seguenti.

IL VICE MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, commi da 559 a 572, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha istituito l'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI) che si applica dal 1° gennaio 2020 alle forniture di beni, alle prestazioni di servizi nonché alle importazioni effettuate nel territorio del comune per il consumo finale, compresa l'introduzione di beni provenienti dal territorio dell'Unione europea;

Visto l'art. 1, comma 565, della citata legge n. 160 del 2019, che prevede che la dichiarazione dell'imposta è presentata dai soggetti passivi al comune, anche in modalità non telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui le operazioni sono effettuate, utilizzando il modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in cui devono essere indicati i dati necessari per determinare l'imposta dovuta;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 dicembre 2020, concernente il funzionamento dell'imposta locale di consumo a Campione d'Italia, in attuazione dell'art. 1, commi da 559 a 572, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 aprile 2022, di approvazione del modello di dichiarazione ai fini dell'imposta locale di consumo di Campione d'Italia per i periodi d'imposta 2021 e seguenti;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 gennaio 2024 recante modifiche al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2020, per quanto concerne la misura delle aliquote dell'imposta locale di consumo nel Comune di Campione d'Italia;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Considerata la necessità di avvalersi, per la trasmissione della dichiarazione telematica ai fini dell'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI), dei servizi di identificazione digitale e di verifica dei codici fiscali dell'Agenzia delle entrate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione del modello

1. È approvato, con le relative istruzioni, il modello di dichiarazione dell'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI), di cui all'art. 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all'art. 24 del decreto

del Ministro dell'economia e delle finanze 16 dicembre 2020, allegato al presente decreto, da utilizzare a partire dall'anno d'imposta 2024.

Art. 2.

Composizione del modello

1. Il modello di dichiarazione dell'ILCCI, a partire dall'anno d'imposta 2024, è composto da:

a) il frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali;

b) i quadri A e Z.

Art. 3.

Modalità di indicazione degli importi

1. Nel modello di dichiarazione gli importi devono essere indicati in unità di euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiore a detto limite.

Art. 4.

Presentazione della dichiarazione in formato cartaceo

1. Il modello di dichiarazione è disponibile in versione PDF editabile sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze (www.finanze.gov.it).

2. È altresì autorizzato l'utilizzo del modello prelevato da altri siti internet a condizione che abbia le medesime caratteristiche tecniche del modello di cui al comma 1 e rechi l'indicazione del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente decreto.

3. La dichiarazione in formato cartaceo è presentata direttamente all'ufficio tributi del Comune di Campione d'Italia; la dichiarazione può essere presentata anche a mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura «Dichiarazione ILCCI» e l'anno d'imposta di riferimento, ed è indirizzata all'ufficio tributi del Comune di Campione d'Italia. La dichiarazione può, altresì, essere trasmessa mediante posta elettronica certificata al Comune di Campione d'Italia.

4. I contribuenti non residenti in Italia e non identificati mediante codice fiscale presentano la dichiarazione in formato cartaceo.

Art. 5.

Presentazione della dichiarazione in modalità telematica

1. La presentazione della dichiarazione in modalità telematica è effettuata dal contribuente oppure da un soggetto incaricato della trasmissione telematica, di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, attraverso apposita applicazione gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze, presente nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it). Le istruzioni per la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sono pubblicate sul sito del Dipartimento delle finanze (www.finanze.gov.it).

2. È fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui al comma 1, di rilasciare al contribuente la dichiarazione redatta su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento.

Art. 6.

Trattamento dei dati

1. La base giuridica del trattamento dei dati personali, prevista dall'art. 6, paragrafo 3, lettera *b)*, del regolamento (UE) n. 2016/679 e dall'art. 2-*ter* del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è individuata nell'art. 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e nell'art. 24 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 dicembre 2020.

2. Il Dipartimento delle finanze assume il ruolo di titolare del trattamento dei dati personali inseriti in dichiarazione, in relazione alle fasi di acquisizione, trasmissione, conservazione e messa a disposizione della dichiarazione al Comune di Campione d'Italia. Il Comune di Campione d'Italia è titolare del trattamento dei dati personali a partire dal momento in cui ha a disposizione la dichiarazione. Il Dipartimento delle finanze si avvale del *partner* tecnologico Sogei S.p.a., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria e del sistema informativo del Dipartimento delle finanze, designato per questo responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) n. 2016/679. Il Dipartimento delle finanze, nei casi di acquisizione di dichiarazione telematica, si avvale inoltre del servizio di autenticazione all'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate, per l'accesso all'applicazione ivi disponibile, e dei servizi di validazione dei codici fiscali e delle partite IVA. L'Agenzia delle entrate è, pertanto, designata responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) n. 2016/679, limitatamente alle fasi citate.

3. Le categorie di dati personali trattate attraverso il modello di dichiarazione sono descritte nell'informativa sul trattamento dei dati personali del modello medesimo.

4. Nel rispetto del principio di limitazione della conservazione dei dati personali (art. 5, paragrafo 1, lettera *e)*, del regolamento (UE) n. 2016/679), il Dipartimento delle finanze conserva i dati oggetto del trattamento per il periodo strettamente necessario a consentire l'esercizio del potere di accertamento da parte del Comune di Campione d'Italia, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione deve essere presentata, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza dei dati personali oggetto di trattamento (art. 5, paragrafo 1, lettera *f)*, del regolamento (UE) n. 2016/679), la trasmissione del modello di dichiarazione ILCCI deve essere effettuata esclusivamente mediante le modalità descritte nel presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2025

Il Vice Ministro: LEO

ALLEGATO

MOD. ILCCI

Ministero dell'Economia e delle Finanze

IMPOSTA LOCALE SUL CONSUMO DI CAMPIONE D'ITALIA

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Con questa informativa il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze fornisce le informazioni circa il trattamento dei dati personali contenuti nelle dichiarazioni ILCCI e i diritti riconosciuti agli interessati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e del D.Lgs. 196/2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Finalità del trattamento	I dati forniti in fase di accesso all'aerea riservata sul sito internet dell'Agenzia delle entrate verranno trattati: – dall'Agenzia delle Entrate, per consentire l'identificazione degli utenti e l'accesso all'applicazione del Dipartimento delle Finanze; – dall'Agenzia delle entrate per consentire la verifica di validità dei codici fiscali e delle partite Iva inserite all'interno dell'applicazione. I dati forniti con la dichiarazione telematica verranno trattati: – dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, per consentire, l'acquisizione, la memorizzazione della dichiarazione e la messa a disposizione della stessa al Comune di Campione d'Italia per le sue finalità istituzionali.
Conferimento dei dati	I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente, per gli effetti delle disposizioni in materia di imposta locale sul consumo di Campione d'Italia. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative. L'indicazione del numero di telefono o cellulare e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa.
Base giuridica	La base giuridica del trattamento è da individuarsi nell'esercizio di pubblici poteri connessi allo svolgimento delle predette attività ai sensi dell'articolo 1, commi da 559 a 572, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Periodo di conservazione dei dati	I dati saranno conservati: – dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze per il periodo strettamente necessario a consentire l'esercizio del potere di accertamento del Comune di Campione d'Italia (fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata).
Categorie di destinatari dei dati personali	I dati personali non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, se necessario, potranno essere comunicati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali: – ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria; – ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano al di sotto dell'autorità diretta del Titolare o del Responsabile; – ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela del Ministero in sede giudiziaria.
Modalità del trattamento	I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze adotta tutte le misure idonee per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui sono acquisiti e gestiti nonché idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. La dichiarazione può essere compilata e trasmessa da soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello. Per tale attività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di "Titolare del trattamento" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
Titolare del trattamento	Titolare del trattamento dei dati personali inseriti nella dichiarazione ILLCI, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento UE n. 2016/679, è il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, con sede in Roma, via dei Normanni n. 5 – 00184, relativamente alla fase di acquisizione, memorizzazione, trasmissione e messa a disposizione della dichiarazione al Comune di Campione d'Italia Il Comune di Campione d'Italia è Titolare del trattamento dei dati personali a partire dal momento in cui ha a disposizione le dichiarazioni.
Responsabili del trattamento	Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze nei casi di acquisizione di dichiarazione telematica si avvale di Sogei S.p.A., in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione dell'applicativo messo a disposizione per la compilazione, l'acquisizione e la conservazione del modello telematico di dichiarazione, e per la messa a disposizione dello stesso al Comune di Campione d'Italia. Sogei S.p.A. è, pertanto, designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 per le fasi citate. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze nei casi di acquisizione di dichiarazione telematica si avvale, inoltre, del servizio di autenticazione all'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate per l'accesso all'applicazione ivi disponibile e dei servizi di validazione dei codici fiscali e delle partite IVA. L'Agenzia delle entrate è, pertanto, designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 limitatamente alle fasi citate.
Responsabile della Protezione dei Dati	Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze è: e-mail: *responsabileprotezionedati@mef.gov.it*
Diritti dell'interessato	I diritti degli interessati di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, via dei Normanni n. 5 - 00184 - Roma - indirizzo di posta elettronica: responsabileprotezionedati@mef.gov.it, fatte salve le limitazioni e le condizioni di cui all'articolo 2-undecies del D.Lgs. 196/2003, in forza della disposizione di cui alla lettera f-bis) del primo comma. Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it.
Consenso	La liceità del trattamento è data dalla condizione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento, costituita da norme di legge e di regolamento ai sensi dell'articolo 2-ter del D.Lgs. 196/2003: pertanto l'espressione del consenso da parte degli interessati, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento non è necessaria.

MOD. ILCCI

Ministero dell'Economia e delle Finanze

IMPOSTA LOCALE SUL CONSUMO DI CAMPIONE D'ITALIA

Periodo d'imposta ________

TIPOLOGIA DI DICHIARAZIONE

DATI DEL CONTRIBUENTE

Partita IVA

Codice Eori

N iscrizione Registro delle imprese

N. iscrizione Albo o Registro professionale

Codice fiscale

Codice attività

Soggetto non residente privo di codice fiscale (campo presente solo nel modello cartaeo)

Indirizzo di posta elettronica

Telefono

PERSONE FISICHE

Cognome

Nome

Sesso (barrare la relativa casella) F M

Data di nascita giorno mese anno

Comune (o Stato estero) di nascita

Provincia (sigla)

DOMICILIO FISCALE (O SEDE LEGALE) PRESENTE IN ITALIA

Via/Piazza

N. civico

C.A.P.

Comune

Provincia (sigla)

DOMICILIO FISCALE (O SEDE LEGALE) PRESENTE IN UNO STATO ESTERO

Stato estero

SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE

Denominazione

Ragione sociale

DOMICILIO FISCALE (O SEDE LEGALE) PRESENTE IN ITALIA

Via/Piazza

N. civico

C.A.P.

Comune

Provincia (sigla)

☒ DOMICILIO FISCALE (O SEDE LEGALE) PRESENTE IN UNO STATO ESTERO

Stato estero

DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE (rappresentante, curatore fallimentare, erede, ecc.)

Codice fiscale del sottoscrittore

Codice carica

Codice fiscale società dichiarante

Cognome

Nome

Sesso (barrare la relativa casella) F M

Data di nascita giorno mese anno

Comune (o Stato estero) di nascita

Provincia (sigla)

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

FIRMA

Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice fiscale intermediario

N. iscrizione all'albo del CAF

RISERVATO ALL'INTERMEDIARIO

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

Data dell'impegno giorno mese anno

Ministero dell'Economia e delle Finanze

MOD. ILCCI

CODICE FISCALE

QUADRO A – Forniture di beni e servizi (operazioni effettuate e determinazione dell'ILCCI)

Sezione	Importo totale	Importo dell'operazione / di cui imponibile ILCCI	Aliquota	Imposta
SEZIONE I Forniture di beni e servizi ad acquirenti che li utilizzano per fini non commerciali (operazioni verso soggetti che non svolgono attività d'impresa arte o professione o che non usano i beni e i servizi per l'esercizio di tali attività) art. 3, primo periodo		Importo dell'operazione 1 ,00	2,60%	2 ,00
		,00	3,80%	,00
		,00	8,10%	,00
SEZIONE II Forniture di beni e servizi ad acquirenti che li utilizzano per operazioni escluse da ILCCI (forniture verso soggetti che effettuano operazioni escluse da ILCCI ex art. 16)		Importo dell'operazione 1 ,00	2,60%	2 ,00
		,00	3,80%	,00
		,00	8,10%	,00
SEZIONE III Forniture di beni e servizi ad acquirenti che li utilizzano per fini promiscui (forniture a soggetti che utilizzano i beni anche per operazioni escluse e a soggetti che utilizzano i beni anche per fini non commerciali) (art. 20, comma 3)	Importo totale 1 ,00	di cui imponibile ILCCI 2 ,00	2,60%	3 ,00
	,00	,00	3,80%	,00
	,00	,00	8,10%	,00
TOTALE		Totale imponibile 1 ,00		Totale imposta 2 ,00
SEZIONE IV Operazioni esenti (art. 14)				Importo totale ,00
Forniture a viaggiatori non residenti (art. 15)				Importo totale ,00
SEZIONE V Forniture di beni e servizi effettuate nei confronti di operatori commerciali per l'esercizio d'impresa, arte o professione non soggette all'ILCCI (art. 20, comma 2)				Importo totale ,00

QUADRO Z – Versamenti

PRIMO VERSAMENTO (operazioni del primo semestre)	,00
SECONDO VERSAMENTO (operazioni del secondo semestre)	,00
TOTALE	,00

ALLEGATO **MOD. ILCCI**

Ministero dell'Economia e delle Finanze

IMPOSTA LOCALE SUL CONSUMO DI CAMPIONE D'ITALIA

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Istruzioni generali

Il modello di dichiarazione dell'Imposta Locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI) può essere presentato in modalità cartacea o in modalità telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui le operazioni sono effettuate, ai sensi dell'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

I soggetti privi di Codice Fiscale, tenuti all'assolvimento degli obblighi relativi all'ILCCI ai sensi dell'art. 1, commi da 559 a 572, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 dicembre 2020, presentano la dichiarazione in modalità cartacea.

Per la presentazione della dichiarazione in modalità cartacea è utilizzato il modello disponibile in versione PDF editabile sul sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it area "Fiscalità regionale e locale" alla voce "Imposta locale di consumo di Campione d'Italia". Il modello può essere prelevato anche da altri siti internet a condizione che abbia le medesime caratteristiche tecniche del modello presente sul sito www.finanze.gov.it.

Per la presentazione della dichiarazione in modalità telematica il contribuente o la persona incaricata alla presentazione, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 e successive modificazioni, utilizza l'apposita applicazione gestita dal Ministero delle Finanze, presente nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it). Le istruzioni per la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sono presenti sul sito del Dipartimento delle finanze (www.finanze.gov.it).

L'applicazione consente la compilazione, la trasmissione, la memorizzazione delle dichiarazioni telematiche dell'ILCCI. L'accesso all'applicazione è effettuato attraverso l'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), che si occupa della fase di autenticazione degli utenti.

La dichiarazione presenta un frontespizio con i dati del contribuente ed eventualmente del dichiarante/rappresentante o intermediario e, successivamente, i quadri dichiarativi. La dichiarazione telematica verrà compilata tramite form web, strutturato con i medesimi campi del modello cartaceo.

Riferimenti normativi

L'imposta locale sul consumo (ILCCI) è stata introdotta dall'articolo 1, commi 559 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020), in seguito alla emanazione della direttiva (UE) 2019/475 del Consiglio del 18 febbraio 2019. Le regole di funzionamento dell'imposta sono dettate dal Decreto del Ministro dell'economa e delle Finanze 16 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 febbraio 2021.

La citata direttiva (UE) 2019/475, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e 118/2008/CE, ha previsto l'inclusione del comune italiano di Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale dell'Unione europea, ai sensi del regolamento (UE) 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, e nell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 2008/118/CE del Consiglio ai fini dell'accisa, mantenendo nel contempo tali territori al di fuori dell'ambito di applicazio-

ne territoriale della direttiva 2006/112/CE del Consiglio ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Il considerando 3 della direttiva (UE) 2019/475 evidenzia, in proposito, che l'Italia desidera mantenere l'esclusione di tali territori dall'applicazione territoriale dell'IVA, in quanto ciò è essenziale per garantire condizioni di parità fra gli operatori economici stabiliti in Svizzera e nel comune italiano di Campione d'Italia. Il medesimo considerando sottolinea, altresì, che tale parità è garantita attraverso l'applicazione di un regime di imposizione indiretta locale, in linea con l'imposta sul valore aggiunto svizzera.

L'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI) si applica dal 1° gennaio 2020.

Sono assoggettate all'ILCCI le forniture di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio del comune di Campione d'Italia da operatori economici, nell'esercizio di impresa arte o professione, nei confronti di consumatori finali. Per tali operazioni, effettuate a partire dal 1° gennaio 2021, deve essere presentata la presente dichiarazione.

Sono, inoltre, assoggettate all'imposta sul consumo le importazioni nel territorio del Comune di Campione d'Italia di beni provenienti da paesi terzi e l'introduzione nel territorio del comune di Campione d'Italia di beni provenienti dall'unione europea, destinati al consumo finale nel territorio del comune. Per tali operazioni l'imposta si applica in sede doganale e non deve essere presentata la dichiarazione.

L'individuazione delle operazioni territorialmente rilevanti nel comune di Campione d'Italia è effettuata dal DM 16 dicembre 2020, il quale stabilisce i criteri di territorialità applicabili, in particolare, agli articoli: 6 (Luogo della fornitura di beni), 13 (Luogo delle prestazioni di servizi), 15 (Forniture di beni a viaggiatori non residenti), 16 (Operazioni escluse).

Si fa presente che ai sensi dell'articolo 1, comma 847, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha modificato l'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si considerano rilevanti a Campione d'Italia le forniture di energia elettrica in condotte, di gas mediante rete di distribuzione di gas naturale e di teleriscaldamento e le prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del DM 16 dicembre 2020, per le prestazioni relative agli immobili ubicati nel comune di Campione d'Italia, la base imponibile è costituita dal solo costo del materiale impiegato.

L'ILCCI è un'imposta monofase che gli operatori economici applicano solo nella fase finale della catena distributiva, vale a dire nei confronti dei consumatori finali. L'imposta non deve quindi essere applicata nel caso di forniture di beni e servizi ad altri operatori economici che utilizzano i beni e i servizi acquistati per lo svolgimento di attività d'impresa, arte e professione. Sono considerati consumatori finali: i) i soggetti che utilizzano i beni e i servizi per fini personali e non nell'esercizio d'impresa, arte o professione; ii) gli operatori economici che pongono in essere le operazioni "escluse" da tassazione, individuate dall'articolo 16 del DM in analogia con le operazioni escluse dall'IVA svizzera in base all'articolo 21 della legge federale del 12 giugno 2009 (e, in gran parte, con le operazioni esenti da IVA ai sensi degli articoli da 132 a 136 della direttiva 2006/112/CE). Questi ultimi soggetti, poiché non addebitano l'imposta ai propri clienti, sopportano l'onere economico dell'ILCCI sui beni e servizi acquistati per effettuare tali operazioni "escluse", in linea con quanto avviene in ambito IVA per i soggetti che pongono in essere le operazioni esenti da imposta, i quali non possono esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA pagata sugli acquisti e sulle importazioni.

Nel caso in cui le operazioni siano effettuate nei confronti di cessionari o committenti che utilizzano i beni e i servizi acquistati sia per fini privati sia per fini economici, l'ILCCI si applica sul cinquanta per cento del corrispettivo o sulla percentuale di corrispettivo corrispondente all'utilizzo dei beni e dei servizi per fini privati dichiarata dall'acquirente. Analogo criterio si applica nel caso in cui le operazioni siano effettuate nei confronti di cessionari o committenti che utilizzano i beni e i servizi acquistati sia per le operazioni escluse da ILCCI sia per operazioni soggette all'imposta.

Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione i soggetti che, a prescindere dalla forma giuridica, effettuano nell'esercizio d'impresa, arte o professione, anche svolto in via non esclusiva, forniture di beni e prestazioni di servizi, diversi da quelli esclusi dall'ILCCI ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Ministro dell'Economa e delle finanze 16 dicembre 2020, nei confronti di consumatori finali, nel territorio del comune di Campione d'Italia.

Nel caso di operazioni straordinarie che abbiano comportato l'estinzione della società dante causa, (società incorporata, società scissa, soggetto conferente, cedente o donante), la società avente causa (società risultante dalla trasformazione: società conferitaria, incorporante ecc.) presenta:

- per conto della società dante causa, la dichiarazione relativa alle operazioni da quest'ultima compiute fino al momento di decorrenza degli effetti dell'atto di trasformazione. In questa dichiarazione indica, nella sezione relativa al dichiarante, i propri dati e, nella sezione relativa al contribuente, i dati relativi alla società dante causa;
- la dichiarazione relativa alle operazioni da essa effettuate, comprese quelle a far data dal momento della decorrenza degli effetti dell'atto di trasformazione.

La dichiarazione ILCCI deve essere presentata anche quando non sono state effettuate operazioni per l'anno d'imposta considerato: questo comporta che i quadri A e Z possono essere anche tutti compilati a zero.

Quando deve essere presentata la dichiarazione

La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo rispetto a quello in cui sono state effettuate le operazioni relative alle forniture di beni e/o alle prestazioni di servizi dai soggetti passivi d'imposta nel comune di Campione d'Italia (articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e articolo 24 DM 16 dicembre 2020).

In caso di presentazione tardiva della dichiarazione si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 26 del DM 16 dicembre 2020.

Sanzioni amministrative

L'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e l'articolo 26 del DM 16 dicembre 2020 prevedono che in caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento dell'imposta non versata, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento dell'imposta non versata, con un minimo di 50 euro. Tali sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Restano salvi la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla normativa statale e il potere di esercitare l'attività di accertamento e di riscossione anche coattiva dell'imposta.

Struttura del modello

Il modello di dichiarazione dell'ILCCI, è costituito da:
1) il frontespizio;
2) due quadri dichiarativi: quadro A; quadro Z.

Frontespizio

Nel frontespizio devono essere indicati il periodo d'imposta per il quale si presenta la dichiarazione (ad esempio per la dichiarazione presentata entro il 30 giugno 2022 deve essere indicato nel frontespizio il periodo d'imposta 2021), la tipologia di dichiarazione, i dati anagrafici del contribuente e, in particolare, il codice fiscale del contribuente, i dati anagrafici del dichiarante, la firma della dichiarazione, l'impegno alla presentazione telematica. Se il contribuente non è in possesso di un codice fiscale italiano indica il codice identificativo di cui è eventualmente munito e presenta la dichiarazione in formato cartaceo.

Con la presentazione della dichiarazione il contribuente dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali.

Sezione **Tipologia di dichiarazione**:

- Al fine di individuare correttamente la tipologia della dichiarazione (nuova dichiarazione, dichiarazione sostitutiva), nell'ambito di uno stesso anno di imposta e dello stesso codice fiscale del contribuente, occorre compilare il campo denominato "Tipologia dichiarazione" nel modo seguente:
  – N - Nuova dichiarazione;
  – S - Dichiarazione sostitutiva.

Dichiarazione Nuova

In caso di una nuova dichiarazione il campo deve assumere il valore "N".

Nel caso in cui si dovesse riscontrare la presenza di una precedente dichiarazione (per lo stesso anno di imposta e codice fiscale del contribuente), la dichiarazione in cui è indicato il valore "N" non è considerata valida.

Dichiarazione Sostitutiva

In caso di una dichiarazione sostitutiva il campo deve assumere il valore "S".

Nel caso in cui si debba ritrasmettere (per un determinato anno d'imposta e codice fiscale del contribuente) una dichiarazione già inviata, causa integrazione o rettifica dei dati precedentemente comunicati, occorre ritrasmettere la dichiarazione integralmente.

Una dichiarazione di tipo "S" è considerata valida solo se (per un determinato anno d'imposta e codice fiscale del contribuente) è già stata presentata una dichiarazione di tipo "N" o almeno una di tipo "S".

La dichiarazione sostitutiva può essere presentata anche dopo la scadenza del 30 giugno 2021, entro il termine per l'esercizio del potere di accertamento da parte del comune di campione d'Italia. Sarà compito del comune accertare se la dichiarazione è stata trasmessa nei termini di legge.

Sezione **Dati del contribuente**:

- Questa sezione deve essere sempre compilata;
- I codici identificativi "Partita IVA", "Codice Eori", "n. iscrizione Registro delle imprese", "n. iscrizione Albo o Registro professionale" sono compilati dai soggetti residenti in Italia o identificati ai fini IVA in Italia. I soggetti che non sono in possesso di tali codici identificativi compilano il campo "Soggetto non residente" indicando il codice attribuito dallo Stato di residenza o di stabilimento ai fini dello svolgimento dell'attività economica.
- Da parte dei soggetti residenti o identificati ai fini IVA in Italia, almeno uno dei 4 campi "Partita IVA", "Codice Eori", "n. iscrizione Registro delle imprese", "n. iscrizione albo o registri professionali" deve essere compilato;
- Qualora il contribuente disponga di Partita IVA, deve essere compilato il campo "Partita IVA";
- Il campo "Codice fiscale" deve essere sempre compilato dai soggetti che ne sono in possesso;
- È possibile l'inserimento di partite IVA e codici fiscali riferiti a soggetti estinti a seguito di operazioni straordinarie;
- Il campo "Codice attività" deve essere sempre compilato e deve essere desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche vigente al momento di presentazione della dichiarazione. La tabella dei codici attività è consultabile presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ed è reperibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it. In caso di esercizio di più attività tenute con contabilità unificata deve essere indicato il codice relativo all'attività prevalente con riferimento al volume d'affari realizzato nell'anno d'imposta.

Sezione **Persone fisiche**:

- Questa sezione deve essere obbligatoriamente compilata se il contribuente è una persona fisica;
- I campi "Cognome", "Nome", "Data di nascita", "Sesso", "Comune (o Stato estero) di nascita", devono essere compilati;
- Il campo "Provincia" deve essere valorizzato obbligatoriamente solo nel caso in cui sia stato indicato un Comune di nascita italiano;
- Uno dei due campi "Domicilio fiscale (o Sede legale) presente in Italia", "Domicilio fiscale (o Sede legale) presente in uno Stato estero" deve essere necessariamente selezionato;
- Se si seleziona il campo "Domicilio fiscale (o Sede legale) presente in Italia", devono necessariamente essere compilati i campi "Via/piazza", "n. civico", "C.A.P.", "Comune", "Prov.";
- Se si seleziona il campo "Domicilio fiscale (o Sede legale) presente in uno Stato estero" deve essere compilato il campo "Stato estero" e non devono essere compilati i campi "Via/piazza", "n. civico", "C.A.P.", "Comune", "Prov.".

Sezione **Soggetti diversi dalle persone fisiche**:

- Questa sezione deve essere obbligatoriamente compilata se il contribuente è diverso da una persona fisica;
- Tutti i campi devono essere compilati ("Denominazione sociale" compilata in alternativa a "Ragione sociale" e viceversa);
- Uno dei due campi "Domicilio fiscale (o Sede legale) presente in Italia", "Domicilio fiscale (o Sede legale) presente in uno Stato estero" deve essere necessariamente selezionato;
- Se si seleziona il campo "Domicilio fiscale (o Sede legale) presente in Italia" devono necessariamente essere compilati i campi "Via/piazza", "n. civico", "C.A.P.", "Comune", "Prov.";
- Se si seleziona il campo "Domicilio fiscale (o Sede legale) presente in uno Stato estero" deve essere compilato il campo "Stato estero" e non devono essere compilati i campi "Via/piazza", "n. civico", "C.A.P.", "Comune", "Prov.".

Sezione **Dichiarante diverso dal contribuente (rappresentante, curatore fallimentare, erede, ecc.)**:

- Questa sezione deve essere obbligatoriamente compilata se il dichiarante (colui che sottoscrive la dichiarazione) è diverso dal contribuente cui si riferisce la dichiarazione e non è un intermediario;
- La sezione deve essere compilata con l'indicazione del codice fiscale della persona fisica che sottoscrive la dichiarazione, del codice di carica corrispondente nonché dei dati anagrafici richiesti;
- Nelle ipotesi in cui il dichiarante sia una società che presenta la dichiarazione per conto di un altro contribuente, deve essere compilato anche il campo denominato "Codice fiscale società dichiarante", indicando, in tal caso, nell'apposito campo il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società dichiarante e il contribuente;
- Il campo "Codice Carica" avrà un set di valori predefinito, riportato nella seguente tabella.

TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA	
1	Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
2	Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, amministratore di sostegno, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito
3	Curatore fallimentare
4	Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
5	Custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati ovvero commissario giudiziale (amministrazione controllata)
6	Rappresentante fiscale di soggetto non residente
7	Erede
8	Liquidatore (liquidazione volontaria)
9	Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
10	Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
11	Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
12	Amministratore di condominio

Sezione **Firma della dichiarazione**:

- Questa sezione deve essere obbligatoriamente compilata;
- Il campo "Firma" è obbligatorio e deve essere compilato, così da indicare una presa visione di responsabilità da parte del dichiarante (Contribuente, Rappresentante, ecc., Intermediario);
- Il campo "Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario" non è obbligatorio;
- Il campo deve essere compilato per chiedere che l'eventuale invito del comune di Campione d'Italia a fornire chiarimenti sia inviato all'intermediario incaricato della trasmissione telematica della dichiarazione. Se il contribuente non effettua la scelta per l'avviso telematico all'intermediario, l'eventuale richiesta di chiarimenti sarà inviata al suo domicilio fiscale con raccomandata.

Sezione **Impegno alla presentazione telematica**:

- Questa sezione deve essere obbligatoriamente compilata se chi presenta la dichiarazione è un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998 [a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria; c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche; d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati; e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Sezione **Riservato all'intermediario**:

- Questa sezione deve essere obbligatoriamente compilata se chi presenta la dichiarazione è un intermediario.
- Tutti i campi devono essere compilati.
- Il campo "Firma dell'intermediario" deve essere compilato, così da indicare una presa visione di responsabilità da parte dell'intermediario.

Si ricorda che la dichiarazione ILCCI deve essere presentata anche quando non sono state effettuate operazioni per l'anno d'imposta considerato: questo comporta che i quadri A e Z possono essere anche tutti compilati a zero.

QUADRO A
Forniture di beni e servizi

Il quadro A si riferisce alle operazioni effettuate e si compone di cinque sezioni:

- Nella prima sezione si indicano le forniture di beni e servizi ad acquirenti che li utilizzano per fini non commerciali (operazioni verso soggetti che non svolgono attività d'impresa arte o professione o che non usano i beni e i servizi per l'esercizio di tali attività); l'importo delle suddette operazioni va indicato distintamente in base all'aliquota applicabile.
- Nella seconda sezione si indicano le forniture di beni e servizi ad acquirenti che li utilizzano per operazioni escluse da ILCCI (operazioni escluse da ILCCI ex art. 16 del DM 16 dicembre 2020); l'importo delle suddette operazioni va indicato distintamente in base all'aliquota applicabile.
- Nella terza sezione si indicano le forniture di beni e servizi ad acquirenti che li utilizzano per fini promiscui di cui all'articolo 20, comma 3, del DM 16 dicembre 2020 (forniture a soggetti che utilizzano i beni e servizi sia per operazioni escluse dall'ILCCI o per fini privati sia per operazioni soggette all'ILCCI). In tal caso la base imponibile è costituita dal cinquanta per cento del corrispettivo o dalla diversa percentuale indicata dall'acquirente in relazione all'effettivo utilizzo del bene o del servizio per operazioni soggette all'imposta. In questo caso, trattandosi di operazioni promiscue, oltre a esporre il totale dell'operazione e distinguere i vari importi in base all'aliquota applicabile, è necessario indicare la parte dell'importo totale dell'operazione che è rilevante ai fini ILLCI.
- Nella quarta sezione deve essere indicato distintamente l'importo delle operazioni esenti (ex art. 14 del DM 16 dicembre 2020, che indica le esportazioni di beni e i trasferimenti di beni verso stati dell'Unione europea) e distintamente l'importo delle forniture a viaggiatori non residenti (ex art. 15 del DM 16 dicembre 2020).
- Infine, è prevista una sezione residuale nella quale va indicato l'importo totale delle forniture di beni e servizi effettuate nei confronti di operatori commerciali non soggette all'ILCCI, di cui all'articolo 20, comma 2.

QUADRO Z
Versamenti

Il quadro deve contenere il totale dei versamenti dell'ILCCI dovuta per l'anno al quale si riferisce la dichiarazione.

Ai sensi dell'articolo 22 del DM del 16 dicembre 2020, l'ILCCI è versata in due rate. La prima rata scade il 16 settembre ed è relativa all'imposta dovuta per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate entro il 30 giugno del medesimo anno (ad esempio, entro il 30 settembre 2021 è versata l'imposta dovuta per le operazioni effettuate dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021). La seconda rata scade il 16 marzo dell'anno successivo ed è relativa all'imposta dovuta per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel secondo semestre dell'anno precedente (ad esempio entro il 16 marzo 2022 è versata l'imposta dovuta per le operazioni effettuate dal 1 luglio 2021 al 31 dicembre 2021). Il versamento può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 16 marzo dell'anno successivo, nel caso in cui l'ammontare delle operazioni effettuate nel primo semestre non supera l'importo di 500 euro. L'ILCCI non è dovuta se il relativo versamento è inferiore a cinque euro o al corrispondente valore in franchi svizzeri.

25A03551

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 14 aprile 2025.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «CONQUAIR» nell'ambito del programma Eurostars 3 2024 COD 06. (Decreto n. 7083/2025).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 193 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», armonizzato con le disposizioni del regolamento UE 2016/679, in osservanza del quale si rende l'informativa sul trattamento dei dati personali;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la comunicazione 2014/C 198/01 della commissione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea il 27 giugno 2014 recante «Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1 «Finanziamento pubblico di attività non economiche»;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX "Misure per la ricerca scientifica e tecnologica" del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»(*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura *Deggendorf*;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020, prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto l'art 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593;

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate , altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e dell'esperto economico finanziario;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004, che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori;

Visto il bando transnazionale lanciato dalla *Partnership* europea *Innovative* SMEs «*Eurostars* 3 CoD 06 *Call* 2024» con scadenza il 14 marzo 2024, e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Considerato che per la *Call*, di cui trattasi, è stato emanato l'avviso integrativo n. 304 del 10 gennaio 2024;

Visto che il MUR ha aderito al bando internazionale «*Eurostars* 3 CoD 06 *Call* 2024» con un *budget* complessivo pari a euro 2.000.000,00 come da lettera di impegno n. 39 del 2 gennaio 2024 nella forma di contributo alla spesa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023, n. 89, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Considerato che il regolamento della Commissione (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 ha prorogato la validità del citato regolamento della Commissione (UE) n. 651/2014 sino al 31 dicembre 2026;

Vista la fase finale del gruppo ad alto livello della *Partnership Innovative* SMEs nel *meeting* in data 17 maggio 2024 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione posi-

tiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «CONQUAIR - ICT *applications to* CONquer *optimal* QUality *of* AIR *inlong-term care settings*», avente come obiettivo quello di sviluppare un sistema intelligente di monitoraggio dell'aria che sfrutti l'IA, utilizzando il dispositivo AirB.EL.D & B.EL.DTM e un'applicazione per *smartphone* per rilevare una serie di parametri principali della qualità dell'aria *indoor* nelle strutture sanitarie inclusi l'umidità, la temperatura, la pressione dell'aria, tVOC, CO, CO2, PM1.0, PM2.5, PM4, PM10, e una combinazione di parametri rischiosi per la diffusione nell'aria di microrganismi quali SARS-CoV-2. e con un costo complessivo pari a euro 300.000,00;

Vista la presa d'atto MUR prot. n. 9535 in data 20 giugno 2024, con le quali si comunicano gli esiti della valutazione internazionale dei progetti presentati nell'ambito della *Partnership* europea *Innovative* SMEs «*Eurostars* 3 CoD 06 *Call* 2024», indicando i soggetti italiani meritevoli di finanziamento;

Visto il decreto ministeriale prot. MUR n. 1573 del 9 settembre 2024, reg. Corte dei conti in data 2 ottobre 2024, n. 2550, di «Regolamentazione concessione di finanziamenti pubblici nell'ambito di progetti internazionali, con particolare riferimento alla gestione procedurale dei progetti selezionati nell'ambito di iniziative di cooperazione internazionale nonché alle procedure per l'uso dei fondi europei»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 11 ottobre 2024, n. 2612, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2024, recante «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027», ed in particolare la tabella 11 ad esso allegata relativa al Ministero dell'università e ricerca;

Ritenuto che la riserva normativa a sostegno della cooperazione internazionale, di cui all'art. 1, comma 872 della legge 27 dicembre 2006, risulta assicurata per l'esercizio 2025 dall'incremento della dotazione finanziaria del capitolo 7345, piano gestionale 01, come da tabella 11 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2024;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 117 del 10 febbraio 2025, con cui si è provveduto all'«Assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2025», tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 164 del 3 marzo 2025, reg. UCB del 3 marzo 2025, n. 75, con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, qualificate quali strutture di servizio ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il DD n. 3299 del 13 marzo 2025, reg. UCB n. 59, in data 20 marzo 2025 con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G.01 del capitolo 7345 dello stato di previsione della spesa del Ministero, dell'importo complessivo di euro 1.636.447,10 da destinare al finanziamento di ciascuno degli interventi riguardanti i progetti di cooperazione internazionale;

Considerate le modalità e le tempistiche di esecuzione dell'azione amministrativa per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria in conformità alla vigente normativa europea e/o nazionale;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «CONQUAIR» figurano i seguenti proponenti italiani:

Università degli studi di Firenze;

CLASS S.r.l.;

Vista la procura notarile rep. n. 20232 in data 24 settembre 2024, a firma della dott.ssa Chiara Mazzanti Notaio in Monzuno (Bologna), con la quale il sig. Baravelli Filippo in qualità di consigliere delegato della società «CLASS S.r.l.», delega il prof. Francesco Annunziato, direttore del Dipartimento di medicina sperimentale e clinica dell'Università degli studi di Firenze, in qualità di soggetto capofila;

Visto il *Consortium agreement* sottoscritto tra i partecipanti al progetto «CONQUAIR»;

Ritenuto di ammettere alle agevolazioni previste il progetto «CONQUAIR» per un contributo complessivo pari ad euro 210.000,00;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «CONQUAIR» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 2 settembre 2024 la sua durata è di ventiquattro mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate in euro 210.000,00 di cui euro 168.000,00 nella forma di contributo nella spesa che graveranno sul cap. 7345, P.G. 01 giustificativo n. 195, clausola 1 e 2, a valere sullo stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'EF 2025, di cui al DD di impegno n. 3299 del 13 marzo 2025 reg. UCB n. 59, in data 20 marzo 2025, ed i restanti euro 42.000,00 che graveranno sul conto di contabilità speciale n. 6319.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal Programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dall'avviso integrativo, nella misura dell'80% del contributo ammesso. Nel caso di soggetti privati, la richiesta ovvero l'erogazione dell'anticipazione dovrà essere garantita da apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto, all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il Soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

4. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

6. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2025

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, reg. n. 1303

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://trasparenza.mur.gov.it/contenuto235_direzione-generale-dellinternazionalizzazione-e-della-comunicazione_48.html

25A03557

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 11 giugno 2025.

Individuazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale e ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili per il personale del Corpo della polizia penitenziaria, relativo al triennio 2025-2027.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante «Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, a norma del quale, per le Forze di polizia ad ordinamento civile, la delegazione sindacale è composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato e del Corpo della polizia penitenziaria individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale;

Visto l'art. 43, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che ammette «alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano (…) una rappresentatività non inferiore al cinque per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.»;

Considerato che per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile non è prevista la costituzione delle rappresentanze unitarie del personale e pertanto le organizzazioni sindacali legittimate a partecipare alla trattativa sono quelle che hanno una rappresentatività non inferiore al cinque per cento del solo dato associativo;

Visto l'art. 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003» secondo il quale le amministrazioni centrali delle Forze di polizia ad ordinamento civile inviano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale, accertate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;

Visto l'art. 31, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, che determina il limite massimo di trentadue distacchi retribuiti autorizzabili a favore del personale del Corpo della polizia penitenziaria;

Visto l'art. 31, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, ai sensi del quale alla ripartizione del contingente complessivo dei distacchi retribuiti, tra le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del Corpo della polizia penitenziaria provvede il Ministro per la pubblica amministrazione;

Considerato che ai sensi del richiamato art. 31, comma 2, la ripartizione è effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale all'Amministrazione accertate per ciascuna organizzazione sindacale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione;

Vista la nota prot. m_dg.GDAP. 211434.U del 14 maggio 2025, con la quale il Ministero della giustizia ha trasmesso i dati certificati relativi alla rilevazione delle deleghe per i contributi sindacali, accertati alla data del 31 dicembre 2024, con riguardo alle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale non dirigente del Corpo della polizia penitenziaria;

Vista la nota prot. DFP 39966 del 26 maggio 2025, con la quale è stata inviata alle organizzazioni sindacali in-

teressate l'ipotesi di ripartizione dei distacchi sindacali per il triennio 2025-2027, per il prescritto sentito, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164;

Vista la nota prot. n. 25134/25k10/S.G. del 28 maggio 2025 con la quale l'Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria - OSAPP - ha formulato osservazioni sull'ipotesi di ripartizione dei distacchi sindacali, cui è stato dato riscontro con nota DFP 41620 del 30 maggio 2025;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il Senatore Paolo Zangrillo è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Senatore Paolo Zangrillo, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione, Senatore Paolo Zangrillo;

Decreta:

Art. 1.

Individuazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale Corpo della polizia penitenziaria per il triennio 2025-2027.

1. Le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale del Corpo della polizia penitenziaria di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per il triennio 2025-2027, sono le seguenti:

S.A.P.Pe.;

Si.N.A.P.Pe.;

O.S.A.P.P.;

U.I.L.P.A. P.P.;

U.S.P.P.;

C.I.S.L. F.N.S;

CON.SI.PE.;

F.S.A. C.N.P.P./S.PP.

Art. 2.

Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili tra le organizzazioni sindacali rappresentative del personale del Corpo della polizia penitenziaria per il triennio 2025-2027.

1. Il contingente complessivo di trentadue distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a favore del personale del Corpo della polizia penitenziaria di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, è ripartito per il triennio 2025-2027 tra le organizzazioni sindacali di cui all'art. 1 del presente decreto.

2. La ripartizione del contingente complessivo è effettuata esclusivamente in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale del Corpo della polizia penitenziaria ed accertate per ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2024.

3. I distacchi sindacali per il triennio 2025-2027, sono così ripartiti:

S.A.P.Pe.: otto distacchi sindacali;

Si.N.A.P.Pe.: cinque distacchi sindacali;

O.S.A.P.P.: quattro distacchi sindacali;

U.I.L.P.A. P.P.: quattro distacchi sindacali;

U.S.P.P.: quattro distacchi sindacali;

C.I.S.L. F.N.S.: tre distacchi sindacali;

CON.SI.PE.: due distacchi sindacali;

F.S.A. C.N.P.P./S.PP.: due distacchi sindacali.

Art. 3.

Decorrenza della ripartizione dei distacchi sindacali retribuiti

1. La ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti di cui al precedente art. 2 decorre, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, dall'entrata in vigore del presente decreto fino all'adozione del successivo.

Art. 4.

Modalità e limiti per il collocamento in distacco sindacale retribuito

1. Il collocamento in distacco sindacale retribuito è consentito nei limiti massimi indicati nel precedente art. 2 nel rispetto delle disposizioni, modalità e procedure contenute nell'art. 31, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 11 giugno 2025

Il Ministro: ZANGRILLO

25A03614

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 16 giugno 2025.

Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco.

LA BANCA D'ITALIA

Vista la direttiva 2015/849/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, come modificata dalla direttiva 2018/843/UE, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, e in particolare:

l'art. 8, comma 2-*bis*, che prevede che gli operatori non finanziari di cui al comma 2, lettera *b)*, del medesimo decreto-legge, che svolgono professionalmente attività di trattamento delle banconote in euro sono tenuti a iscriversi in un apposito elenco tenuto dalla Banca d'Italia;

l'art. 8, comma 2-*ter*, che prevede che la Banca d'Italia disciplina con proprio regolamento i requisiti di iscrizione nell'elenco di cui al comma 2-*bis* e i casi di cancellazione e di decadenza;

Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e successive modificazioni, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e in particolare:

l'art. 1, comma 2, lettera *c)*, che attribuisce alla Banca d'Italia la funzione di autorità di vigilanza di settore nei confronti degli operatori non finanziari che esercitano le attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'art. 134 T.U.L.P.S., limitatamente all'attività di trattamento delle banconote in euro, in presenza dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409;

l'art. 3, comma 5, lettera *f)*, che dispone, tra l'altro, l'applicazione delle disposizioni del decreto medesimo nei confronti degli operatori non finanziari che esercitano l'attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'art. 134 T.U.L.P.S.;

l'art. 7, comma 1, lettera *a)*, secondo cui le autorità di vigilanza di settore adottano, nei confronti dei soggetti rispettivamente vigilati, disposizioni di attuazione del citato decreto in materia di organizzazione, procedure e controlli interni;

l'art. 7, comma 2, lettera *b)*, secondo cui le autorità di vigilanza di settore, tra l'altro, possono chiedere agli stessi soggetti vigilati l'invio di segnalazioni periodiche rilevanti per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

l'art. 7, comma 2, lettera *c)*, secondo cui le autorità di vigilanza di settore ordinano ovvero, in caso di inottemperanza all'ordine di convocare, convocano direttamente gli organi di amministrazione, direzione e controllo dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati, fissandone l'ordine del giorno e proponendo l'assunzione di specifiche decisioni;

l'art. 7, comma 2, lettera *d)*, che dispone che le autorità di vigilanza di settore adottano provvedimenti aventi ad oggetto il divieto di nuove operazioni nelle ipotesi di gravi carenze o violazioni, riscontrate a carico dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati;

l'art. 7, comma 2, lettera *e)*, che dispone che le autorità di vigilanza di settore irrogano, nei limiti delle rispettive attribuzioni e competenze, le sanzioni previste per l'inosservanza degli obblighi di cui al decreto antiriciclaggio e alle relative disposizioni di attuazione;

l'art. 15, comma 1, secondo cui le autorità di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione dettano criteri e metodologie, commisurati alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, cui sono esposti nell'esercizio della loro attività;

l'art. 16, comma 2, che dispone che le autorità di vigilanza di settore ai sensi dell'art. 7, comma 1, individuano i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati, rispettivamente vigilati e controllati, adottano specifici presidi, controlli e procedure per:

a) la valutazione e gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

b) l'introduzione di una funzione antiriciclaggio, ivi comprese, se adeguate rispetto alle dimensioni e alla natura dell'attività, la nomina di un responsabile della funzione antiriciclaggio e la previsione di una funzione di revisione indipendente per la verifica delle politiche, dei controlli e delle procedure;

l'art. 16, comma 3, che dispone che i soggetti obbligati adottano misure proporzionate ai propri rischi, alla propria natura e alle proprie dimensioni, idonee a rendere note al proprio personale gli obblighi cui sono tenuti ai sensi del citato decreto, ivi compresi quelli in materia di protezione dei dati personali, e che, a tal fine, i soggetti obbligati garantiscono lo svolgimento di programmi permanenti di formazione, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni di cui al decreto medesimo, al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al

finanziamento del terrorismo e all'adozione dei comportamenti e delle procedure da adottare;

gli articoli 56, 57, 58 e 62, comma 7-*bis*, che disciplinano le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e di astensione, di conservazione, di segnalazione delle operazioni sospette, nonché per l'inosservanza delle disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni, di cui agli articoli 7, 15 e 16 del decreto antiriciclaggio;

l'art. 59, che disciplina la sanzione per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati;

gli articoli 65 e 67 relativi al procedimento sanzionatorio e ai criteri per l'applicazione delle sanzioni;

Considerati i commenti ricevuti durante la fase di consultazione pubblica;

ADOTTA
il seguente provvedimento:

Capo I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1.
Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

assetto organizzativo e procedure operative: le procedure operative e di controllo, le risorse umane e tecnologiche necessarie, l'allocazione organizzativa delle diverse funzioni aziendali;

attività di gestione del contante ovvero trattamento del contante: le attività volte a preservare l'integrità e lo stato di conservazione delle banconote mediante:

a) l'individuazione di quelle sospette di falsità, con l'accertamento delle caratteristiche distintive e di sicurezza (controlli di autenticità);

b) la verifica di quelle che, per il loro stato di conservazione, sono idonee a essere reimmesse in circolazione sia in operazioni di sportello sia con l'alimentazione di dispositivi automatici di distribuzione del contante (controlli di idoneità);

consigliere delegato al trattamento del contante: componente dell'organo di gestione degli operatori, con delega alle attività inerenti il trattamento del contante;

controlli di primo livello (di linea): controlli diretti ad assicurare il corretto svolgimento degli adempimenti in materia antiriciclaggio (ad esempio, sull'attività di adeguata verifica della clientela, sull'individuazione delle operazioni anomale da sottoporre al responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette - SOS). Tali controlli (ad esempio, di tipo gerarchico o sistematici) possono essere incorporati nelle procedure informatiche e sono svolti anche attraverso unità dedicate esclusivamente a compiti di controllo che ne riportano gli esiti ai responsabili delle strutture operative, ovvero sono eseguiti nell'ambito del *back office*;

controlli di secondo livello: controlli di conformità dei processi finalizzati all'adempimento dei compiti in materia antiriciclaggio, incluse le verifiche sui controlli di primo livello (ad esempio, quelle svolte dalla funzione antiriciclaggio);

controlli di terzo livello: controlli mirati a verificare nel continuo la funzionalità, affidabilità e adeguatezza dell'assetto organizzativo e la sua conformità rispetto alle procedure e alla disciplina di riferimento (incluso, ad esempio, il monitoraggio sugli andamenti anomali);

decreto antiriciclaggio: il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni;

direttore tecnico: il direttore tecnico nominato ai sensi del T.U.L.P.S. e del decreto del Ministero dell'interno del 1° dicembre 2010, n. 269, che si occupa delle attività inerenti il trattamento del contante;

disposizioni per l'attività di gestione del contante: le disposizioni adottate dalla Banca d'Italia, tempo per tempo vigenti, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, e successive modificazioni, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409;

elenco: l'elenco degli operatori non finanziari che sono in possesso della licenza *ex* art. 134 del T.U.L.P.S. e che svolgono professionalmente l'attività di trattamento delle banconote in euro, previsto all'art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409;

esponenti aziendali: i componenti dell'organo di gestione - ivi compreso il titolare dell'impresa nel caso in cui l'attività venga svolta nella forma di impresa individuale - di quello di controllo, il direttore generale e il direttore tecnico;

operatori: gli operatori non finanziari che esercitano l'attività di gestione del contante in presenza della licenza di cui all'art. 134 T.U.L.P.S. e dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 8, comma 2-*bis*, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409;

operatori di minori dimensioni e complessità operativa: gli operatori che al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento rispettino congiuntamente le seguenti condizioni:

a) un processato annuo inferiore a cento milioni di pezzi;

b) un numero di sale conta minore di quattro;

organi aziendali: organo di gestione e organo di controllo;

organo di controllo:

il collegio sindacale o il sindaco unico, per le società che adottano il modello tradizionale;

il comitato di controllo sulla gestione, per le società che adottano il sistema monistico;

il consiglio di sorveglianza, per le società che adottano il sistema dualistico;

organo di gestione:

il consiglio di amministrazione, per le società che adottano il modello tradizionale o l'amministratore unico;

il consiglio di amministrazione, per le società che adottano il sistema monistico;

il consiglio di gestione, per le società che adottano il sistema dualistico;

l'amministratore o gli amministratori congiuntamente o disgiuntamente, anche privi del potere di rappresentanza, nelle società in nome collettivo;

collegialmente i soci accomandatari cui sono conferiti poteri di gestione, nelle società in accomandita semplice;

il titolare dell'impresa, nel caso in cui l'attività venga svolta nella forma di impresa individuale;

partecipazione indiretta: la partecipazione posseduta per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Si applica la definizione di controllo prevista dall'art. 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario - T.U.B.);

partecipazione rilevante: nelle società di capitali, ogni partecipazione diretta o indiretta superiore al 25 per cento del capitale;

T.U.L.P.S.: il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

personale: i dipendenti e coloro che, comunque, operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;

processato: il numero complessivo di banconote trattate mediante apparecchiature conformi di autenticazione e selezione;

regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.: regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, «Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza»;

UIF: Unità di informazione finanziaria per l'Italia.

Capo II

ISCRIZIONE NELL'ELENCO

Art. 2.

Requisiti per l'iscrizione nell'elenco

1. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) possesso della licenza ai sensi dell'art. 134 T.U.L.P.S.;

b) possesso da parte degli esponenti aziendali dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti nel Capo III;

c) insussistenza di una delle cause di sospensione degli esponenti aziendali dalle cariche previste nel Capo III;

d) possesso da parte dei soci dei requisiti di onorabilità previsti nel Capo III;

e) assetto organizzativo e sistema dei controlli interni coerenti con quanto previsto nel Capo V del presente provvedimento nonché nel provvedimento della Banca d'Italia contenente «Disposizioni per l'attività di gestione del contante».

Art. 3.

Domanda di iscrizione nell'elenco

1. L'operatore che intende chiedere l'iscrizione nell'elenco deve presentare alla Banca d'Italia la relativa domanda, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato 1, e sottoscritta dal legale rappresentante.

2. La domanda di iscrizione è corredata della documentazione di cui all'allegato 2.

3. Con riferimento a eventuali domande di iscrizione presentate da parte di operatori stabiliti in altro Stato membro dell'Unione europea, in presenza delle condizioni di cui all'art. 134-*bis* T.U.L.P.S., la verifica dei requisiti del presente provvedimento è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Banca d'Italia.

Art. 4.

Istruttoria delle domande

1. La Banca d'Italia, in base agli esiti dell'istruttoria effettuata circa la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco e alla completezza e coerenza della documentazione pervenuta, dispone l'iscrizione nell'elenco ovvero la nega con provvedimento motivato.

2. Il termine per la conclusione del procedimento è di centoventi giorni e decorre dalla data di ricevimento della domanda. L'unità organizzativa responsabile è il Servizio gestione circolazione monetaria.

Art. 5.

Iscrizione nell'elenco

1. La Banca d'Italia comunica l'iscrizione nell'elenco ovvero il rigetto della domanda.

2. L'operatore avvia l'attività di trattamento del contante nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione dell'avvenuta iscrizione nell'elenco dandone comunicazione alla Banca d'Italia.

3. In presenza di giustificati motivi, l'operatore può chiedere, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine di cui al comma precedente, una proroga per l'avvio dell'attività di trattamento delle banconote.

4. Nel termine di quarantacinque giorni dalla ricezione dell'istanza, la Banca d'Italia comunica l'accoglimento della proroga, di norma non superiore a sessanta giorni, o, con provvedimento motivato, il suo rigetto.

Capo III

REQUISITI DI ONORABILITÀ E PROFESSIONALITÀ

Art. 6.

Requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali

1. I componenti dell'organo di gestione, il direttore generale e il direttore tecnico devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 134 T.U.L.P.S. e dalle relative disposizioni di attuazione. I medesimi requisiti

sono richiesti anche al titolare dell'impresa nel caso in cui l'attività venga svolta nella forma di impresa individuale. Non possono far parte dell'organo di controllo, e se già in carica decadono, i soggetti nei cui confronti ricorrono le circostanze indicate nell'allegato 3.

2. Fermi restando i requisiti di professionalità previsti per il conseguimento della licenza di cui all'art. 134 T.U.L.P.S., i componenti dell'organo di gestione con deleghe al trattamento del contante, il direttore generale e il direttore tecnico devono possedere i requisiti di professionalità di cui all'allegato 4.

3. La verifica del possesso dei requisiti di cui al presente articolo è condotta, in occasione della nomina, del rinnovo(1) e al verificarsi di eventi sopravvenuti(2), dall'organo di appartenenza dell'esponente aziendale. Per il direttore generale e il direttore tecnico la verifica è condotta dall'organo di gestione.

4. Nel caso di valutazione condotta da un organo collegiale, la verifica deve essere effettuata - sulla base della documentazione indicata nell'allegato 5 - in un'apposita riunione nel corso della quale l'esame è condotto individualmente per ciascuno dei soggetti interessati, i quali hanno l'obbligo di astenersi dall'esame della propria posizione. La delibera contiene, con riferimento a ciascun soggetto, l'indicazione dei documenti sulla base dei quali è stata accertata la sussistenza dei requisiti. La documentazione acquisita a tal fine è conservata presso l'operatore per un periodo di dieci anni dalla data della delibera.

5. Nel caso di organi monocratici ed imprese individuali, il possesso è attestato da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il soggetto interessato conferma la sussistenza dei requisiti richiesti.

6. Gli operatori trasmettono alla Banca d'Italia, entro trenta giorni dalla nomina e dal rinnovo ovvero dalla conoscenza degli eventi sopravvenuti, copia del verbale della delibera di cui al comma 4 ovvero la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 5. La Banca d'Italia può chiedere l'esibizione della documentazione esaminata dall'organo collegiale per la verifica dei requisiti ai sensi del comma 4.

7. Se noti all'interessato, nel verbale o nella dichiarazione sostitutiva devono essere menzionati eventuali procedimenti in corso per reati che potrebbero incidere sul possesso dei requisiti di onorabilità di cui al comma 1.

8. Il mancato rispetto delle previsioni di cui al presente articolo viene valutato dalla Banca d'Italia, anche in relazione alle dimensioni, all'operatività e alla complessità organizzativa dell'operatore, ai fini dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 7 del decreto antiriciclaggio.

(1) In sede di rinnovo, la verifica dei requisiti di onorabilità è richiesta anche qualora non muti la composizione dell'organo di gestione o di controllo.

(2) Ai fini delle presenti disposizioni, sono eventi sopravvenuti tutte le circostanze rilevanti per la valutazione dell'idoneità dell'esponente.

Art. 7.

Requisiti di onorabilità per altri profili aziendali

1. Non possono essere nominati responsabile della funzione antiriciclaggio e suo sostituto (ove previsto), responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette, responsabile della funzione di revisione interna, e se nominati decadono, i soggetti nei confronti dei quali ricorrono le circostanze di cui all'allegato 6.

2. La verifica del possesso dei requisiti è condotta dall'organo di gestione per ciascuno dei soggetti interessati, esaminando copia del certificato generale del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti. La verifica deve risultare da verbale dell'organo di gestione, se collegiale, o da apposita determinazione dell'amministratore unico.

3. Il mancato rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 viene valutato dalla Banca d'Italia, anche in relazione alle dimensioni, all'operatività e alla complessità organizzativa dell'operatore, ai fini dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 7 del decreto antiriciclaggio.

Art. 8.

Requisiti di onorabilità dei soci

1. Ferme restando le previsioni del T.U.L.P.S. e delle relative disposizioni di attuazione, nel caso in cui l'attività venga svolta sotto forma di società di capitali, chiunque possegga una partecipazione rilevante al capitale non deve trovarsi in una delle situazioni indicate dall'allegato 3. Analoga previsione si applica nei confronti di tutti i soci nel caso in cui l'attività venga svolta sotto forma di società di persone.

2. La verifica del possesso dei requisiti da parte dei soci è condotta dall'organo di gestione sulla base della documentazione indicata nell'allegato 5 e deve risultare dal verbale della riunione di tale organo, se collegiale, o da apposita determinazione dell'amministratore unico da trasmettere alla Banca d'Italia. In entrambi i casi l'atto deve fare riferimento a ciascun socio interessato e deve indicare partitamente i documenti presi in considerazione per accertare la sussistenza dei requisiti. La documentazione acquisita a tal fine deve essere conservata presso l'operatore per un periodo di dieci anni dalla data della delibera o della determinazione.

3. I titolari di partecipazioni rilevanti comunicano prontamente all'organo di gestione dell'operatore gli eventi che possono incidere sul possesso dei requisiti. L'organo di gestione comunica tempestivamente alla Banca d'Italia i nominativi dei titolari di partecipazioni rilevanti che si trovano nelle situazioni indicate nell'allegato 3.

4. Qualora titolare della partecipazione rilevante sia un soggetto diverso da persona fisica, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dai componenti dell'organo di gestione e dal direttore generale nelle società di capitali, e da tutti i soci nelle società di persone.

5. In caso di partecipazione indiretta i requisiti di onorabilità devono sussistere con riferimento al soggetto posto al vertice della catena partecipativa e a quello che partecipa direttamente al capitale della società. Si applica quanto previsto al comma 4.

Art. 9.

Decadenza dalle cariche

1. Nel caso di organi collegiali, gli esponenti che vengono a trovarsi in situazioni che, ai sensi del presente provvedimento, comportano la decadenza dalla carica comunicano tali circostanze all'organo di appartenenza. Nel caso di organo monocratico, la comunicazione è rivolta all'assemblea dei soci nelle società di capitali, agli altri soci nelle società di persone.

2. Il direttore generale e il direttore tecnico comunicano le situazioni di cui al comma 1 all'organo di gestione.

3. Le comunicazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate senza indugio e, comunque, non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza ovvero dall'emissione del provvedimento che applica una misura di prevenzione.

4. Gli organi destinatari delle comunicazioni ai sensi dei commi 1 e 2, quando accertano la mancanza dei requisiti previsti dal presente provvedimento, dichiarano la decadenza dell'interessato dalla carica entro trenta giorni dalla verifica, dandone immediata comunicazione alla Banca d'Italia.

5. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 2 la decadenza comporta la rimozione dall'ufficio o dall'incarico ricoperto, senza pregiudizio per la disciplina applicabile al rapporto di lavoro.

6. A seguito della dichiarazione di decadenza, l'operatore deve provvedere tempestivamente alla sostituzione del soggetto decaduto.

7. Nel caso in cui l'attività sia esercitata nella forma di impresa individuale, il titolare dell'impresa che venga a trovarsi in situazioni che, ai sensi del presente provvedimento, comportano la decadenza, si astiene dallo svolgimento dell'attività di trattamento del contante dandone immediata comunicazione alla Banca d'Italia, che provvede alla cancellazione dall'elenco ai sensi del successivo art. 30.

Art. 10.

Sospensione degli esponenti aziendali dalle cariche

1. Costituiscono cause di sospensione dalle cariche le circostanze previste nell'allegato 7.

2. Il soggetto interessato dalla causa di sospensione si astiene dallo svolgimento delle relative funzioni e ne dà comunicazione all'organo di appartenenza senza indugio e, comunque, non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza ovvero dall'emissione del provvedimento che applica una misura di prevenzione. Il direttore generale e il direttore tecnico comunicano le situazioni di cui al comma 1 all'organo di gestione.

3. L'organo di appartenenza, una volta accertata la sussistenza di una delle cause di cui al comma 1, dichiara entro trenta giorni la sospensione dell'esponente interessato, dandone immediata comunicazione alla Banca d'Italia.

4. Al venire meno della causa di sospensione, l'esponente può essere reintegrato nelle funzioni.

5. Qualora la causa di sospensione riguardi un organo costituito in forma monocratica, quest'ultimo ne dà comunicazione, entro i termini di cui al comma 2, all'assemblea dei soci nelle società di capitali; agli altri soci nelle società di persone. Qualora la causa di sospensione riguardi il titolare dell'impresa individuale, quest'ultimo ne dà comunicazione, entro i termini di cui al comma 2, alla Banca d'Italia. Si applica il comma 4 del presente articolo.

Capo IV

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E FORME DI PUBBLICITÀ

Art. 11.

Comunicazioni alla Banca d'Italia

1. Gli operatori comunicano alla Banca d'Italia:

a) l'avvio dell'attività di trattamento delle banconote, entro centoventi giorni dalla comunicazione dell'iscrizione nell'elenco;

b) la variazione della denominazione sociale, della sede legale e dell'indirizzo PEC;

c) il rilascio del provvedimento di rinnovo o di proroga della licenza di cui all'art. 134 T.U.L.P.S., ovvero la presentazione della dichiarazione di prosecuzione dell'attività presentata dall'operatore alla prefettura territorialmente competente;

d) ogni modifica nella composizione degli organi di gestione e di controllo, nonché la sostituzione del direttore generale, del direttore tecnico, del responsabile della funzione antiriciclaggio, del responsabile SOS, del responsabile della funzione di revisione interna (se istituita) o del responsabile dei controlli di terzo livello, nonché del responsabile delle segnalazioni periodiche antiriciclaggio (3);

e) l'assunzione di partecipazioni rilevanti nel capitale. La comunicazione deve contenere i dati identificativi (4) del soggetto che ha acquisito la partecipazione rilevante, nonché copia della documentazione relativa alla verifica dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 8;

f) eventuali operazioni societarie (quali, ad esempio, trasformazione, fusione, scissione, cessione, affitto di ramo d'azienda).

2. Le comunicazioni di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)* ed *e)* devono essere effettuate tempestivamente e, comunque, non oltre trenta giorni dalla conoscenza dell'evento oggetto della comunicazione; le comunicazioni di cui alle lettere *d)* ed *f)* del predetto comma devono essere trasmesse entro trenta giorni dall'adozione della relativa delibera.

---

(3) Rilevano altresì le variazioni temporanee nella titolarità delle funzioni aziendali richiamate nel testo.

(4) Nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/domicilio, estremi del documento di identificazione, codice fiscale; nel caso di soggetti diversi da persona fisica, denominazione, sede legale e codice fiscale/partita IVA.

Art. 12.

Forme di pubblicità dell'iscrizione

1. Gli operatori iscritti nell'elenco indicano negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione.

2. L'elenco degli operatori è pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia.

Capo V

ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI IN MATERIA ANTIRICICLAGGIO

Art. 13.

Principio di proporzionalità e approccio basato sul rischio

1. Le disposizioni del presente capo stabiliscono i presidi organizzativi e i controlli interni che gli operatori devono adottare in materia antiriciclaggio e integrano le previsioni del provvedimento della Banca d'Italia contenente «Disposizioni per l'attività di gestione del contante».

2. Ciascun operatore applica le presenti disposizioni secondo il principio di proporzionalità in coerenza con la forma giuridica adottata, la dimensione e la complessità operativa ed è chiamato, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del decreto antiriciclaggio ad adottare presidi, controlli e procedure adeguati alla propria esposizione ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo individuati ai sensi degli articoli 14 e 15 del richiamato decreto.

3. Ciascun operatore è chiamato, ai sensi dell'art. 15 del decreto antiriciclaggio, a effettuare una «autovalutazione della propria esposizione al rischio secondo i criteri e le metodologie di cui all'art. 19 del presente provvedimento.

4. Tutti gli operatori devono istituire un'apposita funzione antiriciclaggio deputata a prevenire e contrastare operazioni di riciclaggio, nominandone il relativo responsabile, e formalizzare l'attribuzione delle responsabilità per l'inoltro delle SOS.

Art. 14.

Ruolo degli organi aziendali

1. Gli organi aziendali, ciascuno secondo le proprie responsabilità e competenze, devono:

a) definire strategie di gestione dei rischi coerenti con i principi e le regole antiriciclaggio;

b) porre in atto misure organizzative e operative, ivi compresa l'istituzione di una funzione antiriciclaggio, atte a evitare il rischio di coinvolgimento in episodi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

c) svolgere controlli sul rispetto della normativa e sull'efficacia dei presidi adottati;

d) promuovere la diffusione in azienda di un'adeguata conoscenza della normativa e delle conseguenze, in termini di danni patrimoniali e reputazionali, derivanti dalla violazione delle disposizioni emanate in materia.

Art. 15.

L'organo di gestione

1. L'organo di gestione definisce le strategie aziendali idonee a contenere il rischio di coinvolgimento dell'operatore in fatti di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e a tal fine:

a) adotta, in coerenza con i requisiti organizzativi previsti dal provvedimento della Banca d'Italia contenente «Disposizioni per l'attività di gestione del contante», un assetto organizzativo e procedure operative, nonché un sistema dei controlli connotato da una chiara individuazione di ruoli, compiti e responsabilità, assicurandone l'efficacia nel tempo anche alla luce dei risultati dell'esercizio di autovalutazione del rischio effettuata dalla funzione antiriciclaggio (art. 19);

b) assicura che le procedure operative e i sistemi informativi consentano il corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di conservazione dei documenti e delle informazioni, di individuazione e segnalazione alla UIF delle operazioni potenzialmente sospette. Con riguardo a quest'ultima procedura, adotta misure volte ad assicurarne la riservatezza;

c) approva l'istituzione della funzione antiriciclaggio e della funzione di revisione interna; ne nomina e revoca i responsabili, sentito il parere dell'organo di controllo se esistente, dandone comunicazione alla Banca d'Italia entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento;

d) nomina - nel caso in cui l'operatore si avvalga della facoltà prevista dall'art. 15-*bis*, comma 1 - l'esponente responsabile per l'antiriciclaggio e assicura che quest'ultimo sia tempestivamente informato delle decisioni che possono incidere sull'esposizione al rischio di riciclaggio dell'operatore;

e) nelle società di minori dimensione e complessità operativa che si avvalgano della facoltà di non istituire la funzione di revisione interna, attribuisce la responsabilità dell'esecuzione dei controlli di terzo livello, sentito il parere dell'organo di controllo, se esistente (art. 26);

f) approva il risultato dell'autovalutazione del rischio, la relazione annuale sull'attività svolta, il regolamento antiriciclaggio e i programmi di formazione del personale predisposti dalla funzione antiriciclaggio (articoli 18, 19, 25);

g) definisce una procedura per l'inoltro delle segnalazioni periodiche alla Banca d'Italia (art. 23);

h) adotta, in conformità all'art. 48 del decreto antiriciclaggio, un sistema interno per la segnalazione da parte del personale di violazioni delle disposizioni in materia.

2. L'organo provvede, altresì, ad assicurare che le funzioni aziendali dispongano di personale qualitativamente e quantitativamente adeguato e che venga approntato un idoneo sistema di flussi informativi verso gli organi aziendali e tra le funzioni di controllo. Tale sistema deve assicurare in particolare che le carenze e le anomalie riscontrate in esito ai controlli di vario livello siano portate tempestivamente a conoscenza dell'organo di gestione, che promuove l'adozione di idonee misure correttive, delle quali valuta l'efficacia nel continuo.

Art. 15 - *bis*

Esponente responsabile per l'antiriciclaggio

1. Ferma restando la responsabilità collettiva degli organi aziendali, gli operatori possono nominare un componente dell'organo di amministrazione quale esponente per l'antiriciclaggio. L'incarico ha natura esecutiva e può essere conferito anche al consigliere delegato al trattamento del contante ovvero al direttore generale (ove nominato); in tale ultimo caso, deve essere comunque garantita l'efficacia della funzione dell'esponente.

2. L'esponente responsabile per l'antiriciclaggio possiede adeguate conoscenze concernenti i rischi di riciclaggio, i controlli e le procedure AML. Nel regolamento antiriciclaggio gli operatori definiscono i requisiti per l'esponente responsabile per l'antiriciclaggio.

3. L'esponente responsabile per l'antiriciclaggio (se nominato) costituisce il principale punto di contatto tra il responsabile della funzione antiriciclaggio e l'organo di gestione. In tale contesto, l'esponente responsabile monitora nel continuo che l'assetto organizzativo e il sistema dei controlli interni in materia di antiriciclaggio siano adeguati e proporzionati, tenendo conto delle caratteristiche di ciascun operatore e dei rischi cui esso è esposto; informa gli organi aziendali delle violazioni e criticità concernenti l'antiriciclaggio di cui sia venuto a conoscenza (anche per il tramite del responsabile della funzione antiriciclaggio) e si adopera affinché l'organo di gestione valuti le problematiche e le proposte di intervento rappresentate dal responsabile della funzione antiriciclaggio ai fini dell'adozione delle opportune iniziative.

Art. 16.

L'organo di controllo

1. L'organo di controllo, ove esistente, vigila sul rispetto della normativa e sulla completezza, funzionalità e adeguatezza dell'assetto organizzativo antiriciclaggio nonché sull'osservanza delle disposizioni di attuazione del decreto antiriciclaggio. Nell'esercizio delle proprie attribuzioni, si avvale delle strutture interne e utilizza i flussi informativi provenienti dagli altri organi e funzioni aziendali. In particolare, l'organo di controllo:

a) valuta l'idoneità delle procedure aziendali ad adempiere agli obblighi previsti dal decreto antiriciclaggio, informando tempestivamente l'organo di gestione in merito alle carenze, anomalie e irregolarità riscontrate e suggerendo l'adozione di misure correttive;

b) analizza i motivi delle eventuali carenze e/o anomalie riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni o portate a sua conoscenza dall'organo di gestione, dalle altre funzioni di controllo o dalle altre strutture interne, promuovendo l'adozione delle opportune misure correttive;

c) comunica senza ritardo, ai sensi dell'art. 46 del decreto antiriciclaggio:

al legale rappresentante (o al delegato) le operazioni potenzialmente sospette di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni;

alla Banca d'Italia tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione degli obblighi di cui al Titolo II del decreto antiriciclaggio e delle relative disposizioni attuative.

2. Fatta salva la propria responsabilità per l'adempimento degli obblighi di cui al decreto antiriciclaggio e alle relative disposizioni di attuazione, l'organo di controllo, ove ritenuto opportuno dall'operatore, può avvalersi per l'espletamento delle proprie funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al decreto legislativo n. 231/2001.

Art. 17.

La funzione antiriciclaggio

1. La funzione antiriciclaggio deve essere indipendente e collocata in posizione apicale nell'organigramma aziendale; deve avere accesso alle informazioni rilevanti per lo svolgimento della propria attività e poter interloquire con gli organi aziendali (direttamente o per il tramite dell'esponente responsabile per l'antiriciclaggio, se nominato), nonché con le altre funzioni.

2. Nello svolgimento dei relativi compiti può essere chiamato a collaborare anche personale di altre aree (a eccezione di quello della funzione di revisione interna) che riferisce direttamente al responsabile della funzione.

3. Gli operatori assicurano la continuità operativa della funzione antiriciclaggio; a tal fine, individuano soluzioni organizzative per i casi di assenza del responsabile, quale, ad esempio, la nomina di un sostituto.

Art. 18.

Compiti della funzione antiriciclaggio

1. La funzione antiriciclaggio collabora alla definizione delle strategie, dell'assetto organizzativo e delle procedure in materia antiriciclaggio e ne verifica nel continuo - anche mediante controlli *in loco* - l'efficacia. In tale ambito:

a) svolge i controlli di secondo livello sul rispetto delle disposizioni in materia antiriciclaggio. In tale contesto, conduce, in raccordo con il responsabile SOS, verifiche sulla funzionalità del processo di segnalazione, incluso il rispetto dei criteri adottati per l'individuazione delle possibili operazioni sospette da parte delle strutture dell'operatore (ad esempio, personale di sala conta e delle unità incaricate dell'adeguata verifica della clientela);

b) informa, senza ritardo, gli organi aziendali di violazioni o carenze significative riscontrate nell'esercizio dei propri compiti;

c) propone all'organo di gestione le modifiche organizzative e procedurali necessarie per assicurare un corretto presidio del rischio;

d) informa periodicamente gli organi aziendali - direttamente o tramite l'esponente responsabile per l'antiriciclaggio (ove nominato) - circa lo stato di avanzamento delle azioni correttive adottate a fronte di carenze riscontrate nell'attività di controllo e circa l'eventuale inadeguatezza delle risorse umane e tecniche assegnate alla funzione antiriciclaggio e la necessità di potenziarle;

e) predispone il regolamento antiriciclaggio nel quale sono descritti l'assetto organizzativo, i sistemi e le procedure adottati dall'operatore, specificando compiti,

responsabilità e modalità operative; il regolamento deve essere costantemente aggiornato e va reso disponibile a tutto il personale;

f) realizza un sistema di flussi informativi diretto agli organi aziendali, all'esponente responsabile per l'antiriciclaggio (ove nominato) e all'alta direzione;

g) cura la predisposizione di un adeguato piano di formazione del personale;

h) garantisce che le procedure di segnalazione interna delle violazioni di cui all'art. 48 del decreto antiriciclaggio adottate dagli operatori siano portate a conoscenza di tutto il personale.

2. La funzione antiriciclaggio può essere coinvolta nell'effettuare le attività di rafforzata verifica della clientela nei soli casi in cui - per circostanze oggettive, ambientali o soggettive - è particolarmente elevato il rischio di riciclaggio.

3. La funzione, almeno una volta l'anno, presenta agli organi aziendali - direttamente o tramite l'esponente responsabile per l'antiriciclaggio (ove nominato) - una relazione sulle iniziative intraprese, le eventuali disfunzioni accertate e i correttivi da intraprendere nonché sull'attività formativa del personale. Il contenuto della relazione è precisato nell'allegato 8.

Art. 19.

Valutazione dell'esposizione al rischio

1. La funzione antiriciclaggio valuta, con periodicità almeno annuale, l'esposizione dell'operatore al rischio (c.d. «autovalutazione»). La valutazione è in ogni caso integrata nell'ipotesi in cui si registrino fatti aziendali rilevanti (ad esempio, acquisizioni di rami d'azienda, malversazioni suscettibili di incidere sul processo di gestione del contante, incorporazioni di altre aziende del comparto). Il risultato della valutazione andrà trasmesso tempestivamente all'organo di gestione e a quello di controllo, ove esistente, e, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, alla Banca d'Italia unitamente alla relazione annuale della funzione.

2. L'autovalutazione prende avvio dalla mappatura del processo di gestione del contante e di tutti i suoi attori e comprende le seguenti macro-attività:

identificazione dei rischi attuali e potenziali cui la società è esposta (c.d. rischio inerente); a tal fine, la società tiene conto:

a) della dimensione e della complessità operativa;

b) della tipologia della clientela, con particolare riferimento a clienti classificati ad alto rischio;

c) dell'area geografica di operatività;

d) di ogni altra informazione conosciuta riguardo a fatti o persone che possano incidere su tale esposizione;

analisi dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, dei presidi di prevenzione e monitoraggio rispetto ai rischi precedentemente identificati al fine di individuare eventuali vulnerabilità;

valutazione del livello di rischio residuo cui la società è esposta tenuto conto del livello di rischio inerente e della robustezza dei presidi di mitigazione dello stesso;

individuazione e realizzazione di interventi correttivi a fronte delle criticità individuate.

Gli operatori si avvalgono dei criteri e delle metodologie indicate nell'allegato 9.

Art. 20.

Il responsabile della funzione antiriciclaggio

1. Devono essere definiti nel regolamento antiriciclaggio i presidi posti a tutela dell'indipendenza del responsabile della funzione antiriciclaggio, nonché i requisiti di competenza e professionalità. La persona incaricata deve essere collocata in posizione gerarchico-funzionale adeguata, deve disporre del tempo necessario all'efficace adempimento dei suoi compiti e non deve avere responsabilità dirette in aree operative o essere gerarchicamente dipendente dai responsabili di dette aree. L'incarico può essere attribuito anche al responsabile dei controlli di secondo livello di cui al provvedimento della Banca d'Italia contenente «Disposizioni per l'attività di gestione del contante», se in possesso dei requisiti stabiliti nel presente articolo.

2. Nel caso di impresa individuale, il ruolo non può essere attribuito al titolare dell'impresa.

Art. 21.

Esternalizzazione della funzione antiriciclaggio

1. Lo svolgimento dei compiti attribuiti alla funzione antiriciclaggio può essere affidato a soggetti esterni dotati di idonei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza. La responsabilità per la corretta gestione dei rischi di riciclaggio resta, in ogni caso, in capo agli operatori. Al riguardo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di esternalizzazione dell'attività di trattamento del contante di cui al provvedimento della Banca d'Italia contenente «Disposizioni per l'attività di gestione del contante».

2. Inoltre, il contratto di esternalizzazione della funzione antiriciclaggio deve almeno prevedere:

l'obbligo da parte dell'affidatario di assicurare la riservatezza in merito alle informazioni acquisite nell'esercizio della funzione;

la possibilità anche per le autorità di settore e la UIF di accedere in ogni momento alle informazioni e ai locali dell'affidatario per l'attività di supervisione e controllo;

la frequenza minima dei flussi informativi nei confronti del referente interno e degli organi aziendali e della revisione interna, fermo restando l'obbligo di corrispondere tempestivamente a qualsiasi richiesta di informazioni e di consulenza.

3. L'accordo di esternalizzazione deve essere comunicato alla Banca d'Italia entro trenta giorni dalla stipula o dal rinnovo.

4. Il committente designa un referente interno, collocato in posizione gerarchico-funzionale adeguata, con il compito di verificare annualmente il corretto svolgimento della funzione da parte del soggetto affidatario e i relativi livelli di servizio.

Art. 22.

Il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette

1. Il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette è il legale rappresentante dell'operatore ovvero un soggetto a ciò delegato dall'organo di gestione mediante delibera adottata sentito l'organo di controllo (ove esistente). La delega può essere conferita al responsabile della funzione antiriciclaggio o ad altro soggetto dotato dei medesimi requisiti previsti per quest'ultimo; la delega non può comunque essere conferita a un soggetto esterno all'operatore.

2. Compete al responsabile delle SOS:

valutare le segnalazioni inoltrate dalle strutture aziendali o di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito della propria attività;

trasmettere alla UIF le segnalazioni ritenute fondate, omettendo l'indicazione dei nominativi dei soggetti coinvolti nella procedura di segnalazione;

mantenere evidenza delle valutazioni effettuate nell'ambito della procedura, anche in caso di mancato invio della segnalazione alla UIF;

comunicare al responsabile della struttura da cui ha avuto origine la segnalazionel'esito della propria valutazione.

3. Il ruolo e gli obblighi del responsabile delle SOS devono essere adeguatamente formalizzati e resi pubblici all'interno dell'operatore. La nomina e la revoca vanno comunicate tempestivamente alla UIF con le modalità dalla stessa indicate.

4. Il responsabile delle SOS, inoltre, ferma restando la tutela della riservatezza delle persone coinvolte nella procedura di segnalazione, assicura che le informazioni sui nominativi oggetto di SOS siano rese disponibili, anche attraverso l'utilizzo di idonee basi informative ai responsabili delle strutture competenti (ad esempio, per l'attribuzione o l'aggiornamento del profilo di rischio dei clienti stessi).

5. Il responsabile delle SOS, nello svolgimento della propria attività, deve poter acquisire dalle diverse funzioni aziendali tutte le informazioni ritenute utili ai fini degli approfondimenti da condurre, o avervi libero accesso, ivi compresi i flussi informativi predisposti ai sensi del presente provvedimento e le segnalazioni periodiche antiriciclaggio (art. 23). Il responsabile delle SOS è altresì tenuto a conoscere e ad applicare istruzioni, schemi e indicatori emanati dalla UIF; svolge un ruolo di interlocuzione con la UIF e corrisponde tempestivamente alle eventuali richieste di approfondimento provenienti dalla stessa.

Art. 23.

Le segnalazioni periodiche antiriciclaggio

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera *b)*, del decreto antiriciclaggio, gli operatori trasmettono alla Banca d'Italia segnalazioni periodiche rilevanti per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. A tal fine, gli operatori fanno riferimento al relativo manuale operativo pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia. In particolare, gli operatori devono fornire, in forma aggregata, informazioni sui flussi di banconote ritirate e somministrate da/a:

a) dipendenze bancarie, anche con riferimento ai *cash dispenser*;

b) sale conta del medesimo operatore ovvero di altri operatori;

c) punti serviti della grande distribuzione organizzata e di altri operatori.

2. Le segnalazioni inviate in forma aggregata devono essere generate con modalità tali da consentire la puntuale ricostruzione dei dati trasmessi.

3. I dati devono essere segnalati dall'operatore che ha provveduto al trattamento delle banconote.

4. Le segnalazioni periodiche sono trasmesse alla Banca d'Italia, secondo le modalità specificate in apposita comunicazione e secondo le scadenze di seguito indicate:

Periodo di riferimento	Termine per l'inoltro
1° gennaio - 31 marzo	Entro l'ultimo giorno lavorativo di aprile
1° aprile - 30 giugno	Entro l'ultimo giorno lavorativo di luglio
1° luglio - 30 settembre	Entro l'ultimo giorno lavorativo di ottobre
1° ottobre - 31 dicembre	Entro l'ultimo giorno lavorativo di gennaio

5. L'organo di gestione, previo parere dell'organo di controllo (ove esistente), nomina e revoca il responsabile per le segnalazioni periodiche antiriciclaggio, il cui nominativo deve essere comunicato alla Banca d'Italia entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento.

6. Il destinatario dell'incarico, che può essere conferito anche al responsabile antiriciclaggio, o al referente aziendale per il ricircolo del contante o al responsabile dei controlli di secondo livello ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia contenente «Disposizioni per l'attività di gestione del contante», deve essere in possesso di adeguati requisiti professionali in materia antiriciclaggio e conoscere il processo di produzione dei dati oggetto della segnalazione.

7. L'incarico non può essere conferito alla funzione di revisione interna e al responsabile dei controlli di terzo livello, o a componenti dell'organo di controllo.

8. Il responsabile delle segnalazioni periodiche antiriciclaggio ha il compito di vigilare sulla correttezza dei dati trasmessi e sul rispetto delle scadenze ed è chiamato a svolgere un ruolo di interlocuzione con la Banca d'Italia corrispondendo tempestivamente alle eventuali richieste di approfondimento sul contenuto delle segnalazioni. Il responsabile delle segnalazioni periodiche antiriciclaggio riferisce almeno annualmente agli organi aziendali, nonché al responsabile della funzione di revisione interna (ove esistente) sull'attività svolta e sulle eventuali anomalie riscontrate.

9. L'incarico può essere esternalizzato, ferma restando l'adozione da parte dell'operatore esternalizzante delle cautele necessarie a garantire l'integrità e la riservatezza dei propri dati. Il soggetto affidatario dell'incarico deve essere in possesso di adeguati requisiti professionali in materia antiriciclaggio e conoscere il processo di produzione dei dati oggetto della segnalazione. L'accordo di esternalizzazione deve essere tempestivamente comunicato alla Banca d'Italia.

Art. 24.

La funzione di revisione interna

1. La funzione di revisione interna (o *internal audit*), ove istituita, collocata in posizione apicale e indipendente, esegue i controlli di terzo livello sul presidio del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, proponendo all'organo di gestione gli eventuali correttivi da adottare. La responsabilità della funzione può essere attribuita a un amministratore, purché sia destinatario di specifiche deleghe in materia di controlli e non sia destinatario di altre deleghe che ne pregiudichino l'autonomia, salvo il caso dell'amministratore unico. La funzione di revisione interna riporta, almeno annualmente, agli organi aziendali informazioni sull'attività svolta e sui suoi esiti, evidenziando le eventuali anomalie riscontrate e le azioni correttive proposte.

2. Le verifiche sono effettuate anche mediante controlli di tipo ispettivo e riguardano, in particolare:

l'adeguatezza e l'efficacia dell'attività della funzione antiriciclaggio, con specifico riferimento alla valutazione dell'esposizione al rischio;

il rispetto costante dell'obbligo di adeguata verifica, sia nella fase di instaurazione del rapporto sia nello svilupparsi nel tempo della relazione;

l'efficacia dell'assetto preordinato alla individuazione e alla segnalazione delle operazioni sospette;

l'effettiva acquisizione e ordinata conservazione dei dati, informazioni e documenti prescritti dalla normativa;

il monitoraggio sugli andamenti anomali, sulle violazioni delle procedure e/o della regolamentazione.

3. La funzione di revisione interna, sulla base dell'esposizione al rischio dell'operatore, determinata in considerazione dei risultati delle autovalutazioni precedenti e di tutti gli altri elementi informativi ritenuti utili, predispone un piano periodico di *audit* da attuarsi mediante interventi sia a distanza sia *in loco*. Tutte le strutture dell'operatore coinvolte devono essere sottoposte a verifica in un arco di tempo coerente con le dimensioni e la complessità operativa. Verifiche di *follow up* vanno condotte al fine di determinare l'adeguatezza e l'efficacia delle azioni correttive intraprese in risposta a precedenti rilievi di *audit*. I risultati delle verifiche sono portati tempestivamente a conoscenza dell'organo di gestione e di quello di controllo (ove esistente).

4. Nello svolgimento della propria attività, la funzione deve poter acquisire dalle diverse strutture aziendali o avere libero accesso a tutte le informazioni ritenute utili.

5. Ferma restando la responsabilità degli operatori per la corretta gestione dei rischi di riciclaggio, la funzione di revisione interna può essere esternalizzata con le stesse modalità previste dall'art. 21, ma non allo stesso soggetto a cui è esternalizzata la funzione antiriciclaggio. Il committente designa un referente interno, collocato in posizione gerarchico-funzionale adeguata, con il compito di verificare annualmente il corretto svolgimento della funzione da parte del soggetto affidatario e i relativi livelli di servizio.

Art. 25.

L'attività di formazione

1. Gli operatori realizzano programmi permanenti di formazione del personale sugli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio, assicurando in particolare una specifica preparazione del personale a più diretto contatto con la clientela o comunque coinvolto nel processo di adeguata verifica, di segnalazione di operazioni sospette nonché di quello addetto alla funzione antiriciclaggio. I programmi, predisposti dalla funzione antiriciclaggio e approvati dall'organo di gestione, sono finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni contenute nel decreto antiriciclaggio, al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e al rispetto dei comportamenti e delle procedure adottate in argomento. Per i programmi di formazione gli operatori possono anche avvalersi del contributo delle associazioni di categoria.

Art. 26.

Disposizioni specifiche per gli operatori di minori dimensioni e complessità operativa

1. Gli operatori di minori dimensioni e complessità operativa, fermo restando l'obbligo di presidiare adeguatamente il rischio:

non sono obbligati a istituire la funzione di revisione interna; a tal riguardo, detti operatori sono comunque tenuti a svolgere i controlli di terzo livello sul presidio del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Tali controlli sono eseguiti da un referente dotato dei necessari requisiti di apicalità, indipendenza e professionalità per il loro svolgimento, anche individuato tra un componente dell'organo di gestione (purché non respon-

sabile della funzione antiriciclaggio o delle segnalazioni periodiche, e salvo il caso dell'amministratore unico);

possono conferire l'incarico di responsabile della funzione antiriciclaggio a un componente dell'organo di gestione (salvo il caso dell'amministratore unico) ovvero all'esponente responsabile per l'antiriciclaggio (se nominato), purché privo di deleghe che ne compromettano l'autonomia;

possono effettuare la valutazione della propria esposizione al rischio con periodicità biennale.

Capo VI

CONTROLLI

Art. 27.

Controlli della Banca d'Italia

1. La Banca d'Italia esercita i poteri di controllo, di intervento e sanzionatori a essa attribuiti dall'ordinamento, con particolare riferimento a quelli previsti dall'art. 8, commi 7 e 10, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e dall'art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e relative disposizioni di attuazione.

2. Ai sensi dell'art. 7 del decreto antiriciclaggio, la Banca d'Italia, in qualità di autorità di vigilanza di settore, verifica il rispetto da parte degli operatori degli obblighi previsti dal ripetuto decreto e dalle relative disposizioni di attuazione, nonché l'adeguatezza dei relativi assetti organizzativi e procedurali. A tal fine, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione o la trasmissione di documenti, atti e ogni altra informazione utile.

3. Tutte le informazioni rilevanti a fini antiriciclaggio acquisite dalla Banca d'Italia in qualità di autorità di vigilanza di settore sono coperte dal segreto d'ufficio ai sensi dell'art. 12, comma 8, del decreto antiriciclaggio.

4. Gli ispettori, nell'esercizio delle funzioni istituzionali attribuite dalla legge alla Banca d'Italia in materia di controllo sugli operatori, ricoprono la qualifica di pubblici ufficiali ai sensi dell'art. 357 del codice penale.

5. Nel corso degli accertamenti ispettivi, gli incaricati verificano:

l'assetto organizzativo adottato, ivi compresa la funzionalità dei controlli interni e la capacità di governo del rischio di riciclaggio;

il rispetto degli obblighi previsti dal decreto antiriciclaggio, in particolare quelli di adeguata verifica, conservazione dei dati, segnalazione delle operazioni sospette e astensione;

la permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco.

Art. 28.

Poteri d'intervento e provvedimento di divieto di nuove operazioni

1. Nei casi in cui, nell'ambito dell'attività di controllo, venga accertato il mancato rispetto da parte degli operatori degli obblighi previsti dal decreto antiriciclaggio e dalle relative disposizioni di attuazione, la Banca d'Italia - fatte salve le disposizioni in materia di sanzioni pecuniarie amministrative - può richiedere all'operatore l'adozione di misure correttive, la cui tipologia è correlata alla natura delle criticità riscontrate.

2. La Banca d'Italia può:

convocare i componenti degli organi di gestione e di controllo e il personale degli operatori;

ordinare la convocazione o, in caso d'inottemperanza all'ordine, convocare direttamente gli organi di gestione e controllo (ove esistente) degli operatori, fissandone l'ordine del giorno e proponendo l'assunzione di specifiche decisioni.

3. Nelle ipotesi di gravi carenze o violazioni, la Banca d'Italia può adottare - anche in via d'urgenza - il provvedimento di divieto di nuove operazioni previsto dall'art. 7, comma 2, lettera *d)*, del decreto antiriciclaggio.

4. Responsabile del procedimento è il Capo del Servizio gestione circolazione monetaria.

Art. 29.

Cancellazione su istanza di parte dall'elenco

1. La domanda di cancellazione dall'elenco, redatta in conformità dell'allegato 10 e sottoscritta dal legale rappresentante, è inviata alla Banca d'Italia entro trenta giorni dalla cessazione dell'attività di trattamento delle banconote ovvero di altra causa che comporti il venir meno dei requisiti per la permanenza nell'elenco.

2. La Banca d'Italia trasmette all'operatore il provvedimento di cancellazione entro trenta giorni dalla ricezione della domanda.

Art. 30.

Cancellazione d'ufficio dall'elenco

1. La Banca d'Italia dispone la cancellazione d'ufficio dall'elenco qualora:

a) vengano meno i requisiti per l'iscrizione;

b) risultino violazioni di norme di legge e delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia connotate da particolare gravità;

c) l'attività di trattamento delle banconote non sia stata avviata nel termine di cui all'art. 5, comma 2, o di quello eventualmente prorogato ai sensi del successivo comma 4;

d) l'attività di trattamento delle banconote sia cessata da oltre trenta giorni in assenza dell'istanza di cancellazione di cui all'art. 29.

2. La Banca d'Italia comunica all'operatore l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio dall'elenco. L'operatore ha facoltà di presentare memorie scritte e documenti entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento. La Banca d'Italia comunica all'operatore il provvedimento di cancellazione ovvero la sua mancata adozione unitamente alla motivazione dello stesso. Il termine per la conclusione del procedimento è di centoventi giorni.

Art. 31.

Sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa

1. La Banca d'Italia, nell'ambito della propria competenza, applica nei confronti degli operatori le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 56 (inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione), 57 (inosservanza degli obblighi di conservazione) e 58 (inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette)(5) del decreto antiriciclaggio.

2. La Banca d'Italia applica nei confronti dei componenti l'organo di controllo degli operatori le sanzioni previste dall'art. 59 del decreto antiriciclaggio per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 46 del medesimo decreto.

3. La Banca d'Italia applica nei confronti degli operatori le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 62, comma 7-*bis* (inosservanza delle disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni), del decreto antiriciclaggio.

4. La sussistenza di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime può essere desunta, tra l'altro:

dalla loro idoneità a esporre l'operatore a significativi rischi di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o, più in generale, a rilevanti rischi legali o reputazionali;

dalla ricorrenza di violazioni di una stessa disposizione in un numero significativo di casi, tenuto conto delle dimensioni, della complessità organizzativa e dell'operatività;

dal carattere diffuso e non occasionale delle violazioni, tale da far ritenere le stesse riconducibili all'ordinario *modus operandi* dell'operatore ovvero sintomatiche di carenze nelle procedure operative, nei presidi organizzativi e di controllo adottati dall'operatore;

dalla sussistenza di violazioni di una pluralità di disposizioni in materia di antiriciclaggio.

5. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie, sulla base di quanto previsto dall'art. 67 del decreto antiriciclaggio, si considerano, tra l'altro:

a) la gravità e durata della violazione;

b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica;

c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;

d) l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili;

e) l'entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile;

f) il livello di cooperazione, prestato dalla persona fisica o giuridica responsabile, alle autorità di cui all'art. 21, comma 2, lettera *a)*, del decreto antiriciclaggio;

g) l'adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, commisurate alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati;

h) le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al decreto antiriciclaggio.

6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla procedura sanzionatoria di cui al Capitolo VI del provvedimento della Banca d'Italia contenente «Disposizioni per l'attività di gestione del contante».

Capo VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32.

Disposizioni finali

1. Ai procedimenti previsti dal presente provvedimento si applicano le disposizioni di cui al regolamento della Banca d'Italia del 21 luglio 2021 in materia di procedimenti amministrativi, recante altresì l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il responsabile dei procedimenti è il Capo del Servizio gestione circolazione monetaria.

2. Tutte le comunicazioni destinate alla Banca d'Italia ai sensi del presente provvedimento devono essere inoltrate tramite PEC.

Art. 33.

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento, che entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, abroga e sostituisce il provvedimento del 23 aprile 2019.

2. Per effetto di quanto previsto al comma 1 che precede, ogni riferimento al provvedimento del 23 aprile 2019 va inteso al presente provvedimento.

Roma, 16 giugno 2025

Il Governatore: PANETTA

(5) Per l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, ai sensi dell'art. 65 del decreto antiriciclaggio, la Banca d'Italia, in qualità di autorità di vigilanza di settore, provvede all'irrogazione delle sanzioni nei confronti degli operatori per violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede altresì all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, imputabile al personale e ai titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di operatori non finanziari di cui all'art. 3, comma 5, lettera f).

ALLEGATO *1*

DOMANDA DI ISCRIZIONE

Banca d'Italia
Servizio Gestione circolazione monetaria
via PEC

Iscrizione nell'elenco degli operatori non finanziari che svolgono professionalmente attività di trattamento delle banconote in euro (articolo 8, comma 2-*bis*, decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409)

Denominazione sociale ....
Forma giuridica |________| Partita Iva |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Costituita in data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
Iscritta nel registro delle imprese in data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
SEDE LEGALE
Indirizzo[1]
....
CAP |__|__|__|__|__| Comune... Provincia |__|__|
Telefono |__|__|__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Fax|__|__|__|__|__| / __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Indirizzo PEC ....@.............................. Sito web ....
LEGALE RAPPRESENTANTE
Cognome
....
Nome
....
Comune italiano o Stato estero di nascita .... Provincia |__|__|

Data di nascita |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| Sesso (F o M) |__|
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Indirizzo...CAP |__|__|__|__|__|
Comune .... Provincia |__|__|

REFERENTE AZIENDALE PER IL RICIRCOLO DEL CONTANTE
<u>Nominativo/i, struttura organizzativa, indirizzo, e-mail, recapito telefonico</u>

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

SEDE AMMINISTRATIVA (se diversa dalla sede legale)
Indirizzo ....CAP |__|__|__|__|__|
Comune .... Provincia |__|__|
Recapito Postale[2]............................

---

[1] Specificare qualora la sede legale sia istituita presso studi professionali o altro.
[2] Indicare se il recapito postale sia istituito presso la sede amministrativa.

CHIEDE
L'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*, decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, per lo svolgimento dell'attività di trattamento delle banconote in euro.

Informativa sulla protezione dei dati personali
In conformità con quanto disposto dalla normativa europea e nazionale in materia di privacy, si informa che la Banca d'Italia, via Nazionale 91, 00184 ROMA, effettua il trattamento dei dati personali forniti nella presente domanda, nell'ambito della finalità istituzionale di circolazione monetaria e in particolare per l'iscrizione nell'elenco degli operatori non finanziari che svolgono professionalmente attività di trattamento delle banconote in euro.
I dati sono trattati mediante procedure informatiche con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati personali nonché a evitare l'indebito accesso ai dati stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato.
Il trattamento dei dati è necessario per il perseguimento delle finalità di circolazione monetaria e in particolare per l'iscrizione nell'elenco. La Banca d'Italia effettua il trattamento dei dati in oggetto sulla base delle seguenti normative nazionali ed europee: Direttiva UE 2015/849, Decisione BCE/2010/14, decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350 (convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409), e decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
I dati personali raccolti saranno conservati per un periodo di 10 anni dalla cessazione dell'incarico.
I dati potranno essere comunicati alle pubbliche amministrazioni competenti nel caso di controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni (articolo 71 del D.P.R. 445/2000), nonché all'Autorità giudiziaria o agli Organi inquirenti nel caso di procedimenti penali. Sarà cura del dichiarante comunicare tempestivamente alla Banca d'Italia la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini del procedimento per il quale tali dati sono stati acquisiti.
Dei dati possono venire a conoscenza il Capo *pro tempore* del Servizio Gestione circolazione monetaria, nonché gli addetti del Servizio autorizzati al trattamento.
I soggetti interessati potranno esercitare nei confronti del Titolare del trattamento - Banca d'Italia, Servizio Organizzazione, Via Nazionale, 91, 00184 ROMA, e-mail: org.privacy@bancaditalia.it - il diritto di accesso ai dati personali, nonché gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra i quali sono compresi il diritto di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge e il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento.
Il Responsabile della protezione dei dati per la Banca d'Italia è contattabile all'indirizzo via Nazionale 91, 00184 ROMA, e-mail responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it.
I soggetti interessati, qualora ritengano che il trattamento dei propri dati sia effettuato in violazione di legge, possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

................., lì |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

Il legale rappresentante

____

(firma)

ALLEGATO *2*

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

a) Copia autentica della licenza di cui all'art. 134 T.U.L.P.S.;

b) Certificato di vigenza rilasciato dall'Ufficio del registro delle imprese e visura camerale aggiornata;

c) Copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale dichiarati vigenti dal legale rappresentante nel caso in cui l'operatore abbia forma societaria;

d) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante da cui risulti:

l'assetto organizzativo in materia di trattamento delle banconote e in materia antiriciclaggio. A tal fine dovrà essere trasmessa copia dell'organigramma, del mansionario, delle procedure operative e dell'elenco delle apparecchiature utilizzate per il trattamento del contante, nonché copia del regolamento antiriciclaggio;

nel caso in cui l'operatore abbia forma societaria, l'elenco dei soci che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione rilevante nel capitale della società(1), con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni indirette devono essere indicati i soggetti per il tramite dei quali è detenuta la partecipazione;

e) copia della delibera dell'organo di gestione o della dichiarazione dell'amministratore unico di cui all'art. 6, commi 4 e 5, del presente provvedimento;

f) copia della delibera dell'organo di controllo o della dichiarazione del sindaco unico di cui all'art. 6, commi 4 e 5, del presente provvedimento;

g) copia della delibera dell'organo di gestione o della determinazione dell'amministratore unico di cui all'art. 8, comma 2, del presente provvedimento;

h) copia del contratto di esternalizzazione della funzione antiriciclaggio, di revisione interna, dell'incarico di responsabile delle segnalazioni periodiche antiriciclaggio;

i) elenco nominativo, con l'indicazione delle generalità complete, dei componenti dell'organo di gestione, di quello di controllo, del direttore generale, del direttore tecnico, del responsabile della funzione antiriciclaggio e dell'eventuale sostituto (o, in caso di esternalizzazione, del soggetto affidatario dell'incarico), del responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette, del responsabile delle segnalazioni periodiche antiriciclaggio (o, in caso di esternalizzazione, del soggetto affidatario dell'incarico).

ALLEGATO 3

CIRCOSTANZE CHE DETERMINANO L'ASSENZA DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ PER I COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO E PER I PARTECIPANTI AL CAPITALE

a) Condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione:

1) per uno dei delitti previsti dal Titolo XI del Libro V del codice civile (Disposizioni penali in materia di società, di consorzi e di altri enti privati), dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), dal Titolo V del decreto antiriciclaggio;

2) per delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica e in materia tributaria;

3) per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-*bis*, 270-*quater*, 270-*quinquies*, 270-*sexies*, 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 418, 640 del codice penale;

b) Applicazione da parte dell'autorità giudiziaria di misure di prevenzione disposte ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) Verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;

d) Condanna a una delle pene indicate alla lettera *a)* con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato.

ALLEGATO 4

REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

a) I componenti dell'organo di gestione con deleghe al trattamento del contante, il direttore generale e il direttore tecnico devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un anno, alternativamente:

1) attraverso l'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese di dimensioni almeno equivalenti tenuto conto del volume d'affari e del numero degli addetti;

2) attraverso lo svolgimento di incarichi di responsabilità almeno nei controlli di secondo livello in imprese che svolgono attività di trattamento delle banconote;

b) Il soggetto chiamato a presiedere l'organo di gestione, l'amministratore unico o il titolare dell'impresa che sono in possesso delle deleghe al trattamento del contante devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno due anni attraverso lo svolgimento delle attività di cui alla lettera *a)*.

ALLEGATO 5

DOCUMENTAZIONE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI E PER I PARTECIPANTI AL CAPITALE

1) Documentazione relativa alla verifica dei requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali

A) Soggetti italiani o aventi cittadinanza in uno Stato dell'UE

1. certificato generale del casellario giudiziale;

2. certificato dei carichi pendenti;

3. dichiarazione sostitutiva del soggetto interessato attestante l'insussistenza dell'applicazione, anche provvisoria, di una misura di prevenzione prevista dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.

B) Soggetti extracomunitari non autorizzati a soggiornare in Italia

1. certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato di residenza dalla quale risulta che il soggetto interessato non è stato destinatario di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal presente provvedimento. I certificati devono essere corredati di un parere legale, rilasciato da persona abilitata a svolgere la professione legale nello Stato di residenza, che suffraghi l'idoneità dei certificati all'attestazione in questione. Qualora l'ordinamento dello Stato di residenza non preveda il rilascio dei certificati di cui si tratta, ciascun interessato deve produrre una dichiarazione sostitutiva e il citato parere legale deve confermare la circostanza che in detto Stato non è previsto il rilascio di certificati sostitutivi della dichiarazione medesima;

2. dichiarazione nella quale il soggetto interessato attesta di non essere stato destinatario in Stati diversi da quello di residenza di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal presente provvedimento.

C) Soggetti extracomunitari autorizzati a soggiornare in Italia

1. documentazione *sub A)*;

2. documentazione *sub B)*, limitatamente al punto 1. In tali casi la certificazione è rilasciata dalla competente autorità dello Stato di cittadinanza.

2) Documentazione relativa alla verifica dei requisiti di professionalità

1. *curriculum vitae* sottoscritto dall'interessato;

2. dichiarazione dell'impresa, società o ente di provenienza da cui risultino le informazioni utili per la verifica del possesso dei requisiti di professionalità ovvero dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'interessato.

ALLEGATO 6

CIRCOSTANZE CHE DETERMINANO L'ASSENZA DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ PER ALTRI PROFILI AZIENDALI

a) Condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione:

1) per un tempo non inferiore a sei mesi per un reato previsto dalle disposizioni del Titolo V del decreto antiriciclaggio;

2) per un tempo non inferiore a un anno per i delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio e l'ordine pubblico;

3) per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-*bis*, 270-*quater*, 270-*quinquies*, 270-*sexies*, 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 418, del codice penale;

b) Condanna a una delle pene indicate alla lettera *a)* con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato.

(1) Per le società di persone l'elenco di tutti i soci.

ALLEGATO 7

CIRCOSTANZE CHE DETERMINANO LA SOSPENSIONE DEGLI ESPONENTI AZIENDALI DALLE CARICHE

1) La condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati previsti dall'allegato 3, lettera *a)*;

2) L'applicazione con sentenza non definitiva su richiesta delle parti di una delle pene previste dall'allegato 3, lettera *a)*;

3) L'avvio del procedimento per l'applicazione di una dalle misure previste dall'allegato 3, lettera *b)*.

ALLEGATO 8

SCHEMA DELLA RELAZIONE ANNUALE PRODOTTA DALLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO

La relazione deve trattare in maniera chiara ed esaustiva i punti di seguito indicati, riportando in modo chiaro l'analisi svolta e le conclusioni.

1. Descrizione e collocazione della funzione antiriciclaggio nell'organizzazione aziendale, anche alla luce delle modifiche intervenute nell'anno, delle risorse umane e tecniche assegnate e dei processi esternalizzati.

2. Attività della funzione antiriciclaggio nel periodo di riferimento, eventuali disfunzioni accertate e relative azioni correttive nei settori:

a) dell'adeguata verifica e della profilatura della clientela. In tale ambito, specifici ragguagli vanno forniti, ad esempio, circa: eventuali ritardi nel completamento dell'attività di adeguata verifica, ivi compresa la mancata individuazione del titolare effettivo; la distribuzione della clientela (in termini assoluti e percentuali) tra le diverse classi di rischio; il numero di modifiche alla classe di rischio intercorse durante l'anno nonché dei rapporti di clienti chiusi a causa di anomalie relative all'antiriciclaggio;

b) della conservazione dei dati;

c) del processo di individuazione e segnalazione delle operazioni sospette (indicando il numero di segnalazioni inviate alla UIF nell'anno, di quelle archiviate; comunicazioni relative agli esiti delle segnalazioni di operazioni sospette eventualmente ricevute dalla UIF (c.d. flusso di ritorno delle informazioni).

3. Esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio.

4. Iniziative di adeguamento definite alla luce delle risultanze dell'esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e relativo stato di avanzamento.

5. Attività formative realizzate nel periodo di riferimento e pianificate per l'anno successivo.

6. Eventuali problematiche specifiche dell'operatore e altre notizie rilevanti.

7. Piano di attività della funzione antiriciclaggio per l'anno successivo.

8. Eventuali misure correttive adottate in relazione alle disfunzioni accertate dalle funzioni di controllo.

9. Comunicazioni intercorse con altre autorità, con particolare riferimento alle azioni correttive da queste richieste nonché alle eventuali misure sanzionatorie adottate.

10. Numero di richieste di informazioni pervenute dalla UIF, dall'autorità giudiziaria e da organi investigativi e di polizia.

ALLEGATO 9

CRITERI PER LA CONDUZIONE DELL'ESERCIZIO DI AUTOVALUTAZIONE

1. Identificazione del rischio inerente

L'identificazione e valutazione del rischio inerente per gli operatori hanno una natura semplificata in quanto devono essere effettuate solo per il settore di attività «Gestione del contante».

Ai fini della identificazione, vengono presi in considerazione almeno i seguenti elementi:

a) la dimensione dell'operatività da intendere ai fini dell'autovalutazione in termini di numero di banconote e ammontare di operazioni (somma di ritiri e sovvenzioni), nonché di numero delle sale conta;

b) le tipologie contrattuali, distinguendo tra: *a)* rapporti diretti con la clientela non bancaria (GDO, esercenti e altri operatori), *b)* rapporti diretti con le banche, *c)* rapporti con le banche che coinvolgono i «soggetti serviti»(1), *d)* rapporti intermediati da *network*;

c) il numero di clienti classificati nelle fasce di rischio più elevate;

d) la rischiosità dell'area geografica di operatività: a tali fini, ad esempio, l'operatore può prendere in considerazione gli «indici di anomalia per provincia nell'uso del contante» pubblicati nel rapporto annuale della UIF, ovvero tener conto dello svolgimento dell'attività in territori appartenenti a enti sciolti per fenomeni di infiltrazione mafiosa o caratterizzati da fenomeni di economia sommersa o noti per il grado di infiltrazione della criminalità economica(2);

e) il Paese estero di origine o di operatività dei clienti e dei «soggetti serviti», con particolare riguardo a giurisdizioni ad alto rischio ovvero non cooperative nello scambio di informazioni anche in materia fiscale individuate, ad esempio, dalla Commissione europea ai sensi della direttiva UE 2015/849, dai *public statement* emanati dal GAFI o dagli omologhi organismi regionali(3);

f) la tipologia dei clienti e «soggetti serviti»: in tale ambito rilevano le prestazioni fornite a soggetti operanti in settori notoriamente sottoposti all'attenzione degli organi investigativi e/o della UIF, in quanto ritenuti particolarmente esposti a fenomeni di riciclaggio o comunque soggetti operanti in settori *cash intensive business* (si tratta di tipologie particolarmente esposte ai rischi di riciclaggio quali il settore dei compro oro, di cambiavalute, del gioco o delle scommesse, casinò e *money transfer*).

Nell'effettuare la valutazione l'operatore dovrà fare riferimento anche alle informazioni rivenienti da fonti esterne, tra le quali rilevano:

la «Valutazione nazionale dei rischi» elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria;

le valutazioni sulle varie giurisdizioni nazionali condotte dal GAFI e dagli omologhi organismi regionali;

la lista dei Paesi terzi ad alto rischio individuati dal GAFI e dalla Commissione europea;

le/gli liste/elenchi previsti ad esempio dai regolamenti dell'Unione europea o dai decreti adottati ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, per contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale.

Tra le fonti esterne rientrano anche: le sanzioni comminate ai clienti dalle autorità competenti, le comunicazioni e i richiami di carattere generale delle medesime autorità relative ad ambiti operativi caratterizzati da una forte esposizione al rischio, nonché le informazioni riferite a clienti coinvolti in attività oggetto di investigazione.

---

(1) Cfr. «Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350» dove per «soggetto servito» si intente il soggetto terzo rispetto al cliente e al titolare effettivo, nei confronti del quale l'operatore effettua in concreto l'operazione.

(2) In proposito, l'operatore può far riferimento alle relazioni semestrali del Ministro dell'interno al Parlamento sull'attività svolta e i risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia, alle relazioni annuali del Ministero dell'interno sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, alle relazioni annuali sulle attività svolte dal Procuratore nazionale e dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, alle sintesi pubblicate dal Ministero dell'economia e delle finanze sui risultati della «Valutazione nazionale dei rischi» elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria e a eventuali pubblicazioni in tema di criminalità diffuse da fonti giornalistiche autorevoli, dall'ISTAT e dalla UIF con riferimento alla localizzazione dei fenomeni criminali.

(3) A titolo di esempio, il livello di rischio può essere graduato a seconda dell'appartenenza (Paesi UE, Paese europeo non UE, Paese extra-europeo non ad alto rischio e Paese terzo ad alto rischio).

Alla luce degli elementi di valutazione sopra indicati, viene determinato il livello di rischio inerente, da esprimere con un giudizio quantitativo su una scala di quattro valori (1 - Rischio basso; 2 - Rischio medio-basso; 3 - Rischio medio-alto; 4 - Rischio alto).

La determinazione concreta del livello di rischio inerente deve essere necessariamente accompagnata dalla descrizione:

a) degli elementi di valutazione considerati;

b) delle analisi poste in essere;

c) della metodologia utilizzata per determinare il risultato.

2. L'individuazione delle vulnerabilità

L'individuazione di eventuali vulnerabilità si basa sull'analisi dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei presidi di prevenzione e monitoraggio del rischio inerente precedentemente identificato (ad esempio, completezza/efficacia delle procedure interne per l'adeguata verifica, la conservazione dati e SOS).

Nell'effettuare la valutazione, gli operatori devono prendere in considerazione le indicazioni provenienti dalle funzioni aziendali di controllo. La determinazione del livello di vulnerabilità tiene conto anche di quanto riscontrato dalla Banca d'Italia nell'effettuazione dei propri controlli *on-site* (ispezioni) e *off-site* (lettere di richiamo e di intervento), nonché da parte di altre autorità di controllo (UIF e Guardia di finanza).

Alla luce degli elementi di valutazione sopra indicati viene definito il livello di vulnerabilità, da esprimere con un giudizio in una scala di quattro valori (1 - Vulnerabilità non significativa; 2 - Vulnerabilità poco significativa; 3 - Vulnerabilità abbastanza significativa; 4 - Vulnerabilità molto significativa).

La determinazione concreta del livello di vulnerabilità deve essere necessariamente accompagnata da: *a)* una sintetica illustrazione dei presidi in essere; *b)* l'analisi svolta; *c)* le motivazioni che hanno determinato il punteggio; *d)* la descrizione dei punti di debolezza individuati.

3. Determinazione del rischio residuo

La combinazione dei giudizi di rischio inerente e di vulnerabilità determina, in base alla matrice di seguito illustrata, l'attribuzione della fascia di rischio residuo, secondo la scala di quattro valori indicata.

Matrice del rischio residuo

Rischio inerente	**rischio alto**	**4**	**3**	**3**	**4**	**4**
	rischio medio alto	**3**	**2**	**2**	**3**	**4**
	rischio medio basso	**2**	**1**	**2**	**3**	**3**
	rischio basso	**1**	**1**	**1**	**2**	**2**
			1	**2**	**3**	**4**
			Non significativa	**Poco significativa**	**Abbastanza significativa**	**Significativa**
			Vulnerabilità			

Il collegamento giudizio–punteggio per il rischio residuo è il seguente: 1 = rischio residuo non significativo; 2 = rischio residuo basso; 3 = rischio residuo medio; 4 = rischio residuo alto.

4. Azioni di rimedio

Una volta determinato il livello di rischio residuo, gli operatori devono predisporre un piano d'azione con le iniziative correttive o di adeguamento da adottare.

Le misure correttive devono essere individuate con riferimento alle aree di valutazione risultate più vulnerabili; tali misure sono decise e attuate dall'organo di gestione, per il tramite della funzione antiriciclaggio.

L'esercizio di autovalutazione è tempestivamente aggiornato in occasione di eventi o fatti che possono determinare nuovi rischi rilevanti o mutamenti significativi nei rischi esistenti, nell'operatività o nella struttura organizzativa.

ALLEGATO *10*

MODULO DI CANCELLAZIONE

Banca d'Italia
Servizio Gestione circolazione monetaria
via PEC

Cancellazione dall'elenco degli operatori non finanziari che svolgono professionalmente attività di trattamento delle banconote in euro (articolo 8, comma 2-*bis*, decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409)

Denominazione o ragione sociale ....
Forma giuridica |________| Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Iscritta in data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
N. iscrizione nell'elenco |__|__|__|__|__|__|__|

SEDE
Indirizzo[1]
....
CAP |__|__|__|__|__| Comune.. Provincia |__|__|
Telefono |__|__|__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|__|__|__| Fax |__|__|__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Indirizzo PEC ....@ ....

LEGALE RAPPRESENTANTE/liquidatore o curatore
Cognome
....
Nome
....
Comune italiano o Stato estero di nascita .... Provincia |__|__|
Data di nascita |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| Sesso (F o M) |__|
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Indirizzo... CAP|__|__|__|__|__|
Comune .... Provincia |__|__|
Telefono |__|__|__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|__|__|__| Fax |__|__|__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

CHIEDE
la cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*, decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409.
A tal fine, oltre ad attestare la correttezza dei dati sopra indicati, dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445[2]:

[1] Specificare qualora la sede legale sia istituita presso studi professionali o altro.
[2] Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

- o la cessazione totale dell'attività, con conseguente cancellazione della società dal registro delle imprese, per fusione, incorporazione o altra trasformazione che comunque comporti il venir meno del soggetto iscritto;
- o la perdita dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione (in particolare: ....)[3];
- o l'adozione di provvedimenti di liquidazione, compresa l'ipotesi di assoggettamento alle procedure previste dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- o altro da specificare (...).

Allegati:
- Documentazione comprovante la ricorrenza della causa di cancellazione;
- Copia del documento identificativo del sottoscrittore dell'istanza.

Informativa sulla protezione dei dati personali
In conformità con quanto disposto dalla normativa europea e nazionale in materia di privacy, si informa che la Banca d'Italia, via Nazionale 91, 00184 ROMA, effettua il trattamento dei dati personali forniti nella presente domanda, nell'ambito della finalità istituzionale di circolazione monetaria e in particolare per la cancellazione dall'elenco degli operatori non finanziari che svolgono professionalmente attività di trattamento delle banconote in euro.
I dati sono trattati mediante procedure informatiche con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati personali nonché a evitare l'indebito accesso ai dati stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato.
Il trattamento dei dati è necessario per il perseguimento delle finalità di circolazione monetaria e in particolare per la cancellazione dall'elenco. La Banca d'Italia effettua il trattamento dei dati in oggetto sulla base delle seguenti normative nazionali ed europee: Direttiva UE 2015/849, Decisione BCE/2010/14, decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350 (convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409), e decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
I dati personali raccolti saranno conservati per un periodo di 10 anni dalla cessazione dell'incarico.
I dati potranno essere comunicati alle pubbliche amministrazioni competenti nel caso di controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni (articolo 71 del D.P.R. 445/2000), nonché all'Autorità giudiziaria o agli Organi inquirenti nel caso di procedimenti penali. Sarà cura del dichiarante comunicare tempestivamente alla Banca d'Italia la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini del procedimento per il quale tali dati sono stati acquisiti.
Dei dati possono venire a conoscenza il Capo *pro tempore* del Servizio Gestione circolazione monetaria, nonché gli addetti del Servizio autorizzati al trattamento.
I soggetti interessati potranno esercitare nei confronti del Titolare del trattamento - Banca d'Italia, Servizio Organizzazione, Via Nazionale, 91, 00184 ROMA, e-mail: org.privacy@bancaditalia.it - il diritto di accesso ai dati personali, nonché gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra i quali sono compresi il diritto di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge e il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento.
Il Responsabile della protezione dei dati per la Banca d'Italia è contattabile all'indirizzo via Nazionale 91, 00184 ROMA, e-mail responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it.
I soggetti interessati, qualora ritengano che il trattamento dei propri dati sia effettuato in violazione di legge, possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

............................., lì |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

Il legale rappresentante

____

(firma)

[3] Specificare i requisiti venuti meno ai fini del mantenimento dell'iscrizione.

25A03558

PROVVEDIMENTO 16 giugno 2025.

Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350.

LA BANCA D'ITALIA

Vista la direttiva 2015/849/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, come modificata dalla direttiva 2018/843/UE, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;

Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e successive modificazioni, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e in particolare:

l'art. 1, comma 2, lettera *c)*, che attribuisce alla Banca d'Italia la funzione di Autorità di vigilanza di settore nei confronti degli operatori non finanziari che esercitano le attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'art. 134 T.U.L.P.S., limitatamente all'attività di trattamento delle banconote in euro, in presenza dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409;

l'art. 7, comma 1, lettera *a)*, secondo cui le Autorità di vigilanza di settore adottano nei confronti dei soggetti rispettivamente vigilati disposizioni di attuazione del citato decreto in materia di adeguata verifica della clientela;

l'art. 7, comma 2, che attribuisce alle Autorità di vigilanza di settore, tra l'altro, poteri di controllo, di intervento e sanzionatori nei confronti dei soggetti rispettivamente vigilati in materia di contrasto del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

l'art. 23, comma 3, che stabilisce che le Autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 7, possono individuare ulteriori fattori di rischio da prendere in considerazione al fine di integrare o modificare l'elenco previsto dal medesimo art. 23, comma 2, e stabiliscono misure semplificate di adeguata verifica;

l'art. 24, comma 4, che stabilisce che le Autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 7, possono individuare ulteriori fattori di rischio da prendere in considerazione al fine di integrare o modificare l'elenco di cui al comma 2 del medesimo art. 24 e possono stabilire misure rafforzate di adeguata verifica della clientela ulteriori rispetto a quelle di cui all'art. 25, da adottare in situazioni di elevato rischio;

gli articoli 31 e 32 che stabiliscono, rispettivamente, gli obblighi di conservazione dei dati e delle informazioni e le relative modalità;

Considerati i commenti ricevuti durante la fase di consultazione pubblica;

ADOTTA
il seguente provvedimento

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1. Destinatari

Le presenti disposizioni si applicano agli operatori iscritti nell'elenco, limitatamente all'attività di trattamento delle banconote in euro.

2. Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni si intendono:

1) alto dirigente: un amministratore o il direttore generale o altro dipendente delegato dall'organo di gestione o dal direttore generale a seguire i rapporti con la clientela a rischio elevato; l'alto dirigente ha una conoscenza idonea del livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo cui è esposto l'operatore ed è dotato di un livello di autonomia sufficiente ad assumere decisioni in grado di incidere su questo livello di rischio;

2) attività di gestione del contante ovvero trattamento del contante: le attività volte a preservare l'integrità e lo stato di conservazione delle banconote in euro, come definite nel provvedimento della Banca d'Italia del 5 giugno 2019, e successive modificazioni;

3) autorità di vigilanza di settore: la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS in quanto Autorità preposte alla vigilanza e al controllo degli intermediari bancari e finanziari, dei revisori legali e delle società di revisione legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico e su enti sottoposti a regime intermedio e la Banca d'Italia nei confronti degli operatori non finanziari che esercitano le attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'art. 134 T.U.L.P.S., limitatamente all'attività di trattamento delle banconote in euro, in presenza dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409;

4) cliente: il soggetto che instaura o ha in essere rapporti continuativi o compie operazioni occasionali con l'operatore; in caso di rapporti continuativi o operazioni occasionali riferibili a più soggetti (cointestatari), si considera cliente ciascuno di essi;

5) dati identificativi: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale;

6) decreto antiriciclaggio: il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni;

7) elenco: l'elenco degli operatori non finanziari che sono in possesso della licenza *ex* art. 134 del T.U.L.P.S. e che svolgono professionalmente l'attività di trattamento delle banconote in euro, previsto all'art. 8 del decreto-

legge n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 409/2001;

8) esecutore: il soggetto delegato a operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente;

9) FATF/GAFI: *Financial Action Task Force* o Gruppo di azione finanziaria internazionale, organismo istituito in ambito OCSE e specializzato nel settore della prevenzione e del contrasto al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa;

10) finanziamento del terrorismo: in conformità con l'art. 1, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109: «qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi e risorse economiche, in qualunque modo realizzata, destinati ad essere, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzati per il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo, secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette»;

11) identificazione: acquisizione dei dati identificativi;

12) intermediari bancari e finanziari: i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, del decreto antiriciclaggio;

13) *MoneyVal*: Comitato costituito in seno al Consiglio d'Europa, che agisce nella veste di organismo regionale del GAFI per l'area euro-asiatica;

14) operatori: gli operatori non finanziari che esercitano l'attività di gestione del contante in presenza della licenza di cui all'art. 134 T.U.L.P.S. e dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409;

15) operatori di minori dimensioni e complessità operativa: gli operatori che al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento rispettino congiuntamente le seguenti condizioni:

a) un processato annuo inferiore a cento milioni di pezzi;

b) un numero di sale conta minore di quattro;

16) operazione: l'attività consistente nel trattamento del contante;

17) operazione frazionata: un'operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal decreto antiriciclaggio, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale;

18) operazione occasionale: un'operazione consistente nel trattamento del contante non riconducibile a un rapporto continuativo in essere;

19) organo di controllo:

il collegio sindacale o il sindaco unico, per le società che adottano il modello tradizionale;

il comitato di controllo sulla gestione, per le società che adottano il sistema monistico;

il consiglio di sorveglianza, per le società che adottano il sistema dualistico;

20) organo di gestione:

il consiglio di amministrazione, per le società che adottano il modello tradizionale o l'amministratore unico;

il consiglio di amministrazione, per le società che adottano il sistema monistico;

il consiglio di gestione, per le società che adottano il sistema dualistico;

l'amministratore o gli amministratori congiuntamente o disgiuntamente, anche privi del potere di rappresentanza, nelle società in nome collettivo;

collegialmente i soci accomandatari cui sono conferiti poteri di gestione, nelle società in accomandita semplice;

il titolare dell'impresa, nel caso in cui l'attività venga svolta nella forma di impresa individuale;

21) Paesi terzi ad alto rischio: Paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo con carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri disciplinati dagli articoli 9 e 64 della direttiva 2015/849/UE;

22) personale: i dipendenti e coloro che, comunque, operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;

23) persone politicamente esposte (PEP): le persone fisiche indicate nell'art. 1, comma 2, lettera *dd)* del decreto antiriciclaggio;

24) processato: numero di banconote trattate mediante apparecchiature conformi di autenticazione e selezione;

25) pubblica amministrazione: le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica;

26) rapporto continuativo: un rapporto di durata, avente a oggetto il trattamento del contante, che non si esaurisce in un'unica operazione;

27) regolamento antiriciclaggio: il regolamento approvato ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera *f)*, delle «Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco di cui all'art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché su organizzazione, procedure e con-

trolli in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco»;

28) responsabile antiriciclaggio: il responsabile della funzione antiriciclaggio di cui all'art. 20 delle «Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco di cui all'art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco»;

29) riciclaggio: ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto antiriciclaggio:

a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

d) la partecipazione a uno degli atti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione;

30) soggetto servito: soggetto terzo rispetto al cliente e al titolare effettivo, nei confronti del quale l'operatore effettua in concreto l'operazione (ad esempio, grande distribuzione organizzata, *money transfer*, compro oro, cambiavalute);

31) titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato o l'operazione è eseguita. In particolare, ai fini delle presenti disposizioni, per «titolare effettivo» si intende:

a) la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente instaura un rapporto continuativo o esegue un'operazione (in breve, «titolare effettivo *sub* 1»);

b) nel caso in cui il cliente e/o il soggetto per conto del quale il cliente instaura un rapporto continuativo ovvero realizza un'operazione siano entità diverse da una persona fisica, la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'entità oppure il relativo controllo o che ne risultano beneficiari (in breve, «titolare effettivo *sub* 2»). In particolare, in caso di società di capitali o altre persone giuridiche private, anche se con sede all'estero, *trust* espressi e/o istituti giuridici affini, indipendentemente dal relativo luogo di istituzione e dalla legge a essi applicabile, il titolare effettivo *sub* 2 è individuato secondo i criteri previsti dagli articoli 20 e 22, comma 5, del decreto antiriciclaggio; gli stessi criteri si applicano, in quanto compatibili, in caso di società di persone e di altri soggetti giuridici, pubblici o privati, anche se privi di personalità giuridica;

32) UIF: l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia istituita presso la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 6 del decreto antiriciclaggio.

PARTE PRIMA

CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

1. Il principio dell'approccio basato sul rischio

In base al principio dell'approccio basato sul rischio, gli operatori adottano misure di adeguata verifica la cui frequenza ed estensione è graduata in relazione al livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al singolo cliente.

In relazione a tale approccio sussistono:

a. obblighi di adeguata verifica ordinaria (articoli 17, 18 e 19 del decreto antiriciclaggio);

b. misure di adeguata verifica semplificata (art. 23 del decreto antiriciclaggio);

c. obblighi di adeguata verifica rafforzata (articoli 24 e 25 del decreto antiriciclaggio).

2. Criteri generali per la valutazione del rischio

Gli operatori definiscono il profilo di rischio attribuibile a ogni cliente, sulla base dei complessivi elementi di valutazione e dei fattori di rischio di carattere soggettivo (criteri concernenti il tipo di cliente) e oggettivo (criteri relativi all'operazione o al rapporto continuativo) indicati nell'art. 17, comma 3, del decreto antiriciclaggio.

2.1. Criteri generali concernenti il tipo di cliente

Nell'identificare i fattori di rischio inerenti a un cliente, gli operatori considerano anche il titolare effettivo e, ove rilevante, l'esecutore. Per la valutazione del rischio connesso al cliente, l'operatore prende in considerazione:

I. la natura giuridica: l'operatore ha l'obbligo di valutare l'ambito di attività e le caratteristiche del cliente e, se esistenti, del titolare effettivo e, ove rilevante, dell'esecutore, prestando particolare attenzione:

a. nelle ipotesi in cui il cliente sia un soggetto diverso da persona fisica:

ai casi in cui può essere difficoltosa la comprensione del reale oggetto sociale o l'individuazione del titolare effettivo, come nelle fondazioni, nei *trust* e/o negli istituti giuridici affini;

alla presenza di frequenti mutamenti ovvero di elementi di opacità e/o complessità dell'assetto proprietario;

b. nelle ipotesi in cui il cliente sia una persona fisica, alle cariche eventualmente ricoperte in ambiti non ricompresi nella nozione di persona politicamente esposta.

In tale ambito, l'operatore tiene conto degli indici reputazionali negativi di cui all'allegato 1 punto 3 delle presenti disposizioni e, in particolare, di eventuali procedimenti penali di cui sia a conoscenza che interessino il cliente, il titolare effettivo e l'esecutore. A tal fine, ogni operatore prevede, nel regolamento antiriciclaggio, la gestione accentrata a cura del responsabile antiriciclaggio delle richieste di informazioni provenienti dall'Autorità Giudiziaria, dagli organi investigativi e dalla UIF, mantenendone evidenza, unitamente alle informazioni riguardanti eventuali elementi pregiudizievoli, anche nel fascicolo di adeguata verifica.

L'operatore verifica l'eventuale inclusione del cliente e del titolare effettivo nelle «liste» delle persone e degli enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo previste dai regolamenti dell'Unione europea o dai decreti emanati dal MEF ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e successive modificazioni;

II. la prevalente attività svolta: l'operatore, nel momento dell'avvio della relazione, deve acquisire e censire nell'anagrafe aziendale le informazioni in merito all'attività economica svolta dal cliente e dal titolare effettivo, il luogo di svolgimento dell'attività stessa nonché il codice ATECO desunto dai dati camerali. In tale ambito particolare rilievo assume la circostanza che il cliente operi nei settori indicati nell'allegato 1, punti 6 e 7;

III. il comportamento tenuto dal cliente o dall'esecutore al momento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo: vengono in considerazione comportamenti di natura dissimulatoria, come l'eventuale riluttanza del cliente o dell'esecutore a fornire le informazioni richieste ovvero l'incompletezza o l'erroneità delle stesse;

IV. l'area geografica di residenza o sede del cliente e del titolare effettivo: andrà valutata, anche con riferimento alla concreta localizzazione dell'attività svolta dal cliente e dal titolare effettivo, la presenza di fenomeni di criminalità organizzata suscettibili di alimentare il riciclaggio tramite l'utilizzo di contante. A tal fine andranno presi in considerazione, se pubblicamente disponibili, fattori quali lo svolgimento da parte del cliente dell'attività in territori appartenenti a enti sciolti per fenomeni di infiltrazione mafiosa o caratterizzati da fenomeni di economia sommersa o noti per il grado di infiltrazione della criminalità economica. Fra le fonti a tal fine consultabili si annoverano le relazioni semestrali del Ministro dell'interno al Parlamento sull'attività svolta e i risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia, le relazioni annuali del Ministero dell'interno sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, le relazioni annuali sulle attività svolte dal Procuratore nazionale e dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, le sintesi pubblicate dal Ministero dell'economia e delle finanze sui risultati del *National risk assessment*, le relazioni annuali del Comitato di sicurezza finanziaria sulla «Valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo», eventuali pubblicazioni in tema di criminalità diffuse da fonti giornalistiche autorevoli, dall'ISTAT e dalla UIF con riferimento alla localizzazione dei fenomeni criminali.

Nel caso di area geografica estera, l'operatore valuta se il Paese figuri fra quelli ad alto rischio individuati dal FAFT/GAFI e/o dalla Commissione europea.

Gli operatori possono avvalersi, inoltre, degli indicatori di anomalia, dei modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali, delle comunicazioni nonché delle casistiche di riciclaggio e finanziamento del terrorismo pubblicate sul sito internet della UIF.

2.2. Criteri generali concernenti il rapporto o l'operazione

Per valutare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo gli operatori considerano i seguenti criteri generali che fanno riferimento alle specificità dell'operazione o del rapporto continuativo:

I. la tipologia dell'operazione: a tal riguardo l'attività da sottoporre ad adeguata verifica è quella di trattamento del contante;

II. le modalità di svolgimento dell'operazione o del rapporto continuativo: vanno considerate le ipotesi caratterizzate, nelle fasi d'instaurazione del rapporto o di esecuzione dell'operazione, dalla eventuale interposizione di soggetti terzi. In tale ambito rileva anche l'eventuale presenza di più richieste da parte di un unico cliente (frazionamento ingiustificato di un unico contingente di contante) di procedere al trattamento di contante sebbene lo stesso risulti, da informazioni rese dal cliente o comunque acquisite, riconducibile a una provvista unitaria;

III. l'ammontare dell'operazione: l'operatore è chiamato a valutare con particolare attenzione eventuali operazioni di cospicuo ammontare, in particolare se incoerenti rispetto alle informazioni già acquisite sul profilo economico-patrimoniale del cliente e del titolare effettivo, lo scopo del rapporto o l'attività prevalente del cliente e del titolare effettivo;

IV. la frequenza e il volume delle operazioni e la durata del rapporto continuativo: la frequenza delle operazioni (ad esempio, poco frequenti, frequenti, molto frequenti) e il loro volume vanno valutate in relazione all'attività del cliente e allo scopo e natura del rapporto;

V. la ragionevolezza dell'operazione e del rapporto continuativo: tale valutazione richiede un giudizio di congruità con la situazione patrimoniale o reddituale del cliente e del titolare effettivo. Pertanto, andrà tenuto presente il profilo economico del cliente e il conseguente fabbisogno di servizi di trattamento del contante individuato sulla base delle informazioni acquisite nel momento dell'avvio delle relazioni. Possono essere utili valutazioni comparative con l'operatività di soggetti simili per dimensione, settore economico, area geografica di operatività.

Gli operatori possono avvalersi, inoltre, degli indicatori di anomalia, dei modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali, delle comunicazioni nonché delle casistiche di riciclaggio e finanziamento del terrorismo pubblicate sul sito internet della UIF.

3. Profilatura del cliente

Ciascun operatore definisce distinte classi di rischio cui associare la clientela, sulla base dei complessivi elementi di valutazione e dei fattori di rischio, con particolare riferimento a quelli di cui all'allegato 1.

In esito alla profilatura, ciascun cliente è incluso in una delle classi di rischio predefinite dagli operatori; a ciascuna classe di rischio devono corrispondere adempimenti degli obblighi di adeguata verifica differenti per frequenza ed estensione.

A tal fine, gli operatori acquisiscono per iscritto dal cliente (*cfr.* art. 22 del decreto antiriciclaggio) tutte le informazioni necessarie e aggiornate per adempiere agli obblighi di adeguata verifica. In relazione ai rapporti continuativi, gli operatori definiscono la frequenza ordinaria di aggiornamento della profilatura del cliente in coerenza con il suo livello di rischio. In ogni caso, gli operatori devono verificare senza ritardo la congruità della classe di rischio già assegnata quando giungano a conoscenza di eventi o circostanze suscettibili di incidere sul profilo di rischio del cliente, anche se riferibili al suo titolare effettivo, come ad esempio:

a. la presenza nella compagine societaria di nominativi che abbiano acquisito, dopo l'avvio delle relazioni, la qualifica di PEP o l'assunzione di tale qualifica da parte del cliente o del titolare effettivo laddove siano persone fisiche;

b. modifiche rilevanti, per volumi o tipologia, dell'operatività del cliente;

c. avvio di procedure concorsuali;

d. irrogazioni di sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi previsti dal decreto antiriciclaggio o dalla normativa di attuazione;

e. procedimenti penali, procedimenti per danno erariale o ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001;

f. operatività caratterizzata da un numero consistente di banconote sospette di falsità o danneggiate;

g. ritardi nella trasmissione di informazioni chieste in merito a operazioni sottoposte ad approfondimento;

h. richieste di informazioni da parte dell'Autorità giudiziaria, degli organi investigativi e della UIF.

L'attribuzione della classe di rischio deve avvenire, per quanto possibile, attraverso procedure informatiche alimentate da dati e informazioni raccolte dall'operatore e di questionari sottoscritti dal cliente. Se il sistema informatico che supporta il processo di attribuzione della classe di rischio è fornito da soggetti esterni, gli operatori devono conoscere i criteri che determinano l'attribuzione della classe di rischio. Gli operatori assicurano che la classe di rischio proposta in automatico dai sistemi informatici sia coerente con la propria conoscenza del cliente applicando, se del caso, classi di rischio più elevate. L'abbassamento del livello di rischio o dei controlli da parte degli operatori deve essere circoscritto a casi eccezionali e va dettagliatamente motivato per iscritto.

Il responsabile antiriciclaggio controlla, anche tramite propri delegati formalmente incaricati, l'attività di profilazione della clientela. In tale contesto, compete al responsabile antiriciclaggio la conferma della classe di rischio attribuita a ciascun cliente, che dovrà avvenire secondo le modalità e le tempistiche definite dal regolamento antiriciclaggio coerentemente con i presidi organizzativi adottati per la profilatura della clientela.

La transizione di un cliente già identificato da una classe connotata da un rischio più elevato a un'altra connotata da un rischio più contenuto, anche se proposta dalla procedura informatica o da altre strutture dell'operatore, secondo l'assetto organizzativo adottato e i compiti assegnati, è sempre decisa in maniera motivata dal responsabile antiriciclaggio.

Tale decisione deve essere comunicata senza ritardo all'alto dirigente, che potrà confermare le valutazioni del responsabile antiriciclaggio o ripristinare la precedente classe di rischio; in quest'ultimo caso, la scelta andrà sinteticamente motivata.

Quando la decisione di avviare o proseguire un rapporto continuativo è sottoposta per legge all'autorizzazione di un alto dirigente, questi acquisisce il parere preventivo del responsabile antiriciclaggio. Qualora decida di non adeguarsi al parere del citato responsabile, l'alto dirigente è tenuto a formalizzare e motivare la decisione, individuando altresì le misure da adottare per mitigare i rischi. Gli operatori individuano nel regolamento antiriciclaggio gli altri casi in cui l'alto dirigente acquisisce il parere del responsabile antiriciclaggio per l'apertura o la prosecuzione di un rapporto continuativo con clientela caratterizzata da un elevato profilo di rischio (*cfr.* Parte Quarta, paragrafo 2). Gli operatori conservano evidenza delle valutazioni condotte dai diversi soggetti intervenuti nel processo di attribuzione del profilo di rischio del cliente.

4. Soggetti serviti

Qualora l'attività sia in concreto eseguita nei confronti di un soggetto servito, gli operatori prendono in considerazione informazioni relative allo stesso e alla sua operatività, acquisite attraverso il cliente. Tali informazioni sono utilizzate ai fini del monitoraggio del soggetto servito (*cfr.* Parte seconda, paragrafo 7), del controllo costante sul cliente, nonché per il corretto assolvimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette ai sensi dell'art. 35 del decreto antiriciclaggio. Inoltre, le ripetute informazioni possono consentire agli operatori di rilevare incoerenze o illogicità nella profilatura del proprio cliente, determinandone la modifica del livello di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

PARTE SECONDA

OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA

1. Contenuto e scopo degli obblighi di adeguata verifica della clientela

L'adeguata verifica della clientela consiste nelle seguenti attività:

a. identificazione del cliente e dell'eventuale esecutore e verifica della loro identità;

b. identificazione del titolare effettivo e verifica della sua identità;

c. acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo e, in caso di un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, dell'operazione occasionale;

d. esercizio di un controllo costante del rapporto con il cliente per tutta la sua durata.

Le attività di adeguata verifica di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* sono effettuate:

1. in occasione della instaurazione di un rapporto continuativo;

2. in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale che comporti il trattamento di banconote di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con un'operazione unica o con più operazioni frazionate;

3. quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;

4. quando sorgono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione (ad esempio, nel caso di mancato recapito della corrispondenza all'indirizzo comunicato o di incongruenze tra documenti presentati dal cliente o comunque acquisiti dall'operatore).

In ogni caso, le attività di identificazione e verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente paragrafo sono effettuate prima dell'instaurazione del rapporto continuativo ovvero prima dell'esecuzione dell'operazione occasionale.

L'attività di cui alla lettera *d)* deve essere svolta secondo le indicazioni del successivo paragrafo 6.

In relazione ai clienti già acquisiti, gli operatori svolgono nuovamente l'adeguata verifica quando si renda opportuno in considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente.

2. Identificazione del cliente e dell'esecutore

Per identificare il cliente persona fisica l'operatore, anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, deve procedere ad acquisirne i dati identificativi tratti da un documento d'identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico.

Nel caso in cui il rapporto continuativo o l'operazione occasionale sia riferibile a più persone fisiche o il cliente si avvalga di un esecutore vanno osservate le stesse modalità nei confronti di tutti i cointestatari e dell'esecutore.

Se il cliente è un soggetto diverso da persona fisica e, quindi, opera attraverso persone fisiche dotate del potere di rappresentarlo, l'identificazione va fatta nei confronti:

del cliente, attraverso l'acquisizione dei dati identificativi, nonché di informazioni sulla forma giuridica (ad esempio, impresa individuale, associazione non riconosciuta o associazione riconosciuta, fondazione, società per azioni, società a responsabilità limitata, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, *trust* e/o istituti giuridici affini), fini perseguiti e/o attività svolta (oggetto sociale) e, se esistenti, gli estremi dell'iscrizione nel registro delle imprese e negli albi o elenchi pubblici, ivi compresi quelli tenuti dalle Autorità di vigilanza di settore;

dell'esecutore, che è identificato con le stesse modalità previste per il cliente persona fisica e per il quale devono essere acquisite anche informazioni circa la sussistenza e l'estensione del potere di rappresentanza.

L'identificazione va effettuata in presenza del cliente ovvero - quando questi sia un soggetto diverso da una persona fisica - dell'esecutore.

Ai sensi dell'art. 19 del decreto antiriciclaggio, l'obbligo di identificazione si considera assolto, anche senza la loro presenza fisica, per i clienti:

1) i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

2) in possesso di un'identità digitale, con livello di garanzia almeno significativo, nell'ambito del Sistema di cui all'art. 64 del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005 e della relativa normativa regolamentare di attuazione, nonché di un'identità digitale di livello massimo di sicurezza o di un certificato per la generazione di firma digitale, rilasciati nell'ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'art. 9 del regolamento UE n. 910/2014 o identificati per mezzo di procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale;

3) i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'Autorità consolare italiana, come indicata nell'art. 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;

4) che siano già stati identificati dall'operatore in relazione a un altro rapporto continuativo in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente e alle caratteristiche del nuovo rapporto che si intende avviare.

3. Identificazione del titolare effettivo

In fase di avvio del rapporto continuativo o di richiesta di un'operazione occasionale, il cliente va invitato a dichiarare se operi eventualmente per conto di un altro soggetto, fornendo i dati identificativi di quest'ultimo e del suo eventuale «titolare effettivo *sub* 2» di cui alle Disposizioni Preliminari, par. 2, Definizioni.

A tal fine, il cliente ha l'obbligo di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire all'operatore di adempiere agli obblighi di adeguata verifica, ivi comprese quelle relative alla identificazione del titolare effettivo.

Gli operatori possono adempiere a tale obbligo - anche senza che sia necessaria la presenza fisica del titolare effettivo - contestualmente alla identificazione del cliente, mediante l'acquisizione dei dati identificativi del titolare effettivo.

4. Verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore

La verifica dei dati del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore richiede il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione(1).

Nel caso di cliente persona fisica, gli operatori accertano l'autenticità e la validità del documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente acquisito. Allo stesso modo per l'esecutore, riguardo al quale andrà anche accertata l'effettiva sussistenza del potere di rappresentanza in forza del quale egli opera in nome e per conto del cliente.

Per i soggetti minori di età, i dati identificativi sono verificati, in mancanza di un documento di identità o di riconoscimento, attraverso il certificato di nascita o l'eventuale provvedimento del giudice tutelare. La verifica può avvenire anche a mezzo di una foto autenticata. In tale ultimo caso, devono essere acquisiti gli estremi dell'atto di nascita dell'interessato.

Per i soggetti non comunitari, l'operatore verifica i dati personali attraverso il passaporto, il permesso di soggiorno, il titolo di viaggio per stranieri rilasciato dalla Questura, o altro documento da considerarsi equivalente ai sensi della normativa italiana.

Quando dagli accertamenti sopra descritti emergano dubbi, incertezze o incongruenze, gli operatori effettuano ogni ulteriore riscontro necessario a verificare i dati identificativi e le informazioni acquisite. A titolo esemplificativo, essi possono consultare il sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64.

Nel caso in cui il cliente sia un soggetto diverso da una persona fisica, gli operatori:

a) effettuano il riscontro dei dati identificativi del cliente con informazioni desumibili da fonti affidabili e indipendenti (tra quelle indicate *infra*), di cui vanno acquisite - in via autonoma o per il tramite del cliente - e conservate copie in formato cartaceo o elettronico;

b) con riferimento alla titolarità effettiva del cliente, adottano misure proporzionate al rischio per ricostruirne, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo. A questo fine, viene consultata ogni fonte informativa utile fino a individuare, con ragionevole certezza, il titolare effettivo *sub* 2 e verificarne i dati (ad esempio, l'apposita sezione del registro delle imprese prevista dall'art. 21 del decreto antiriciclaggio).

Oltre al registro delle imprese italiano, rientrano tra le fonti affidabili e indipendenti per il riscontro dei dati identificativi del cliente diverso da persona fisica e del relativo titolare effettivo *sub* 2:

i. gli albi ed elenchi di soggetti autorizzati, gli atti costitutivi, gli statuti, i bilanci o documenti equivalenti, le comunicazioni rese al pubblico in conformità della normativa di settore (quali prospetti, comunicazioni di partecipazioni rilevanti o informazioni privilegiate);

ii. i registri dei titolari effettivi istituiti in altri Paesi dell'Unione europea in attuazione degli articoli 30 e 31 della direttiva 2015/849/UE;

iii. le informazioni provenienti da organismi e autorità pubbliche, ivi compresa la pubblica amministrazione, anche di altri Paesi dell'Unione europea; tali informazioni possono essere acquisite anche attraverso i siti *web*.

Gli operatori conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo. Nel caso in cui il titolare effettivo sia stato individuato applicando il criterio residuale di cui all'art. 20, comma 5, del decreto antiriciclaggio andranno indicate le ragioni che non hanno consentito di individuarlo sulla base dei criteri previsti dagli altri commi dello stesso articolo.

Gli operatori che consultano i registri di cui all'art. 21 del decreto antiriciclaggio acquisiscono e conservano prova dell'iscrizione del titolare effettivo nei predetti registri ovvero conservano un estratto dei registri idoneo a documentare tale iscrizione. Resta inteso che la consultazione dei registri non esonera gli operatori dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della loro attività e dall'adottare misure adeguate al rischio medesimo.

5. Acquisizione e valutazione delle informazioni sullo scopo e la natura del rapporto continuativo e delle operazioni occasionali

Gli operatori acquisiscono e valutano, interloquendo con il cliente o, se diverso da persona fisica, con l'esecutore:

a) le finalità perseguite con l'instaurazione del rapporto continuativo o con l'operazione occasionale;

b) le relazioni tra il cliente e l'esecutore, nonché fra il cliente e il titolare effettivo;

c) il settore di attività economica del cliente o l'attività lavorativa dello stesso e in generale le relazioni d'affari del cliente.

È fatta salva la possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni comprese, a titolo esemplificativo, quelle in ordine:

a) all'origine delle banconote trattate;

b) alla situazione economica (ad esempio fonti di reddito) e patrimoniale del cliente e del titolare effettivo

(1) Qualora i documenti originali siano in lingua straniera, gli operatori adottano le misure necessarie per individuare il contenuto degli stessi, anche attraverso una traduzione giurata dell'originale.

nonché, nella misura in cui essa sia nota o facilmente conoscibile, di familiari e conviventi.

Le informazioni possono essere desunte dal rapporto ovvero richieste al cliente. Gli operatori verificano la compatibilità dei dati e delle informazioni fornite dal cliente con le informazioni da essi acquisite autonomamente.

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alle operazioni occasionali solo in presenza di un elevato rischio di riciclaggio.

6. Controllo costante nel corso del rapporto continuativo

Il controllo costante consiste nell'analisi delle operazioni effettuate durante tutta la durata del rapporto, in modo da verificare che esse siano coerenti con la conoscenza che l'operatore ha del cliente e del suo profilo di rischio.

Il controllo costante si esercita attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente, avendo riguardo sia ai rapporti continuativi in essere, sia alle operazioni specifiche eventualmente disposte, nonché mediante l'acquisizione di informazioni in sede di verifica o di aggiornamento delle notizie per l'identificazione del cliente, del titolare effettivo e dell'accertamento e della valutazione della natura e dello scopo del rapporto o dell'operazione.

Il regolamento antiriciclaggio deve stabilire, in ragione del profilo di rischio, la tempistica e la frequenza dell'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite, anche avvalendosi di procedure automatiche di segnalazione della scadenza di documenti, certificazioni, poteri di rappresentanza, rapporti di mandato, nonché di segnalazione dell'acquisizione di specifiche qualità (ad esempio, quella di PEP), ovvero dell'inclusione in liste o elenchi (ad esempio quelli previsti dai regolamenti dell'Unione europea o dai decreti adottati ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, per contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale). L'aggiornamento è comunque effettuato quando l'operatore rileva che non sono più attuali le informazioni precedentemente acquisite e utilizzate per l'adeguata verifica.

Il controllo costante può condurre:

alla conferma o modifica del livello di rischio del cliente;

all'individuazione di anomalie o incongruenze da sottoporre al responsabile delle segnalazioni sospette, per la valutazione ai fini dell'inoltro di una segnalazione di operazioni sospette alla UIF;

al congelamento dei fondi, all'astensione o alla chiusura del rapporto.

Per l'attività di controllo costante gli operatori si avvalgono di regola di procedure informatiche idonee a produrre *report* periodici utili a individuare eventuali anomalie e incongruenze, ad esempio mediante il superamento di soglie prefissate relativamente all'operatività del cliente.

7. Soggetti serviti

Nelle ipotesi in cui il trattamento del contante sia svolto nei confronti di un soggetto servito, l'operatore che effettua in concreto la citata attività deve acquisire, per il tramite del cliente, i dati identificativi, la prevalente attività svolta e l'area geografica di residenza/sede del soggetto servito(2).

L'operatore monitora il soggetto servito mediante l'analisi delle operazioni effettuate (anche attraverso l'utilizzo di procedure informatiche), in modo da verificare che esse siano coerenti con la conoscenza che l'operatore ha di tale soggetto. L'operatore e il suo cliente scambiano informazioni sull'operatività del soggetto servito per l'adempimento degli obblighi a fini antiriciclaggio (ad esempio, importi e tagli delle banconote oggetto di trattamento, località di ritiro o di consegna delle somme).

Laddove la frequenza e il volume delle operazioni non appaiano congrue con la prevalente attività svolta dal soggetto servito ovvero con informazioni acquisite altrimenti, l'operatore richiede al cliente ulteriori elementi informativi sul soggetto servito (a titolo esemplificativo, l'origine delle banconote trattate, la situazione economica e patrimoniale, eventuali indici reputazionali negativi).

8. Fascicolo di adeguata verifica

Ogni operatore è tenuto a predisporre, per ciascun cliente, un fascicolo di adeguata verifica, anche solo in formato elettronico, che contenga:

a. tutte le informazioni fornite dal cliente, di propria iniziativa o su richiesta dell'operatore, in sede di adeguata verifica, ivi inclusa la copia in formato cartaceo o elettronico, purché non modificabile, del documento d'identità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente utilizzato per l'identificazione del cliente e dell'esecutore;

b. l'indicazione delle verifiche condotte ai sensi del paragrafo 4, della presente Parte, e delle fonti a tal fine esaminate;

c. la documentazione relativa all'attività di controllo costante condotta, nonché le valutazioni effettuate, anche al fine di dimostrare alle Autorità che le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato;

d. copia delle eventuali richieste di informazioni pervenute dall'Autorità giudiziaria, dagli organi investigativi o dalla UIF con riferimento al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, al soggetto servito o a nominativi cui gli stessi risultino, da informazioni note, collegati da rapporti d'affari o di coniugio, di unione civile, di convivenza, anche di fatto, o da legami di parentela o affinità, entrambi fino al quarto grado;

e. tutte le informazioni acquisite sul soggetto servito e la documentazione relativa all'attività di monitoraggio effettuata sullo stesso.

Nel fascicolo deve essere inserita una «valutazione conclusiva di adeguata verifica» che, sulla base delle in-

(2) Tale previsione si applica anche all'operatore che ha ricevuto in affidamento l'attività di trattamento del contante da parte di un altro operatore.

formazioni acquisite e del rilievo attribuito a ciascuna di esse, ha consentito di associare ciascun cliente a una specifica classe di rischio.

PARTE TERZA

OBBLIGHI SEMPLIFICATI DI ADEGUATA VERIFICA

1. Principi generali

In caso di clienti a «basso rischio» gli operatori possono ottemperare agli obblighi di adeguata verifica in maniera semplificata, riducendo l'estensione e la frequenza degli adempimenti previsti nella Parte seconda del presente provvedimento.

Per individuare i clienti cui applicare le misure semplificate, gli operatori tengono conto dei fattori di «basso rischio» elencati dall'art. 23, comma 2, del decreto antiriciclaggio(3).

Inoltre, in coerenza con la possibilità attribuita alle Autorità di vigilanza di settore di prevedere ulteriori fattori della specie, può essere ritenuto un fattore di potenziale «basso rischio» lo *status* di intermediario bancario e finanziario di cui all'art. 3, comma 2, del decreto antiriciclaggio - a eccezione di quelli di cui alle lettere *i)*, *o)*, *s)* e *v)* - e di intermediario bancario e finanziario comunitario o con sede in un Paese terzo con un efficace regime di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Nel valutare la sussistenza in concreto di un basso rischio, gli operatori considerano anche la mancata adozione nei confronti dell'intermediario di provvedimenti sanzionatori o di misure di intervento per l'inosservanza degli obblighi antiriciclaggio.

Anche nel caso di cliente a basso rischio l'operatore valuterà, in relazione alla frequenza e al volume delle operazioni, nonché alla prevalente attività svolta dal soggetto servito che andrà in ogni caso acquisita nella fase di avvio della relazione, l'opportunità di chiedere al cliente informazioni dettagliate sul soggetto servito.

2. Misure semplificate

Le misure semplificate consistono in una riduzione dell'estensione ovvero della frequenza degli adempimenti previsti nella Parte seconda del presente provvedimento, avendo riguardo a:

a. la modulazione dei tempi di esecuzione delle attività per l'identificazione del cliente, dell'esecutore o del titolare effettivo. Ad esempio, gli operatori possono raccogliere i dati identificativi del cliente ovvero dell'esecutore prima dell'apertura del rapporto continuativo e rinviare fino a un massimo di trenta giorni l'effettiva acquisizione della copia del documento di riconoscimento;

b. la riduzione delle informazioni da raccogliere. Ad esempio, gli operatori possono verificare i dati identificativi del titolare effettivo *sub* 2 mediante l'acquisizione di una dichiarazione di conferma dei dati sottoscritta dal cliente, sotto la propria responsabilità. L'attribuzione al cliente di un livello di rischio basso non esclude l'obbligo di acquisire tempestivamente i dati identificativi aggiornati del cliente e del titolare effettivo;

c. la riduzione della frequenza dell'aggiornamento dei dati raccolti per l'adeguata verifica. Ad esempio, gli operatori possono aggiornare le informazioni al ricorrere di specifiche circostanze (quali, ad esempio, l'apertura di un nuovo rapporto o l'effettuazione di un'operazione di importo superiore a una soglia prestabilita);

d. la riduzione della frequenza e della profondità delle analisi funzionali al monitoraggio del rapporto. Ad esempio, il controllo costante può avere a oggetto solo le operazioni al di sopra di una certa soglia, purché di importo coerente con lo scopo e la natura del rapporto.

3. Inapplicabilità delle misure semplificate

Gli operatori si astengono dall'applicazione delle misure semplificate e si attengono agli adempimenti ordinari o rafforzati di adeguata verifica nel caso in cui:

sussistono dubbi, incertezze o incongruenze in relazione ai dati identificativi e alle informazioni acquisite in sede di identificazione del cliente, dell'esecutore ovvero del titolare effettivo;

vengono meno le condizioni per l'applicazione delle misure semplificate in base ai criteri di rischio previsti dal decreto antiriciclaggio e dalle presenti disposizioni;

l'attività di monitoraggio e le informazioni acquisite nel corso del rapporto inducono a escludere la presenza di una fattispecie a basso rischio;

vi sia comunque il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

PARTE QUARTA

OBBLIGHI RAFFORZATI DI ADEGUATA VERIFICA

1. Principi generali

In presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo gli operatori applicano misure rafforzate di adeguata verifica. A tal fine il decreto antiriciclaggio:

a) elenca (*cfr.* art. 24, comma 2) una serie di fattori indicativi di contesti caratterizzati da un elevato rischio di cui gli operatori devono tener conto al fine di individuare i clienti cui applicare misure rafforzate;

b) consente (*cfr.* art. 24, comma 4) alla Banca d'Italia, quale Autorità di vigilanza di settore, di individuare fattori di rischio ulteriori rispetto a quelli sopra indicati.

(3) In tale contesto, data la peculiarità dell'attività oggetto di regolamentazione (trattamento del contante) non trovano applicazione i fattori di cui all'art. 23, comma 2, lettera b) «indici di rischio relativi a tipologie di prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione».

In particolare, si considerano sempre a rischio elevato, ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 5, del decreto antiriciclaggio:

i. i rapporti continuativi e le operazioni occasionali che coinvolgono Paesi terzi ad alto rischio ai sensi dell'art. 24, comma 5, lettera *a)*, del decreto antiriciclaggio;

ii. i rapporti continuativi e le operazioni occasionali con clienti e relativi titolari effettivi che rivestono la qualifica di persone politicamente esposte, salve le ipotesi in cui le predette persone politicamente esposte agiscono in veste di organi delle Pubbliche amministrazioni(4);

iii. i clienti che compiono operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati ovvero rispetto alle quali sussistono dubbi circa la finalità cui le medesime sono, in concreto, preordinate.

Per agevolare gli operatori nella individuazione della clientela cui applicare le misure rafforzate di adeguata verifica, si riportano nell'allegato 1 delle presenti disposizioni i fattori di rischio di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente paragrafo. L'allegato tiene conto solo dei fattori - fra quelli previsti dall'art. 24 del decreto antiriciclaggio - specificamente applicabili agli operatori che trattano il contante.

2. Misure rafforzate

Le misure di adeguata verifica rafforzata si sostanziano:

nell'acquisizione e valutazione di informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo;

nell'approfondimento delle informazioni rese sullo scopo e sulla natura del rapporto;

nella maggiore frequenza nell'aggiornamento delle informazioni;

nella richiesta dell'autorizzazione dell'alto dirigente prima di avviare, proseguire o intrattenere un rapporto continuativo o effettuare un'operazione occasionale(5).

Inoltre, nei casi di rapporti continuativi e operazioni che coinvolgono Paesi terzi ad alto rischio, gli operatori:

acquisiscono informazioni aggiuntive in merito allo scopo e alla natura del rapporto continuativo;

acquisiscono informazioni sull'origine dei fondi e sulla situazione economico-patrimoniale del cliente e del titolare effettivo;

acquisiscono informazioni sulle motivazioni delle operazioni previste o eseguite;

acquisiscono l'autorizzazione di un alto dirigente prima di avviare o proseguire o intrattenere un rapporto continuativo o effettuare un'operazione che coinvolga Paesi terzi ad alto rischio;

assicurano un controllo costante e rafforzato del rapporto continuativo, aumentando la frequenza e l'intensità dei controlli effettuati e individuando schemi operativi da sottoporre ad approfondimento.

Si riportano di seguito esempi esplicativi delle attività da porre in essere per il rafforzamento delle misure di adeguata verifica.

2.1. Raccolta e valutazione di informazioni

Gli operatori raccolgono e valutano informazioni più approfondite in merito a:

a. assetto proprietario e di controllo del cliente. Nel caso di cliente controllato o comunque partecipato in misura rilevante (oltre il 25 per cento) da società fiduciaria è necessario acquisire e valutare informazioni dettagliate sulla data di accensione del mandato fiduciario, sull'identità del fiduciante e del relativo titolare effettivo, nonché sulle dichiarazioni rese dal fiduciante in merito alla finalità perseguita con l'intestazione fiduciaria;

b. reputazione del cliente e del titolare effettivo, ivi compresa la valutazione di informazioni su atti pregiudizievoli nei loro confronti, anche attingendo a informazioni pubblicamente accessibili come quelle camerali o comunque disponibili in rete. Rilevano, tra l'altro, informazioni riguardanti i familiari e coloro con i quali il cliente intrattiene stretti rapporti d'affari (ad esempio, la titolarità effettiva congiunta di enti giuridici), nonché quelle relative ad attività esercitate, anche in passato, dal cliente e dal titolare effettivo;

c. rapporto continuativo, al fine di comprenderne appieno natura e scopo. Rientrano in questo ambito l'acquisizione di informazioni sul numero, l'entità e la frequenza delle operazioni attese, al fine di poter individuare eventuali scostamenti che potrebbero determinare elementi di sospetto;

d. destinazione delle banconote trattate, e cioè se le stesse debbano essere tenute a disposizione del cliente nel *caveau* dell'operatore, consegnate ad altro operatore, immesse nella giacenza di una banca specifica o indicata di volta in volta dal cliente, nonché consegnate presso indirizzi non collegati con il cliente, il titolare effettivo o il soggetto servito;

e. origine delle banconote da trattare. Queste informazioni hanno particolare rilievo nel caso in cui il trattamento del contante derivi da un'occasionale richiesta di soggetti che non svolgono attività di tipo commerciale o che comunque giustifichi il possesso di contante, come nel caso di operazioni chieste da soggetti classificabili come «famiglie consumatrici». A tal fine, gli operatori fanno riferimento a buste paga, bilanci, dichiarazioni IVA e dei redditi, documenti e dichiarazioni provenienti dal datore di lavoro, per valutare la coerenza della complessiva operatività;

f. ragioni del possesso di un quantitativo di banconote di taglio apicale all'apparenza non giustificato rispetto alla natura del cliente e del titolare effettivo e alla attività da questi svolta, ovvero della presenza nelle operazioni di ritiro del contante di un significativo numero di biglietti, di qualunque taglio, sospetti di falsità o danneggiati.

---

(4) In dette ipotesi, gli operatori adottano misure di adeguata verifica della clientela commisurate al rischio in concreto rilevato, anche tenuto conto di quanto previsto dall'art. 23, comma 2, lettera a), n. 2 del decreto antiriciclaggio.

(5) Gli operatori disciplinano le ipotesi nei quali detta autorizzazione deve essere richiesta, ferme restando le ipotesi previste dalla legge.

PARTE QUINTA

ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DA PARTE DI TERZI

Al fine di evitare il ripetersi di procedure e adempimenti e favorire l'economicità nell'ambito dell'attività di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, è consentito agli operatori il ricorso a «terzi attestanti» specificamente indicati dall'art. 26 del decreto antiriciclaggio al fine di assolvere i seguenti obblighi di adeguata verifica, ferma la piena responsabilità dell'operatore per l'osservanza di detti obblighi:

identificazione del cliente e verifica della sua identità;

identificazione del titolare effettivo e verifica della sua identità;

acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo e, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, sull'operazione occasionale.

In particolare, in tale sede rilevano quali «terzi attestanti»:

1) intermediari bancari e finanziari di cui all'art. 3, comma 2, del decreto antiriciclaggio;

2) intermediari bancari e finanziari comunitari;

3) intermediari bancari e finanziari aventi sede in Paesi terzi che soddisfano i requisiti di cui all'art. 26, comma 2, lettera *d)*, del decreto antiriciclaggio.

In nessun caso gli obblighi di adeguata verifica possono essere demandati a banche di comodo o intermediari insediati in Paesi terzi ad alto rischio.

L'operatore potrà ritenere assolti nei confronti della propria clientela gli obblighi sopra richiamati ottenendo il rilascio di un'attestazione da parte del terzo che abbia già provveduto a tali adempimenti direttamente, nell'ambito di un rapporto continuativo o in occasione del compimento di un'operazione occasionale.

L'attestazione deve:

a. essere univocamente riconducibile al terzo attestante, attraverso accorgimenti idonei (ad esempio, sottoscrizione da parte del personale a ciò autorizzato, invio con sistemi informatici);

b. essere trasmessa al soggetto che se ne avvale dal terzo attestante e non dal cliente attestato;

c. confermare il corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica effettuata;

d. confermare la coincidenza fra il cliente verificato e colui di cui si chiede l'attestazione;

e. contenere i dati identificativi del cliente, dell'eventuale esecutore e del titolare effettivo ai fini dell'adempimento dell'obbligo di identificazione;

f. contenere l'indicazione delle fonti utilizzate per l'accertamento e la verifica dell'identità;

g. contenere le informazioni sulla natura e sullo scopo del rapporto da avviare e dell'operazione occasionale da eseguire.

I terzi mettono a disposizione degli operatori le informazioni richieste ai fini dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica ivi inclusi, ove disponibili, i dati ottenuti mediante i mezzi di identificazione elettronica e i pertinenti servizi fiduciari di cui al regolamento UE n. 910/2014 o mediante procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale.

L'operatore destinatario dell'attestazione si assicura che i terzi siano in grado di trasmettere senza ritardo, in caso di richiesta, copia dei documenti e delle informazioni utilizzate.

Spetta all'operatore che riceve l'attestazione, responsabile dell'adeguata verifica, verificare la veridicità dei documenti ricevuti e valutare se gli elementi raccolti e le verifiche effettuate dai soggetti terzi siano idonei e sufficienti ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge; in caso contrario, l'operatore provvede, a seconda dei casi e delle circostanze, a:

informare il terzo attestante delle eventuali irregolarità o incongruenze riscontrate nella documentazione ricevuta;

acquisire, ove necessario, informazioni supplementari dai terzi stessi, dal cliente ovvero da altre fonti e apportare le necessarie rettifiche e integrazioni;

adempiere in via diretta gli obblighi di adeguata verifica;

astenersi, qualora l'operatore si trovi nell'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica, dall'instaurare il rapporto continuativo o dall'eseguire l'operazione, valutando se effettuare una segnalazione alla UIF qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 35 del decreto antiriciclaggio.

PARTE SESTA

ASTENSIONE

Quando gli operatori non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela non instaurano il rapporto continuativo ovvero non eseguono l'operazione (*cfr*. art. 42 del decreto antiriciclaggio) e valutano se effettuare una segnalazione alla UIF ai sensi dell'art. 35 del decreto antiriciclaggio.

PARTE SETTIMA

OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE

Gli operatori conservano l'originale o la copia avente efficacia probatoria - secondo la normativa vigente - delle scritture e delle registrazioni inerenti alle operazioni. Tale documentazione deve essere idonea a ricostruire univocamente:

1) la data di instaurazione del rapporto o della richiesta dell'operazione occasionale;

2) i dati identificativi, ivi compresi, ove disponibili, i dati ottenuti mediante i mezzi di identificazione elettronica e i pertinenti servizi fiduciari di cui al regolamento UE n. 910/2014 o mediante procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o ri-

conosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale, del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore;

3) la consultazione, ove effettuata, dei registri dei titolari effettivi di cui all'art. 21, con le modalità ivi previste;

4) lo scopo del rapporto o dell'operazione occasionale;

5) la data, l'importo, la tipologia dell'operazione;

6) il numero e il taglio delle banconote oggetto dell'operazione;

7) il luogo e la data di ritiro e/o consegna delle banconote trattate.

I documenti, i dati e le informazioni di cui si tratta sono conservati per un periodo non inferiore a 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo o dalla effettuazione dell'operazione.

Il regolamento antiriciclaggio deve descrivere le modalità per adempiere agli obblighi di conservazione e indicare in maniera esplicita i soggetti legittimati ad alimentare il sistema di conservazione e ad accedere ai dati e alle informazioni ivi conservati.

Le predette modalità devono, altresì, assicurare:

a) l'accessibilità completa e tempestiva ai dati e alle informazioni da parte delle Autorità di cui all'art. 21, comma 4, lettera *a)*, del decreto antiriciclaggio;

b) la tempestiva acquisizione, da parte dell'operatore, dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data. È considerata tempestiva l'acquisizione conclusa entro trenta giorni dall'instaurazione del rapporto continuativo o dalla richiesta dell'operazione occasionale;

c) l'integrità dei dati e delle informazioni e la non alterabilità dei medesimi successivamente alla loro acquisizione;

d) la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni, nonché il mantenimento della storicità dei medesimi.

L'operatore può avvalersi, per la conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni, di un autonomo centro di servizi. Resta ferma la responsabilità dell'operatore, al quale deve essere assicurato l'accesso diretto e immediato al sistema di conservazione.

PARTE OTTAVA

DISPOSIZIONI FINALI

Le presenti disposizioni, che entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, abrogano e sostituiscono il provvedimento del 4 febbraio 2020.

Per effetto di quanto previsto nel capoverso che precede, ogni riferimento al provvedimento del 4 febbraio 2020 va inteso al presente provvedimento.

Roma, 16 giugno 2025

Il Governatore: PANETTA

ALLEGATO *1*

ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA

FATTORI DI RISCHIO ELEVATO AI SENSI DELL'ART. 24, COMMI 3 E 5, DEL DECRETO ANTIRICICLAGGIO

Gli operatori applicano sempre misure di adeguata verifica rafforzata in caso di:

a) rapporti continuativi e operazioni occasionali che coinvolgono Paesi terzi ad alto rischio ai sensi dell'art. 24, comma 5, lettera *a)*, del decreto antiriciclaggio;

b) rapporti continuativi e operazioni occasionali con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte, salve le ipotesi in cui le predette persone politicamente esposte agiscono in veste di organi delle Pubbliche amministrazioni(6);

c) clienti che compiono operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati ovvero rispetto alle quali sussistono dubbi circa la finalità cui le medesime sono, in concreto, preordinate.

FATTORI DI RISCHIO ELEVATO AI SENSI DELL'ART. 24, COMMI 2 E 4, DEL DECRETO ANTIRICICLAGGIO

A) Fattori di rischio elevato relativi al cliente, esecutore e titolare effettivo

1. rapporti continuativi instaurati o eseguiti in circostanze anomale. A titolo esemplificativo, sono prese in considerazione circostanze in cui il cliente o l'esecutore sono riluttanti nel fornire le informazioni richieste, nonché situazioni in cui gli stessi variano ripetutamente le informazioni fornite, danno informazioni incomplete o erronee, ovvero non sono in grado di produrre documentazione in merito alla propria identità. Sono tenuti in considerazione altresì eventuali comportamenti indicativi della volontà del cliente di evitare l'instaurazione di un rapporto continuativo, ad esempio qualora il cliente chieda di effettuare una o più operazioni occasionali nonostante l'apertura di un rapporto continuativo risulterebbe economicamente più ragionevole;

2. cliente, titolare effettivo e soggetto servito residenti o aventi sede in aree geografiche a rischio elevato. Tale fattore ricorre nei casi in cui il cliente e/o il titolare effettivo e/o il soggetto servito sono residenti ovvero hanno la sede principale delle proprie attività ovvero rilevanti collegamenti con Paesi a rischio elevato, secondo i criteri di cui all'art. 24, comma 2, lettera *c)*, del decreto antiriciclaggio(7). In particolare, quando il cliente è residente ovvero ha sede in un'area geografica

---

(6) In dette ipotesi, gli operatori adottano misure di adeguata verifica della clientela commisurate al rischio in concreto rilevato, anche tenuto conto di quanto previsto dall'art. 23, comma 2, lettera a), n. 2 del decreto antiriciclaggio.

(7) Si tratta di:

1) Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti quali valutazioni reciproche ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata, siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI;

2) Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose;

3) Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate dai competenti organismi nazionali e internazionali; 4) Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche.

a rischio elevato è opportuno valutare se sussiste una valida ragione economica o legale che giustifica la tipologia di rapporto continuativo o di operazione richiesti ovvero se le necessità del cliente possano essere più propriamente soddisfatte nel Paese di residenza ovvero in quello in cui il cliente ha sede;

3. indici reputazionali negativi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore e al soggetto servito. Rileva, tra l'altro, la sussistenza di: procedimenti penali, quando tale informazione è notoria o comunque nota all'operatore e non coperta da obblighi di segretezza che ne impediscono l'utilizzo ai sensi del codice di procedura penale; procedimenti per danno erariale; procedimenti per responsabilità amministrativa ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; eventuali sanzioni amministrative irrogate per violazione delle disposizioni antiriciclaggio. Gli operatori considerano, altresì, la sussistenza di precedenti segnalazioni di operazioni sospette inoltrate alla UIF. Nel valutare le notizie negative provenienti dai *media* o da altre fonti informative, gli operatori ne considerano la fondatezza e l'attendibilità basandosi, tra l'altro, sulla qualità e sull'indipendenza di tali fonti informative e sulla ricorrenza di tali informazioni. Rilevano, tra l'altro, le informazioni relative alle attività esercitate, anche in passato, dal cliente e dal titolare effettivo e quelle riguardanti soggetti notoriamente legati al cliente e al titolare effettivo in virtù di rapporti familiari o d'affari;

4. strutture societarie e *trust* qualificabili come veicoli di interposizione aventi sede in Paesi che, in esito alle valutazioni condotte dal FATF/GAFI o da analoghi organismi internazionali, presentano *rating* sfavorevoli in relazione alle Raccomandazioni nn. 24 e 25 e al «Risultato immediato» (*Immediate Outcome*) n. 5 in materia di obblighi di trasparenza di strutture societarie e *trust*. Vanno altresì considerate ad elevato rischio entità aventi sede in Paesi che presentano valutazioni negative del *Global Forum* dell'OCSE sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali;

5. cliente, titolare effettivo e soggetto servito(8) che ricoprono cariche pubbliche in ambiti non ricompresi dalla nozione di PEP, ma per i quali comunque sussiste una rilevante esposizione al rischio di corruzione. Si fa riferimento, ad esempio, agli amministratori locali, a soggetti con ruoli apicali nella pubblica amministrazione o in enti pubblici, consorzi e associazioni di natura pubblicistica;

6. tipo di attività economica caratterizzata da elevato utilizzo di contante. Rileva la riconducibilità delle attività economiche svolte dal cliente a tipologie particolarmente esposte ai rischi di riciclaggio quali il settore dei compro oro, di cambio valuta, del gioco o delle scommesse, casinò e *money transfer*;

(8) Rileva altresì l'eventuale qualifica di PEP del soggetto servito.

7. altri tipi di attività economica riconducibili a settori particolarmente esposti a rischi di riciclaggio e/o di corruzione. Si tratta, ad esempio, del commercio di metalli preziosi e di rottami ferrosi, ovvero di settori economici interessati dall'erogazione di fondi pubblici, anche di origine comunitaria, quali ad esempio commercio di armi e *dual use*, raccolta e smaltimento di rifiuti, produzione di energie rinnovabili.

B) Fattori di rischio elevato relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione

Operazioni caratterizzate da:

1. presenza di una quantità ingiustificata, in relazione all'attività svolta, di banconote di taglio apicale fra quelle oggetto del trattamento;

2. trattamento di banconote che, secondo le informazioni fornite dal cliente o comunque conosciute dall'operatore, sono state introdotte in Italia dall'estero dal cliente per un importo complessivo pari o superiore a 10.000 euro. In questo ambito, l'operatore deve chiedere al cliente copia della dichiarazione di trasferimento di contante prevista dall'art. 3 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, e approfondire eventuali comportamenti di rifiuto o riluttanza a fornire tale documentazione.

C) Fattori di rischio elevato geografici

1. Paesi terzi che non figurano fra quelli inclusi dal FATF/GAFI fra *High-risk and other monitored jurisdictions* o fra Paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione europea, ma che fonti autorevoli e indipendenti ritengono carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio. A titolo di esempio, rientrano tra le fonti autorevoli e indipendenti: i rapporti di valutazione reciproca elaborati dal GAFI o da organismi internazionali analoghi (ad esempio, *MoneyVal*);

2. Paesi valutati da fonti autorevoli e indipendenti come carenti sotto il profilo della conformità agli *standard* internazionali sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali. Rientrano tra le fonti autorevoli e indipendenti i rapporti adottati dall'OCSE sulla trasparenza fiscale e lo scambio d'informazioni; le valutazioni sull'impegno del Paese nello scambio automatico delle informazioni finanziarie per finalità fiscali ai sensi del cd. *Common Reporting Standard*; rilevano inoltre i *rating* assegnati alle Raccomandazioni nn. 9, 24 e 25 del FATF/GAFI e ai «Risultati immediati» (*Immediate Outcomes*) n. 2 e n. 5 nei rapporti di valutazione reciproca internazionali.

25A03559

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di pitavastatina «Livazo».

Estratto determina AAM/PPA n. 370/2025 del 16 giugno 2025

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della seguente variazione, approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS), relativamente al medicinale LIVAZO:

tipo II, C.I.4) - Aggiornamento degli stampati, paragrafo 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, per includere dati aggiuntivi dello studio clinico REPRIEVE, riguardanti l'HIV e per eliminare la frase «Gli effetti benefici sulla mortalità e sulla morbidità non sono stati ancora valutati». Aggiornamento del *Risk Management Plan* (versione 8.0 del 9 febbraio 2024).

Confezioni A.I.C. n.:

040363018 - «2 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

040363020 - «2 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

040363032 - «2 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

040363044 - «2 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

040363057 - «4 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

040363069 - «4 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

040363071 - «4 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

040363083 - «1 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

040363095 - «1 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

040363107 - «1 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

040363119 - «2 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

040363121 - «1 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

040363133 - «1 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al.

Il riassunto delle caratteristiche del prodotto corretto ed approvato è allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Kowa Pharmaceutical Europe GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Gorreshof 151, 53347 Alfter Rhein Seig Kreis, Germania.

Procedura europea: PT/H/XXXX/WS/072.

Codice pratica: VC2/2024/178.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A03521

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di pamidronato disodico, «Texpami».

Estratto determina AAM/PPA n. 371/2025 del 16 giugno 2025

Si autorizzano le seguenti variazioni, a seguito del *grouping* di variazioni approvato, relativamente al medicinale TEXPAMI (A.I.C. 036645) per le descritte confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C.: 036645024 - «30 mg/ 10 ml soluzione per infusione» 2 flaconcini;

A.I.C.: 036645036 - «60 mg/ 10 ml soluzione per infusione» 1 flaconcino;

A.I.C.: 036645048 - «90 mg/ 10 ml soluzione per infusione» 1 flaconcino.

Tipo II_ B.I.a.1.

Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea.

b) Introduzione di un fabbricante del principio attivo avente il sostegno di un ASMF (*Master File* del principio attivo).

Tipo IB_ B.II.d.1.

Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito.

c) Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova - «Impurities».

Tipo IA_ B.II.b.2.

Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito

a) Sostituzione o aggiunta di un sito in cui si effettuano il controllo dei lotti/le prove.

Tipo IA_ B.I.a.1.

Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea

f) Modifiche nelle misure riguardanti le prove di controllo della qualità per la sostituzione del principio attivo o l'aggiunta di un sito in cui si effettua il controllo o la prova dei lotti.

Aggiunta di un sito in cui si effettuano sul principio attivo i test:

Chromatographic Purity (HPLC): *phosphate, phosphite, each unidentified impurity*;

Elemental impurities.

Codice pratica: VN2/2024/206.

Titolare A.I.C.: Pharmatex Italia S.r.l., codice fiscale 03670780158, con sede legale e domicilio fiscale in via San Paolo, 1, 20121 - Milano, Italia.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A03522

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di idrossicarbamide, «Onco Carbide».

Estratto determina AAM/PPA n. 373/2025 del 13 giugno 2025

Si autorizza la seguente variazione relativamente al medicinale ONCO CARBIDE (A.I.C. 021510) per la descritta confezione autorizzata all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C.: 021510019 - «500 mg capsule rigide» 20 capsule.

N. 1 variazione di Tipo II, C.I.4: Aggiornamento degli stampati in linea con le informazioni di sicurezza relative alla conclusione delle procedure PSUSA/00009182/202212 e PSUSA/00009182/202312) per i medicinali a base di idrossicarbamide e in linea con le raccomandazioni EMA relative alla durata della contraccezione dopo la fine del trattamento con un farmaco genotossico ((EMA/CHMP/SWP/74077/2020).

In aggiunta adeguamento stampati in linea con l'ultima versione del QRD *template*.

Sono di conseguenza modificati i paragrafi 4.4, 4.6, e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto ed i paragrafi corrispondenti del foglio illustrativo e delle etichette.

Codice pratica: VN2/2025/47.

Titolare A.I.C.: Teofarma S.r.l., codice fiscale 01423300183, con sede legale e domicilio fiscale in via Fratelli Cervi, 8, 27010 - Valle Salimbene, PV, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo ed alle etichette.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli

utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A03523

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Fucimixbeta»

Estratto determina IP n. 467 del 30 maggio 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale FUCICORT® LIPID 20 mg/g + 1 mg/g *cream*, tubo 30 g dalla Grecia con numero di autorizzazione 4789/1-02/2013, intestato alla società Leo Pharmaceutical Hellas S.A. Papanikoli 22A, 152 32 Halandri, Grecia e prodotto da Vianex A.E. ΕΡΓ. A - 12 Km. Ethnikis Odou Athinon-Lamias, 14451 Metamorfosi Attiki, Grecia e da Leo Laboratories Ltd, 285 Cashel Road, D12 E923 Dublin 12, Irlanda, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed s.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia n. 8 - 80121 Napoli (NA).

Confezione:

FUCIMIXBETA «20 mg + 1 mg/g crema» tubo in AL da 30 g.

Codice A.I.C. n.: 052158019 (in base 10) 1KRRL3 (in base 32).

Forma Farmaceutica: crema.

Principio attivo: acido fusidico 20 mg/g e betametasone (come valerato) 1 mg/g.

Eccipienti: steareth-21, vaselina bianca, alcool cetostearilico, paraffina liquida, ipromellosa, acido citrico monoidrato, potassio sorbato, acqua purificata e conservanti: metilparaidrossibenzoato (E218), propilparaidrossibenzoato (E216), all-rac-α-tocoferolo.

Officine di confezionamento secondario:

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

Medezin Sp. z o.o. Ul. Ksiedza Kazimierza Janika 14, Konstantynów Lódzki, 95-050, Polonia;

Prespack Sp.zo.o., Grzybowa 8C, 62-081 Wysogotowo (Poland);

S.C.F. s.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

Columbus Pharma s.r.l. - via dell'Artigianato n. 1 - 20032 - Cormano (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

FUCIMIXBETA «20 mg + 1 mg/g crema» tubo in AL da 30 g.

Codice A.I.C. n.: 052158019.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

FUCIMIXBETA «20 mg + 1 mg/g crema» tubo in AL da 30 g.

Codice A.I.C. n.: 052158019.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A03524

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Lendormin»

Estratto determina IP n. 468 del 30 maggio 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale LENDORMIN 0,250 mg *comprimés* 30 U.P. dal Belgio con numero di autorizzazione BE130855, intestato alla società Boehringer Ingelheim Scomm Avenue Arnaud Fraiteur 15-23 1050 Bruxelles (Belgio) e prodotto da Delpharm Reims, 10 Rue Colonel Charbonneaux, 51100 Reims, Francia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma s.r.l. con sede legale in viale Europa n. 160 - 21017 Samarate (VA).

Confezione:

LENDORMIN «0,25 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Codice A.I.C. n.: 052194014 (in base 10) 1KSUQY (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: brotizolam 0,25 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, carbossimetilamido sodico, cellulosa microcristallina, magnesio stearato.

Officine di confezionamento secondario:

BB Farma s.r.l. - viale Europa n. 160 - Samarate - 21017 Italia;

Pricetag AD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria);

S.C.F. s.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

LENDORMIN «0,25 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Codice A.I.C. n.: 052194014.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

LENDORMIN «0,25 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Codice A.I.C. n.: 052194014.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale.

L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A03525

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ossigeno, «Ossigeno Medicair».

Estratto determina AAM/PPA n. 339/2025 del 30 maggio 2025

Autorizzazione variazioni e descrizione del medicinale con attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata la seguente variazione di tipo IB - B.II.e.5.d, con conseguente immissione in commercio del medicinale OSSIGENO MEDICAIR nella confezione di seguito indicata, in aggiunta alle confezioni autorizzate:

GAS MEDICINALE CRIOGENICO contenitore criogenico mobile da 10 litri.

A.I.C. n. 039110681 (base 10) 159L0T (base 32).

Principio attivo: ossigeno.

Codice pratica: N1B/2025/263.

Titolare A.I.C.: Medicair Italia s.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Monte Rosa n. 61 - c.a.p. 20149 Milano - codice fiscale 05912670964.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C-nn.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Disposizioni finali: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

25A03547

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di amlodipina besilato, «Amlopol».

Autorizzazione variazioni e descrizione del medicinale con attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata la seguente variazione di Tipo IB - B.II.e.5.a.2, con conseguente immissione in commercio del medicinale AMLOPOL nella confezione di seguito indicata, in aggiunta alle confezioni autorizzate:

«10 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 038075038 - (base 10) 149YNY (base 32).

Principio attivo: amlodipina besilato.

Codice pratica: N1B/2025/277.

Titolare A.I.C.: Polifarma S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in viale dell'Arte, 69 - Roma 00144 - Codice fiscale 00403210586.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C -nn.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR - (medicinali soggetti a prescrizione medica)

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

25A03548

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ciclopiroxolamina, «Micoxolamina».

Estratto determina n. AAM/PPA n. 349 del 30 maggio 2025

Si autorizza la seguente variazione di Tipo II C.1.4:

aggiornamento dei paragrafi 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 8 ,9 e 10 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e paragrafi 1, 2, 4 e 6 del foglio illustrativo sulla base di una *clinical overview*, in accordo alla line guida degli eccipienti e al QRD *template*, modifiche editoriali minori

per il medicinale MICOXOLAMINA.

Codice pratica: VN2/2024/201.

La descrizione delle seguenti confezioni viene modificata per adeguamento agli *standard terms* della Farmacopea europea, così come di seguito riportato:

da: 025235072 MICOXOLAMINA - «100 mg ovuli vaginali» 6 ovuli + 6 applicatori monouso;

a: 025235072 MICOXOLAMINA «100 mg ovuli» 6 ovuli + 6 applicatori monouso.

Titolare A.I.C.: Mastelli S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Bussana Vecchia, 32 - 18038 Sanremo (IM).

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

25A03549

BANCA D'ITALIA

Seconda proroga delle procedure di amministrazione straordinaria di Cirdan Group S.p.a. in a.s. e Smart Bank S.p.a. in a.s.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 17 giugno 2025, ha disposto la proroga delle procedure di amministrazione straordinaria, ai sensi degli articoli 70, comma 5, e 98, comma 3, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, della Cirdan Group S.p.a. in a.s., con sede in Milano (MI), e della Smart Bank S.p.a. in a.s., con sede in Napoli (NA), a decorrere dal 22 giugno 2025 e per un periodo di sei mesi ovvero il minor termine atto a consentire di porre in essere tutte le attività necessarie per la conclusione delle procedure.

25A03563

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso a valere sui buoni fruttiferi postali e sul Libretto Smart

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.a.) rende noto che, a partire dal 24 giugno 2025, ha in emissione:

una nuova serie di buoni fruttiferi postali ordinari, contraddistinta con la sigla «TF120A250624»;

una nuova serie di buoni fruttiferi postali, denominati «Buono Soluzione Eredità», contraddistinta con la sigla «TF404A250624»;

una nuova serie di buoni fruttiferi postali, denominati «Buono 4 anni risparmiosemplice», contraddistinta con la sigla «TF104A250624»;

una nuova serie di buoni fruttiferi postali dedicati ai minori di età, contraddistinta con la sigla «TF118A250624».

A decorrere dalla medesima data non sono più sottoscrivibili:

i buoni fruttiferi postali ordinari, contraddistinti con la sigla «TF120A250211»;

i buoni fruttiferi postali, denominati «Buono Soluzione Eredità», contraddistinta con la sigla «TF404A250103»;

i buoni fruttiferi postali, denominati «Buono 4 anni risparmiosemplice», contraddistinta con la sigla «TF104A250103»

i buoni fruttiferi postali dedicati ai minori di età, contraddistinti con la sigla «TF118A241126».

Sempre a decorrere dal 24 giugno 2025, CDP S.p.a. ha in emissione:

una nuova tipologia di buoni fruttiferi postali, denominati «Buono Business» contraddistinta dalla serie «TF118M250624», dedicata alle categorie indicate nella tabella «Categorie ammesse alla sottoscrizione» presente nel relativo foglio informativo, così come classificate da Poste Italiane nell'ambito dei settori, sottosettori e sottogruppi della circolare di Banca d'Italia n. 140/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, assieme al codice del sottogruppo di attività economica a cui appartengono (SAE). Il Buono Business, emesso solo in forma dematerializzata, sottoscrivibile e rimborsabile unicamente presso gli uffici postali, avrà una durata di diciotto mesi e rendimento fisso a scadenza pari al 1,25% annuo lordo;

una nuova emissione di buoni fruttiferi postali, denominati «Buono Prenota e Rinnova», contraddistinta dalla serie «TF804A250624», emessi solo in forma dematerializzata, sottoscrivibili esclusivamente tramite prenotazione presso gli uffici postali e rimborsabili, anche *on-line*.

La sottoscrizione del Buono Prenota e Rinnova è consentita agli intestatari o cointestatari di buoni emessi in forma dematerializzata, in scadenza nei trenta giorni successivi al giorno della prenotazione effettuata dal cliente, ad eccezione dei buoni dedicati ai minori di età, dei Buoni 4 anni risparmiosemplice e dei buoni emessi in forma dematerializzata già utilizzati ai fini della prenotazione di un altro buono.

Inoltre, a decorrere dal 24 giugno 2025, vengono interrotte le prenotazioni dei buoni fruttiferi postali denominati «Buono Rinnova Prima», contraddistinti dalla sigla «TF704A250211». Tutti i Buoni Rinnova Prima prenotati fino al 23 giugno 2025 verranno emessi fino al 23 luglio 2025, fatte salve eventuali cause di decadenza indicate nella scheda di sintesi e nel foglio informativo.

A partire dal 24 luglio 2025 l'emissione dei buoni fruttiferi postali denominati «Buono Rinnova Prima», contraddistinti dalla sigla «TF704A250211», verrà sospesa.

Infine, a partire dal 24 giugno 2025, con riguardo:

al Libretto Smart intestato a persone fisiche maggiori di età, in caso di cointestazione a firma congiunta, è consentita l'attivazione del Servizio RPOL esclusivamente per le funzionalità informative;

al Libretto Smart intestato a persone fisiche minori di età, è consentita agli esercenti la responsabilità genitoriale l'attivazione del Servizio RPOL esclusivamente per le funzionalità informative.

Si segnala altresì che, sempre a partire dal 24 giugno 2025, con riferimento al Libretto Smart sarà attivata l'Opzione Risparmio Smart. Tale opzione prevede che alle persone fisiche maggiori di età che richiedono, esclusivamente in ufficio postale, l'apertura di un rapporto di conto corrente BancoPosta ad opzione monointestato (il «Conto BancoPosta ad opzione») o di una carta prepagata Postepay Evolution (la «Postepay Evolution»), che non siano già intestatari di un Libretto Smart monointestato, viene offerta da Poste Italiane la contestuale sottoscrizione di un Libretto Smart monointestato.

L'adesione all'Opzione Risparmio Smart consente al cliente di avvalersi di funzionalità dedicate puntualmente descritte nei fogli informativi del conto BancoPosta ad opzione e della Postepay Evolution, disponibili presso tutti gli uffici postali e sul sito www.poste.it

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.a. e sul sito www.poste.it nonché sul sito internet della CDP S.p.a. www.cdp.it sono a disposizione i fogli informativi del BFP ordinario, del Buono Soluzione Eredità, del Buono 4 anni risparmiosemplice, del BFP dedicato ai minori di età, del Buono Business e del Buono Prenota e Rinnova nonché del Libretto Smart, contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle modalità di collocamento, sulle caratteristiche economiche e sulle principali clausole contrattuali, nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sui siti internet www.poste.it e www.cdp.it

25A03593

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte di cassazione, in data 23 giugno 2025, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

STOP CACCIA! STOP UCCISIONI DEGLI ANIMALI PER DIVERTIMENTO - *Proposta di legge di iniziativa popolare per il divieto di caccia, il diritto alla vita degli animali selvatici e la promozione della convivenza con gli stessi*.

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso la sede LAV, viale Regina Margherita n. 177 - 00198 Roma (RM), e-mail: g.felicetti@lav.it

25A03647

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di maggio 2025, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2024 e 2025 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI e MESI	INDICI	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
		dell' anno precedente	di due anni precedenti
	(Base 2015=100)		
2023 *Media*	*118,7*		
2024 Maggio	119,5	0,8	8,0
Giugno	119,5	0,8	6,8
Luglio	120,0	1,1	6,9
Agosto	120,1	0,8	6,1
Settembre	120,0	0,6	5,7
Ottobre	120,1	0,8	2,5
Novembre	120,1	1,2	1,9
Dicembre	120,2	1,1	1,7
Media	*119,7*		
2025 Gennaio	120,9	1,3	2,2
Febbraio	121,1	1,5	2,2
Marzo	121,4	1,7	2,9
Aprile	121,3	1,7	2,4
Maggio	121,2	1,4	2,2

25A03550

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Attuazione dell'articolo unico, comma 1, del decreto 18 novembre 2024, n. 404, relativo all'Investimento 3.1 «Aree industriali dismesse» della M2C2 del PNRR.

Con il decreto del direttore della Direzione generale programmi e incentivi finanziari del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 8 maggio 2025, n. 154, è stata data attuazione all'articolo unico, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 18 novembre 2024, n. 404. In particolare, il decreto direttoriale ha disposto l'assegnazione di 50.000.000,00 euro in favore delle regioni e province autonome, per i progetti utilmente posti nella graduatoria di cui al decreto del Capo Dipartimento energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 164 del 17 aprile 2024. Inoltre, in esito ad ulteriori rinunce pervenute da parte di alcuni soggetti beneficiari, il decreto direttoriale ha disposto un ulteriore scorrimento della medesima graduatoria per 31.960.000,00 euro.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale dell'avviso è consultabile sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica https://www.mase.gov.it/

25A03560

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Revoca del decreto 12 dicembre 2024 di sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione contabile di aziende rilasciata alla società «C.R.F. S.r.l. in liq.», in Torino.

Con d.d. 17 giugno 2025, emanato dal Ministero delle imprese e del made in Italy, è stato revocato il d.d. 12 dicembre 2024 di sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata in data 21 maggio 1984, alla società «C.R.F. S.r.l. in liq.» con sede legale in Torino C.F. ed iscrizione nel registro delle imprese n. 03692320017, è pertanto, dalla data del presente provvedimento la società può riprendere l'attività.

25A03561

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Fixia Fiduciaria S.r.l.», in Milano.

Con d.d. 17 giugno 2025, emanato dal Ministero delle imprese e del made in Italy, è stata revocata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al r.d. 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata in data 1° ottobre 2001, modificata in date 5 novembre 2002, 26 febbraio 2003 e 11 dicembre 2007, alla società «Fixia Fiduciaria S.r.l.» con sede legale in Milano C.F. ed iscrizione nel registro delle imprese n. 03084040231, già sospesa con d.d. 12 dicembre 2024.

25A03562

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-144) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

45-410100250624

€ 1,00